

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	45
GIUSTIZIA (II)	»	66
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	73
DIFESA (IV)	»	74
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	126
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	144
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	151
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	161
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	174
AFFARI SOCIALI (XII)	»	176

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	192
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	214
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	215

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del
Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle
14.25 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.	
7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.	
7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.	
7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	39
SEDE REFERENTE:	
D.L. 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

RISOLUZIONI

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni rinviata nella seduta del 9 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni in esame (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza il fatto che il testo unificato delle risoluzioni in esame sia stato ulteriormente modificato rispetto a quello precedentemente concordato ed inviato anche al suo gruppo; rimarca inoltre che tale nuovo testo è stato distribuito solo pochi minuti prima dell'inizio della seduta. Ritiene che tale metodo di lavoro non sia condivisibile e che difficilmente si possa giungere all'approvazione di un testo condiviso nella seduta odierna. Sottolinea anche il fatto che il suo gruppo non sia stato di fatto reso partecipe degli incontri della maggioranza con il Governo finalizzati alla stesura del testo unificato delle risoluzioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione dei rilievi critici formulati dal collega Crippa, fa presente l'opportunità o di sospendere brevemente la seduta in modo da poter verificare la sussistenza di margini per una condivisione unanime del testo unificato presentato o di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione sulle risoluzioni in esame.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene non accoglibile l'ipotesi della sospensione della seduta non ritenendo sufficiente una breve sospensione per esaminare un testo complesso come quello oggi presentato alle Commissioni.

Claudia MANNINO (M5S), nel condividere le considerazioni espresse dal collega Crippa, precisa di non aver sottoscritto la proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata nella seduta odierna. Rilevato inoltre di non aver partecipato alle riunioni con il Governo volte alla predispo-

sizione del suddetto testo, ritiene comunque fondamentale capire se vi sia la disponibilità dell'Esecutivo a un confronto costruttivo con le opposizioni sulla proposta di testo unificato depositato.

Alessandro ZAN (Misto-LED), nell'esprimere apprezzamento per la predisposizione di una risoluzione unitaria, frutto del proficuo confronto con il Governo, ritiene opportuno comunque rinviare la discussione, ritenendo insufficiente una breve sospensione per tentare di pervenire ad un accordo più ampio sulla proposta di testo unificato presentata.

Il sottosegretario Simona VICARI conviene sul fatto che sul testo unificato della risoluzione ci sia ancora da lavorare ed esprime la convinzione che il lavoro non possa essere svolto in pochi minuti; dichiara comunque la piena disponibilità del Governo di confrontarsi con tutti i gruppi al fine di predisporre un testo ampiamente condiviso.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto della prevalenza dell'orientamento per il rinvio ad altra seduta dell'esame delle risoluzioni, auspicando la possibilità di convergere su un'ipotesi di risoluzione unitaria, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.30.

D.L. 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, illustra, a nome del relatore Braga, impossibilitata a prendere parte ai lavori odierni, le parti del decreto legge in materia di agricoltura e di ambiente.

Preliminarmente sottolinea come il provvedimento si inserisca in una linea del Governo che ha fatto della ripresa economica il punto chiave della propria strategia. Si tratta di un provvedimento che pone al centro l'esigenza di dare una spinta alla competitività del nostro Paese, in modo che la ripresa ancora incerta e sperequata si rafforzi e prenda vigore. In particolare, nell'esprimere ampia condivisione per le finalità perseguite dal decreto nella parte relativa all'energia (riduzione del 10 per cento del costo dell'energia per le PMI), intende ribadire la centralità delle fonti rinnovabili sia ai fini del raggiungimento dei *target* europei in materia di ambiente sia ai fini del rilancio del settore della *green economy* fondamentale per lo sviluppo economico del Paese.

Con riferimento alle parti del decreto incidenti sul settore dell'agricoltura, rileva che, all'articolo 1, i commi 1 e 2 intervengono in materia di semplificazioni dei controlli sulle imprese agricole e di istituzione del registro unico dei controlli ispettivi, riproponendo, con talune lievi modifiche, il contenuto dell'articolo 1, comma 1 e 2, del disegno di legge 1328 «Collegato agricolo», attualmente all'esame del Senato. In particolare il comma 1 dispone che i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati in modo coordinato

dagli organi competenti – tenuto conto del Piano nazionale integrato pluriennale dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (PNI o MANCP), previsto dall'articolo 41 del Reg. (CE) n. 882/2004 e predisposto dal Ministero della Salute, nonché delle Linee guida in materia di controlli, oggetto dell'Intesa tra le Regioni, le province autonome e gli enti locali del 24 gennaio 2013 – evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli ed utilizzando i dati contenuti nel registro unico dei controlli ispettivi, istituito dal successivo comma 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sul coordinamento dei controlli e sull'inclusione dei dati nel predetto registro, si dispone che i dati sui controlli effettuati da parte di organi di polizia, dai competenti organi di vigilanza e di controllo nonché dagli organismi privati autorizzati allo svolgimento dei predetti compiti (ulteriore categoria aggiunta nel corso dell'esame presso il Senato del provvedimento) devono essere resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le modalità da definirsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare (originariamente il testo del decreto-legge limitava l'applicazione del disposto a quelle di lieve entità; durante l'esame presso il Senato tale specifica è stata soppressa), per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo, nel caso in cui accerti violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della diffida stessa e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato specificato che l'istituto della diffida deve intendersi ap-

plicabile solo al primo accertamento di una violazione sanabile. È stato conseguentemente soppresso il disposto secondo il quale, in caso di reiterazione specifica delle violazioni suddette, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, la stessa non è più applicabile.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato aggiunto un nuovo comma 3-*bis* che, in virtù della norma generale istitutiva della diffida nel settore agroalimentare, dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 225 del 2005 e del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 75 del 2010 i quali, nell'ambito, rispettivamente, della normativa sulla commercializzazione dell'olio d'oliva e dell'impiego di fertilizzanti, prevedono già l'applicazione dell'istituto della diffida.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma dovuta è ridotta del trenta per cento se il pagamento volontario è effettuato in breve tempo: entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato aggiunto un ulteriore periodo, secondo il quale la disposizione si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza all'autorità competente e all'organo che ha accertato la violazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

I commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 1, introdotti al Senato, prevedono che il Comando generale della Capitanerie di porto predisponga un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento per la vigilanza sulle attività della pesca e dispongono che gli armatori delle navi possano avere informazioni sul traffico marittimo in possesso del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una serie di semplificazioni in materia agricola. Il comma 1 dispone che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti procedurali sulla disciplina della prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011. Ai sensi del comma 2, si considera assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria, previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, qualora le imprese agricole siano in possesso per l'esercizio dell'attività di autorizzazioni o nulla osta sanitario, di registrazione o di comunicazione inizio attività d'impresa. Il comma 3 integra l'articolo 16 della legge n. 9/2013 sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, con un due nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*. In particolare, il nuovo comma 3-*bis* del citato articolo 16 esenta dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 250 kg all'anno. Ai sensi del nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 16, quanto previsto dal comma 3-*bis* e dai restanti commi dell'articolo 16 sulla tenuta del fascicolo aziendale non si applica agli oli legalmente prodotti fuori dal territorio nazionale. Il comma 4 dell'articolo 1-*bis* modifica l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004, riducendo da 180 a 60 giorni il termine entro il quale deve essere adottato – da parte della pubblica amministrazione nonché da parte degli enti pubblici economici procedenti – il provvedimento relativo alle istanze, concernenti l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Il comma 5 dispone che per le piccole e medie imprese agricole (così definite ai sensi del Reg.(CE) n. 800/2008), nei contratti di rete, formati da imprese agricole singole ed associate, la

produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. Il comma 6 abroga l'articolo 6 della legge n. 1526/1956 al fine di eliminare, per i magazzini di deposito all'ingrosso di burro, sia la prescritta iscrizione presso le Camere di commercio e l'obbligo di preventiva comunicazione di gestione dei medesimi magazzini all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF presso il Mipaaf, sia la comunicazione di chiusura e cancellazione dei depositi stessi alle medesime Camere di Commercio. Il comma 7 dispone la dematerializzazione e la realizzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli e la realizzazione degli stessi nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), prevedendo che, in sede attuativa della misura in esame, vengano adottate modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, ivi compresi termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale. I commi 8-11 dispongono la dematerializzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di diversi registri di carico e scarico. Il comma 12 contiene una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale all'attuazione dei commi da 7 a 11 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare – da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 13 abroga l'articolo 59-bis del decreto legge n. 83/2012, relativo ai sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari, il quale demanda al Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di un regolamento – che avrebbe dovuto essere emanato entro il 12 febbraio 2013 – per la definizione delle modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati. Il comma 14 dispone l'esonero dall'obbligo di disporre del titolo di conduzione – ai fini della costituzione del fascicolo aziendale – per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole che operano su terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del reg. UE n.1305/2013: il comma dunque elimina la previsione dell'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale il titolo di conduzione per quelle particelle di terreni di montagna al di sotto dei 5.000 metri quadri. Il comma 15 demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori. Il comma 16 reca una norma di interpretazione autentica di quanto previsto alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo n. 194/2008, relativo ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa sui mangimi e gli alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (titolo II del Reg. (CE) n. 882/2004). Il comma 17 riconosce la possibilità alle organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale – nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole – di attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di pre-

notazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle macchine agricole. Il comma 18 interviene sulla disciplina relativa alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, contenuta nel decreto legislativo n. 214/2005, ed in particolare modifica l'articolo 19, relativo all'autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti ad una serie di soggetti. Il comma 19 consente la costituzione e il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un consorzio di tutela per le bevande spiritose. Il comma 20 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge n. 251/1986, relativo alle competenze degli iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici, ed in particolare, del comma 1, lettera c) di tale articolo, il quale dispone che l'iscrizione all'albo consente l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario.

L'articolo 1-ter prevede l'istituzione di quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura, previsto come sistema dall'articolo 12 del Reg. (UE) n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

L'articolo 1-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'istituzione presso il sistema delle Camere di commercio di un Servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela. Il sistema si avvale dell'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.

L'articolo 2 apporta modifiche varie alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 che

contiene norme per l'attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino (OCM vino), consentendo una serie di semplificazioni per gli operatori vitivinicoli.

L'articolo 3, ai commi 1-6, riconosce e detta una specifica disciplina per il credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico da parte delle imprese che producono prodotti agricoli ed agroalimentari. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento che ha esteso le disposizioni in esame anche ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il credito di imposta è riconosciuto nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2014 e per l'anno 2015 e 2016, non può comunque essere superiore a 50.000 euro. Per il medesimo credito è riconosciuto il limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016. I commi da 7 a 9 dell'articolo 3 recano disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura e a prevedere una procedura finalizzata a dare piena attuazione alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 che entreranno in vigore il 13 dicembre 2014. Il comma 10 dell'articolo 3 interviene sull'articolo 58 del decreto legge n. 83/2012 nella parte in cui istituisce presso l'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti: la modifica è volta ad inserire quale ulteriore finalità del Fondo quella legata all'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione.

L'articolo 4, commi da 1 a 3 e 7 recano nuove disposizioni sulla produzione della Mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta, e sulla tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, sostitutive della disciplina attualmente vigente in materia. I commi da 4 a 6 dispongono sanzioni varie per chi viola

gli obblighi introdotti dalla nuova disciplina. Il comma 8 sanziona penalmente la violazione dei divieti di coltivazione previsti dal Reg. UE 178/2002, in materia di sicurezza alimentare nel territorio dell'UE. Il fine della misura, si rileva nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione presentato al Senato, è quello di rendere effettivi i divieti ed i limiti imposti per la coltivazione di OGM sul territorio. In particolare, il comma prevede che chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi della disciplina sul sistema di allarme rapido nell'UE in materia di sicurezza alimentare contenuta negli articoli 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002, è punito con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro (il testo del decreto originario prevedeva la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da euro 10.000 a euro 30.000).

All'articolo 5, i commi da 1 a 12 riguardano una misura sperimentale di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre i successivi commi 13 e 14 consentono, per i produttori agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

L'articolo 6 prevede l'istituzione presso l'INPS della « Rete del lavoro agricolo di qualità » alla quale possono partecipare le imprese agricole in possesso di precisi requisiti, con il compito – secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa – di promuovere, asseverandone l'attività, la regolarità delle imprese agricole per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

L'articolo 6-bis, al comma 1, dispone che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), di cui al comma 354 e seguenti della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto

di rete, per le finalità proprie del medesimo contratto. A tal fine, l'articolo 6-bis, al comma 1, introduce nella predetta legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), un nuovo comma 361-bis.

L'articolo 7, al comma 1, interviene sull'articolo 16 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) relativo alle detrazioni per canoni di locazione al fine di introdurre una detrazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. Ai sensi del comma 2, quanto disposto dal comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, senza tuttavia incidere sull'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto nel medesimo anno. I commi 3 e 4 recano misure di carattere fiscale che consistono nell'abrogazione delle agevolazioni per mancata coltivazione del terreno per un'intera annata agraria, e nella rivalutazione dei redditi dominicali e agrari ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

L'articolo 7-bis, introdotto durante l'esame al Senato, interviene riformando gli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli contenuta nel Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000.

L'articolo 7-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica il codice penale e il codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione alimentare, previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 517-*quater* del codice penale, che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro le condotte di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Con l'aggiunta di un ulteriore comma, il disegno di legge di con-

versione stabilisce che la condanna per questo delitto comporti sempre l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'articolo 7-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, opera uno snellimento degli adempimenti burocratici in capo agli operatori nel settore dell'agricoltura biologica, disponendo l'istituzione presso il MIPAAF del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo. Prevede inoltre l'istituzione dell'Elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

L'articolo 7-*quinquies*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci come coltivatori diretti, il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione.

L'articolo 8 reca l'incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

L'articolo 34-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una norma di interpretazione autentica prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale in acque interne e lagunari.

Il disposto in esame modifica a livello interpretativo quanto disposto dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha ricompreso la benzina tra i carburanti esenti da accisa in quanto impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie (con esclusione delle imbarcazioni private da diporto), per la navigazione nelle acque interne (limitatamente al trasporto delle merci) e per il dragaggio di vie navigabili e porti.

Passando a dare conto delle principali disposizioni in materia ambientale segnala che tale parte del provvedimento è stata sostanzialmente modificata e integrata nel corso dell'esame al Senato. Si tratta di norme che recano misure che vanno a modificare la disciplina in materia di rifiuti, bonifiche, aree protette, difesa del suolo tanto per citare i principali ambiti su cui incidono tali norme.

Segnala, inoltre, che talune norme recano disposizioni identiche o analoghe a provvedimenti in corso di esame parlamentare alla Camera o al Senato; in primo luogo al disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014 (cd. «collegato ambientale» – A.C. 2093) e al disegno di legge europea *bis* già approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. 1533).

L'articolo 8-*bis* integra la disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, stabilendo, tra l'altro, che esso è parte integrante del corrispettivo di vendita ed è assoggettato ad IVA.

L'articolo 10 reca, ai commi da 1 a 7, nonché 9, 11 e 13, una serie di disposizioni, che incidono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di una serie di norme importanti in una materia sulla quale da sempre la nostra Commissione ha posto una particolare attenzione anche con un'intensa attività conoscitiva e di indirizzo. Si prevede, in primo luogo, l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali. Parimenti importante l'istituzione di una apposita struttura di missione; al riguardo, ricordo la recente audizione che si è svolta in questa Commissione dei rappresentanti di tale struttura, che ha consentito di acquisire importanti elementi di informazione. Ulteriori disposizioni all'articolo 10, alcune inserite nel corso dell'esame al Senato, prevedono: la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità (comma

7-bis); l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene (comma 10); la proroga, dal 22 giugno 2015 al 22 dicembre 2015, del termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di bacino (comma 11-bis); la modifica dei criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (commi 8 e 8-bis).

Segnala che il comma 12 dell'articolo 10 modifica, inoltre, talune disposizioni del decreto legge n. 136/2013, volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato « Terra dei fuochi », al fine di ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, (lett. *a* e *b*); attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (lett. *c*).

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 12-bis dell'articolo 10, che aggiunge all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, il comma 6-septies, al fine di consentire l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.

Anche l'articolo 10-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, è volto ad introdurre una disciplina generale in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015.

Relativamente all'articolo 11, i commi da 1 a 3 recano misure volte rispettivamente a: promuovere intese e accordi per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione; provvedere agli oneri di funzionamento della Commissione scientifica CITES; prevedere la responsabilità del proprietario del carico, in caso di dolo o colpa, in relazione a eventi che determinano danni all'ambiente marino. I commi 12 e 12-bis recano norme concernenti il controllo delle specie alloctone e l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate. Il comma 5 prevede un differimento di 9 mesi per l'applicazione delle sanzioni per la mancata eliminazione di sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze lesive dell'ozono, mentre il comma 6 modifica la disciplina per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche

Segnala che il comma 2-bis dell'articolo 11 dispone l'entrata in vigore immediata (che ovviamente decorrerà dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge) della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2/2012, per la commercializzazione di sacchi per l'asporto merci (shoppers) monouso realizzati con polimeri non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 2013.

Il comma 1-bis dell'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa all'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, al fine di prevedere l'applicabilità di quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP) nel periodo di programmazione 2014-2020. Il comma 4 disciplina con una specifica procedura la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre, mentre il comma 8 dispone in merito al trasferimento o alla delega delle

funzioni statali per la governance del Parco nazionale dello Stelvio alla Regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

I commi 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 11 recano disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a superare talune problematiche applicative nella normativa vigente al fine di disciplinare il rispetto degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, le caratteristiche tecniche degli impianti e gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di installazione degli impianti alle autorità competenti (commi 7-9-11). Si introduce, inoltre, una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti termici civili che erano assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (comma 10).

Segnala che l'articolo 12, nei commi da 1 a 3, interviene sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, tra l'altro riducendo il numero dei componenti e incidendo sui requisiti di nomina, mentre al comma 4 detta misure derogatorie per consentire l'utilizzo dei contributi dell'Unione europea destinati dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico. Il comma 4-*bis* dell'articolo 12, inserito nel corso dell'esame al Senato, ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, prevede che le autorità ambientali componenti la Rete Nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti alcuni articoli finalizzati rispettivamente a dettare una nuova disciplina in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (articolo 12-*bis*); modificare diverse disposizioni in materia di inquinamento acustico al fine di prevedere, tra l'altro, da un lato, l'applicazione di tali disposizioni anche alle attività degli eliporti, nonché, dall'altro, modificare le norme riguardanti le emissioni sonore

prodotte dalle attività riguardanti le avio-superfici e i luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile (articolo 12-*ter*); sopprimere la Commissione competente in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e prevedere il trasferimento delle relative funzioni (articolo 12-*quater*); intervenire sulla disciplina autorizzativa dell'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e di movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 12-*quinquies*).

Segnala che l'articolo 13 reca una serie di disposizioni molto importanti che riguardano la disciplina in materia di bonifiche e di rifiuti. In particolare, il comma 1 introduce una procedura semplificata, su istanza e a spese dei soggetti interessati, per l'effettuazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati finalizzati a ridurre la contaminazione a livelli non superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, mentre il comma 2 estende l'ambito di applicazione del nuovo procedimento semplificato ai procedimenti ordinari di bonifica in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma 3 modifica altresì la disciplina transitoria applicabile alle procedure di bonifica avviate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006 con istruttoria non conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato, contengono una serie di modifiche puntuali alla disciplina relativa alla caratterizzazione e alla bonifica delle matrici materiali di riporto (comma 3-*bis*), alle modalità di valutazione delle « concentrazioni attese in falda » (comma 3-*ter*), alle concentrazioni soglia di contaminazione per i composti organo-stannici (comma 3-*quater*), alle procedure da seguire per la bonifica della rete di distribuzione dei carburanti (comma 3-*quinquies*).

Il comma 4 dell'articolo 13 reca disposizioni volte ad assoggettare alle procedure

semplificate di recupero dei rifiuti le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste* – EOW), e a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i predetti regolamenti. Ulteriori disposizioni recate dal comma 4 attengono, per un verso, all'applicazione delle procedure semplificate anche al mero controllo dei rifiuti, per verificare se soddisfino i criteri dell'EOW e, per l'altro, all'utilizzo dei rifiuti contemplati dall'«elenco verde» del Regolamento UE n. 1013/2006 negli impianti industriali in possesso di dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il comma 4-ter dell'articolo 13 consente, inoltre, l'utilizzo di materie prime secondarie per recuperi ambientali, rilevati, sottofondi e piazzali.

Il comma 4-bis dell'articolo 13, introdotto durante l'esame al Senato, modifica in più punti l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che disciplina i sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), mentre i commi 5 (lett. a) e 6 modificano la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. Viene, altresì, introdotta una disciplina di dettaglio in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari (comma 5, lettera b).

Durante l'esame al Senato, è stata introdotta al comma 5 dell'articolo 13, la lettera b-bis), che elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.

L'articolo 13 reca, infine, ai commi da 7 a 9, norme riguardanti gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale), la definizione di un'apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla

realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari; la destinazione della dotazione aggiuntiva destinata dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) anche al finanziamento di interventi riguardanti la bonifica dei beni contenenti amianto.

L'articolo 14 reca una serie di disposizioni di rilevante importanza in materia di rifiuti, anche al fine di fronteggiare talune situazioni di criticità in atto nel territorio nazionale. Su tale specifico punto segnalo che il comma 1, infatti, introduce una speciale disciplina per l'adozione, nella Regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della gestione da parte dei comuni della regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Il comma 3-bis differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale – per le esigenze della Regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa – gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. La stessa finalità, e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma 8-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, che estende le disposizioni anche alla Regione Lazio. Il comma 3-ter dell'articolo 14 autorizza, per un periodo non superiore a 6 mesi lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti medesimi. Il comma 4 dell'articolo 14, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede la nomina, con decreto del Ministro dell'ambiente, di un commissario straordinario per la realizzazione di un

impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in provincia di Salerno, di cui vengono disciplinate le funzioni.

Il comma 2 dell'articolo 14 detta alcune norme molto importanti con riguardo al SISTRI. Vengono, infatti, disciplinate le modalità per adottare un intervento di semplificazione del sistema, mentre il comma 2-*bis* fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Viene, altresì, disciplinato il pagamento dei costi di produzione consuntivati alla concessionaria del servizio.

Un'altra norma molto importante, la cui tematica è stata oggetto di trattazione in numerose occasioni nella nostra Commissione, è quella che riguarda la lettera *b*) del comma 8, modificata nel corso dell'esame al Senato, che considera normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (vale a dire i materiali indicati dall'articolo 185, comma 1, lett. *f*) alle condizioni fissate nella norma. La lettera *b-sexies*) del comma 8, inserita nel corso dell'esame al Senato, esclude, per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, l'applicazione delle sanzioni contenute nell'articolo 256-*bis* del Codice dell'ambiente, riguardante la combustione illecita di rifiuti.

Quanto alle disposizioni contenute nelle ulteriori lettere del comma 8 segnala che si tratta di: modalità per l'emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari (lettera *a*); dell'esclusione dalle attività di gestione dei rifiuti delle operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene (lettera *b-bis*); dell'introdu-

zione di una disciplina dettagliata per l'utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio (lettera *b-ter*); di modifiche alla disciplina sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti (lettera *b-quater*); dell'individuazione dei beni e in polietilene (lettera *b-quinquies*).

Segnala, inoltre, che il comma 8-*bis* dell'articolo 14, inserito durante l'esame al Senato, consente agli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi di sostituire il registro di carico/scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario (smaltitore o recuperatore). Il comma 8-*quater* dell'articolo 14 esclude l'amianto dai parametri considerati nell'esecuzione del test di cessione, mentre i commi 8-*quinquies* e comma 8-*sexies* intervengono sulle regole concernenti la miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati.

L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di « progetto »; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS e il contenuto degli allegati del citato decreto legislativo. L'articolo è stato modificato nel corso dell'esame al Senato; tra le modifiche sostanziali più importanti segnalò la soppressione del comma 4 che disciplina, nel testo vigente, i casi in cui devono essere sottoposti a screening « postumo », anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali lo screening era stato escluso sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del Codice e nella legislazione regionale di attuazione.

L'articolo 15-*bis* demanda a un decreto ministeriale l'adozione delle misure necessarie al fine di semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi, prodotti nell'ambito delle attività delle imprese.

L'articolo 16, ai commi da 1 a 3-*bis*, contiene interventi di adeguamento dell'ordinamento a rilievi mossi a livello europeo alla normativa interna relativa alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge n. 157/1992) e all'infrastruttura per l'informazione ambientale georeferenziata (cd. informazione territoriale) (D. Lgs. n. 32/2010).

I commi 4 e 5 dell'articolo 16 modificano la disciplina nazionale che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire), al fine di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e dei servizi collegati a questi dati. Durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 5-*bis* sulla partecipazione del pubblico nel procedimento relativo ai piani o ai programmi non assoggettati alla valutazione ambientale strategica.

L'articolo 17, modificato durante l'esame al Senato, interviene sulla disciplina nazionale per la salvaguardia dell'ambiente marino, contenuta nel decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e sulla prevenzione dell'inquinamento dei bacini idrografici del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In proposito segnalo che l'intervento è giustificato dal fine di adeguare la normativa nazionale a rilievi mossi in sede europea attraverso la procedura d'infrazione comunitaria 2013/2290, mentre (attraverso l'integrazione dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), si obbligano le autorità preposte all'individuazione di misure vincolanti per il controllo dell'inquinamento dei bacini idrografici e prevedendo, se necessario, nei relativi piani di gestione, misure che vietano l'introduzione di in-

quinanti nell'acqua ovvero stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o registrazione.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente, in congiunta con l'VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge recante conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, approvato dal Senato.

Il provvedimento, ampiamente modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento originariamente composto da 35 articoli, risulta nel testo ora all'esame della Camera di fatto raddoppiato come numero di articoli.

La presente relazione si concentra sulle disposizioni di competenza della X Commissione, nonché per ragioni di mera affinità di competenza sulle norme di competenza della VI Commissione.

L'articolo 7-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, stabilisce che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente.

L'articolo 9 disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (commi 1-9). Si prevede,

inoltre, che il coordinamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante un'apposita struttura di missione (comma 10).

La norma prevede che i finanziamenti agevolati possono essere concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge n. 296 del 2006), avvalendosi della Cassa di Risparmio di Roma e del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. quale gestore del fondo stesso.

Il comma 3 prevede che per i finanziamenti di cui al comma 1 si applica la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. Conseguentemente, il tasso d'interesse applicato risulta pari allo 0,25 per cento.

Il comma 4 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possano essere concessi anche a fondi di investimento immobiliare chiusi, istituiti dall'articolo 33 del decreto-legge 98/2011, che presentino progetti di investimento, dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

Durante l'esame al Senato, la possibilità di erogare finanziamenti a tasso agevolato anche a fondi immobiliari chiusi è stata consentita nel limite delle risorse ivi previste. Inoltre, la possibilità di erogare finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto è stata estesa anche alle società EsCO, ovvero quelle società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, sulla base di accordi con i clienti (come definite dal d.lgs. 115/2008).

I commi 5 e 6 condizionano l'accesso e la revoca dei finanziamenti a tasso agevolato in base, rispettivamente, ai seguenti due elementi:

la presentazione di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, in base alla normativa vigente (comma 5);

il conseguimento da parte degli interventi effettuati di un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un professionista abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato (comma 6).

Il comma 7 fissa la durata dei finanziamenti e gli importi massimi di spesa per gli interventi sugli edifici che non potrà essere superiore a venti anni.

Durante l'esame parlamentare al Senato sono stati sostituiti il secondo e il terzo periodo del comma 7 prevedendo che, per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, *audit* e diagnosi:

la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni;

l'importo del finanziamento non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio.

L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro, per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il riferimento all'emanazione del decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono

realizzare, ai fini della compatibilità delle stesse operazioni con gli equilibri di finanza pubblica.

Durante l'esame al Senato, il comma 8 è stato modificato introducendo la finalità, in relazione all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal Pacchetto-clima-energia (si veda in proposito il *box* riguardante il cosiddetto Fondo Kyoto).

Il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 prevede che il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica, inclusi quelli previsti dall'articolo in commento, è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con i Ministeri competenti, anche mediante apposita struttura di missione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, integra le prescrizioni in materia di caratteristiche dei semafori attraverso una modifica dell'articolo 234 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). In particolare, si dispone l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel momento in cui necessitino di sostituzione, di sostituire le lampade ad incandescenza, nei semafori, con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.

Si prevede inoltre che i semafori debbano essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che ne assicurino l'accensione istantanea. La norma dispone inoltre che la loro sostituzione debba essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. È richiesto che le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, si spengano auto-

maticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento.

L'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, contiene norme volte ad ampliare la base imponibile delle società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Sono previste inoltre misure volte a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci.

Più nello specifico, il comma 1 prescrive che per le società cooperative di consumo e i loro consorzi l'aumento del capitale sociale attraverso gli utili è esente da imposizione diretta, nel limite e alle condizioni prescritte dalla normativa europea sugli aiuti « *de minimis* ».

Il comma 2, con riferimento alle società cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità non prevalente, eleva la quota assoggettata a Ires dal 70 al 77 per cento.

Il comma 3 prevede che le banche di credito cooperativo siano considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, con la conseguenza del diverso regime agevolativo ai fini Ires, nel caso in cui non ripristino l'operatività prevalente a favore dei soci. Pertanto la quota assoggettata a Ires passerebbe dal 40 al 70 per cento.

Il comma 4 disciplina la decorrenza delle disposizioni introdotte dai primi tre commi, prevedendo la loro applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La norma destina, inoltre, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 (quantificate in 4,8 milioni di euro per il 2016 e in 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2017) al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

I commi da 5 a 8 sono volti a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di centomila soci.

L'articolo 18 attribuisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 – ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Il comma 9 quantifica gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

In particolare, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con proprio decreto, alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica. In tale

ipotesi il CIPE provvede di conseguenza alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo.

Si prevede, infine, che il Ministro dell'economia riferisca alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure correttive.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state apportate all'articolo in esame alcune modifiche in relazione alla disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (nuova legge Sabatini). L'obiettivo è quello di accelerare la concessione di finanziamenti agevolati semplificando l'accesso al Fondo centrale di garanzia tramite l'attribuzione della valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa direttamente agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia entro i limiti di rischiosità delle stesse imprese, da fissare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e tramite la previsione di una contabilità speciale per l'accesso ai contributi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. (nuovo comma 9-bis).

L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di esercizi alberghieri, demandando in particolare ad un'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali l'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel. La disposizione in esame fornisce una specifica definizione di tale tipologia di struttura, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

L'articolo in esame demanda inoltre alla sopraccitata intesa la definizione delle condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.

L'articolo 19 prevede un rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), con una maggiorazione del 40 per cento per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo; la disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi. Il rafforzamento dell'ACE per le imprese che decidono di quotarsi è volto ad agevolare il finanziamento mediante il capitale proprio attraverso un sussidio di natura fiscale.

Nel caso in cui l'agevolazione ACE non sia utilizzata interamente per incapienza degli utili, è previsto che l'impresa possa usufruire di un credito di imposta (pari al 27,5 per cento del valore non utilizzato nel caso di impresa soggetta a IRES) a valere sui debiti IRAP e fruibile in cinque anni. In tal modo, le imprese con reddito imponibile negativo o inferiore all'importo dell'agevolazione possono anticipare la fruizione del beneficio fiscale.

L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene in materia di semplificazione delle procedure di attestazione della sussistenza dei requisiti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, tramite l'ampliamento delle facoltà e il potenziamento dell'efficienza delle Agenzie per le imprese.

La disposizione in commento (comma 1) demanda ad un regolamento di delegificazione l'integrazione delle citate disposizioni in materia di Agenzia per le imprese, specificando che salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità, le attività (sia istruttorie che di controllo) delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti quelle delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari.

Ulteriore novità consiste nell'ampliamento del ruolo delle Agenzie per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi. Al riguardo, il regolamento di delegificazione

dovrà contemplare la possibilità per le Agenzie non solo di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, ma anche ai fini della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.

Il regolamento deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata e deve identificare anche le norme che sono abrogate (commi 1 e 2).

L'articolo 20, comma 1, apporta modifiche e integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. Tali modifiche sono dirette, in sintesi:

ad introdurre nel Testo unico la definizione di piccole e medie imprese con azioni quotate, necessaria per applicare un nuovo regime agevolato per dette società di minori dimensioni;

a modificare – secondo quanto previsto al Senato – la regola di neutralizzazione nell'offerta pubblica di acquisto, ai sensi della quale non possono essere computate (oltre alle maggiorazioni di voto) le azioni a voto plurimo (che conferiscono quindi un solo voto);

ad incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, prevedendo per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie e consentire alle PMI di prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento;

a modificare la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Con-

sob e alla società partecipata, che viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI,

a novellare la disciplina dei limiti alle partecipazioni reciproche prevista per le società con azioni quotate;

ad introdurre nel TUF la disciplina della maggiorazione del voto, con la quale si rimette all'autonomia statutaria delle società la possibilità di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo.

Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che in prima applicazione le delibere di modifica statutaria volte a consentire la creazione di azioni con voto maggiorato sono prese con il voto favorevole della maggioranza, anche in prima convocazione.

Il comma 1-*ter*, introdotto al Senato, autorizza la CONSOB a procedere all'assunzione di personale, in particolare mantenendo « fermo » quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il comma 2 reca modifiche alla normativa nazionale (decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) che disciplina l'utilizzo a fini fiscali dei principi contabili internazionali. Tali modifiche sono dirette, da un lato, a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*) da parte delle cosiddette società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Sempre l'articolo 20, ai commi da 3 ad 8-*quinquies*, reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società.

In particolare il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso; viene eliminato, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone del codice civile: si prevede che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-*ter* del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge.

Il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione. In particolare:

si introduce la pubblicazione nel sito *internet* della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;

si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

Il comma 7 riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro.

Il comma 8 abroga l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le srl aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, fermo restando tale obbligo negli altri casi previsti dal c.c.

I commi 8-*bis* e 8-*ter*, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, apportano modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, consentendo a tutte le società per azioni (anche a quelle « aperte », che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio) di prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti. Viene introdotta la possibilità per gli statuti di consentire l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti, ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.

Sono conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014.

Il comma 8-*quater*, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, fissa al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale la Consob deve emanare la disciplina attuativa delle nuove norme sulla maggioranza di voto nelle società per azioni quotate.

Il comma 8-*quinquies*, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, consente alle società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi chiusi per i quali, alla data del 25 giugno 2014, non sia scaduto il termine entro cui devono essere sottoscritte le quote, di modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine di sottoscrizione delle quote per un periodo non superiore a dodici mesi, per il completamento della raccolta del patrimonio.

Il comma 7-*bis*, dell'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, semplifica le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando tale iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. La nuova disciplina non si applica alle società per azioni.

L'articolo 21 reca modifiche al regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie.

Al comma 1 si estende l'applicazione dell'imposta sostitutiva (in luogo della ritenuta del 26 per cento) agli interessi e agli altri proventi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, purché detenuti da uno o più investitori qualificati.

Ai sensi del comma 2, si precisa l'ambito di operatività dell'esenzione dalla predetta ritenuta in favore degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), specificandone le caratteristiche che danno luogo alla disapplicazione. Si

chiarisce che la ritenuta non è applicata ai proventi dei titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, esenta le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati dall'applicazione delle norme in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 21-*bis*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

L'articolo 22 reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese.

In sintesi, il comma 1 esenta da ritenuta alla fonte gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo cosiddetta « white list ».

Il comma 2 intende ampliare l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, rendendo tale regime operativo – tra l'altro – anche per le operazioni di finanziamento di durata superiore ai diciotto mesi poste in essere da società di cartolarizzazione, imprese di assicurazione ed OICR.

I commi da 3 a 6, con lo scopo di estendere le fonti di finanziamento al sistema imprenditoriale, autorizzano lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamento sia le imprese di assicurazione che le società di cartolarizzazione a specifiche condizioni di legge.

Il nuovo comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, aggiunge un nuovo articolo 150-*ter* al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, cui viene consentita l'emissione di azioni di finanziamento in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero in presenza di procedure di amministrazione straordinaria.

I commi da 5-*bis* a 5-*decies*, introdotti al Senato, sono volti a consentire alla società di gestione del risparmio (Sgr) di modificare i regolamenti dei fondi immobiliari quotati da esse gestiti per prorogare il termine di durata dei fondi stessi, nell'esclusivo interesse dei partecipanti.

Il comma 6-*bis*, introdotto durante l'esame parlamentare, modifica la disciplina in materia di cancellazione delle segnalazioni di ritardato pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private) di informazione creditizia.

In particolare, la norma precisa che il termine di dieci giorni entro il quale le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento sono integrate con la comunicazione dell'avvenuto pagamento decorre dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti. Si precisa inoltre che la richiesta del creditore al gestore della banca dati deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

In caso di ritardo di pagamento di una rata, qualora la stessa sia regolarizzata entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

Il comma 7 abroga la norma che sottoponeva ad alcune specifiche condizioni la prededucibilità dei crediti nelle procedure di concordato preventivo.

Il comma 7-*bis*, introdotto al Senato, dispone la restituzione a Poste Italiane di 535 milioni di euro nel 2014 per ottemperare alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 di annullamento della precedente decisione della Commissione europea 2009/178, la quale aveva ritenuto aiuto di Stato illegittimo la remunerazione, ritenuta eccessiva, dei conti correnti di Poste Italiane SpA

presso la Tesoreria dello Stato. Il comma 7-*ter* provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il Senato ha altresì introdotto il comma 7-*quinquies*, prevedendo che per le regioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, siano ancora sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio della certificazione previste dall'articolo 9, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008, non si applicano in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Pertanto anche tali regioni possono certificare i propri debiti trascorso il lasso di tempo sopraindicato. Tale misura appare funzionale alla possibilità per le imprese creditrici di scontare i relativi crediti presso il sistema bancario.

L'articolo 22-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, esclude dalla definizione di concorsi e operazioni a premio le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.

Si tratta dunque di una semplificazione di alcune tipologie di operazioni promozionali, in quanto l'esclusione di tali tipologie dalla disciplina dei concorsi e operazioni a premio comporta che, per le fattispecie indicate dalla disposizione, i promotori sono esonerati dagli adempimenti previsti dalla suddetta disciplina.

L'articolo 22-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene nella materia della liberalizzazione dell'iniziativa e delle attività economiche private, incidendo in modo puntuale su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

In particolare è differito al 31 dicembre 2014 il termine – scaduto a dicembre 2012 – che l'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 138/2011, prevedeva per l'emanazione

zione dei regolamenti di delegificazione che avrebbero dovuto individuare le disposizioni abrogate (e la nuova disciplina regolamentare) per effetto del contrasto con il principio di liberalizzazione, secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge esclusivamente in alcuni determinati casi (di cui all'articolo 3, comma 1 del citato decreto legge).

Contestualmente l'articolo in esame prevede, in caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei suddetti regolamenti, la diretta applicazione, a scelta dell'imprenditore, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi.

L'articolo 22-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di liberalizzazione degli esercizi commerciali, con una modifica alla disciplina che concede la possibilità alle Regioni e agli enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

Al riguardo, la disposizione in esame circoscrive la possibilità di interdizione e limitazione di attività produttive e commerciali alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 22-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, riproducono le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, che contiene misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa; a disciplinare la tempistica per l'attuazione

del cosiddetto piano ambientale e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano.

I restanti commi dell'articolo 22-*quinquies* contengono disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 2) e ad affidare al sub-commissario la responsabilità per l'attuazione del « piano ambientale », nonché a velocizzare le procedure di approvazione dei progetti (comma 3).

In sintesi, il comma 1 consente all'impresa commissariata ai sensi del decreto-legge 61/2013 (quindi all'ILVA S.p.A.), anche a prescindere dalla predisposizione dei piani « ambientale » e « industriale », di contrarre finanziamenti funzionali: a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria; o alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio.

I finanziamenti così ottenuti dall'impresa sono definiti « prededucibili » in base alla legge fallimentare (articolo 111 del R.D. 267/1942); ciò comporta che, in caso di fallimento dell'impresa, in sede di liquidazione dell'attivo e ripartizione delle somme ricavate, tali crediti saranno soddisfatti con precedenza.

Lo stesso comma 1 stabilisce che l'attestazione della citata funzionalità sia rilasciata dal Ministero dell'ambiente o dello sviluppo economico.

Il comma 2 modifica la disciplina che consente all'impresa commissariata di utilizzare le somme sottoposte a sequestro, per operare gli interventi di risanamento ambientale. La disposizione stabilisce che tali somme, eventualmente trasferite all'impresa, saranno impiegate per finanziarne l'aumento di capitale con conseguente conversione del sequestro dalle somme alle azioni o quote.

Il comma 2 infatti conferma che l'autorità giudiziaria deve, entro la fine del 2014, a richiesta del commissario straordinario, trasferire all'impresa le somme sottoposte a sequestro penale, anche in relazione a procedimenti penali diversi a carico del titolare, dei soci o degli amministratori della società; elimina la previsione che attualmente consente il trasfe-

rimento solo sul presupposto dell'impossibilità di reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale; stabilisce che le somme soggette a sequestro penale devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale; attribuisce a Equitalia Giustizia s.p.a., in quanto gestore del Fondo Unico giustizia (FUG), il compito di svolgere tutte le attività esecutive funzionali al trasferimento; prevede la conversione del sequestro penale delle somme trasferite in sequestro penale delle azioni o quote emesse. Conseguentemente, l'aumento di capitale dovrà essere intestato al FUG e, per esso, a Equitalia Giustizia s.p.a.; attribuisce all'autorità giurisdizionale competente il compito di indirizzare l'attività di Equitalia Giustizia s.p.a.

Dal punto di vista della tempistica il comma 4 introduce una norma finalizzata a disciplinare l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo all'ILVA di Taranto (nuovo comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 61/20013).

La nuova norma prevede che, per l'osservanza del piano citato, nei termini nello stesso previsti, devono essere attuate, entro il 31 luglio 2015, almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data.

La stessa norma, oltre a motivare la deroga concessa alla luce del fatto che il piano contiene un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, stabilisce che rimane comunque fermo il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) relative per la produzione di ferro ed acciaio.

In tema di monitoraggio il comma 4 prevede altresì l'obbligo, per il commissario straordinario, di presentare al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA, entro il 31 dicembre 2015, una relazione sull'osservanza delle prescrizioni del piano.

Con riferimento alla specifica questione della messa fuori produzione di impianti i commi 5 e 6 stabiliscono che devono

essere messi fuori produzione la « Batteria 11 ». In proposito viene stabilito che le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio della « Batteria 9 » e della relativa torre per lo spegnimento del *coke*, « Doccia 5 », devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016; in relazione all'altoforno 5 (AFO/5) viene stabilito che le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Con riferimento ad entrambi gli impianti citati i commi 5 e 6 in esame stabiliscono che il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di un'apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

Per quanto concerne i poteri e le responsabilità attribuiti al sub-commissario il nuovo comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 61/20103, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame, stabilisce, tra l'altro, che il sub-commissario dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal « piano ambientale », anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10.

Al sub-commissario, lo stesso comma 1-bis, affida una serie di specifici compiti:

definire, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal « piano ambientale »;

aggiornare trimestralmente il citato programma annuale, con la rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa;

disporre i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

Il successivo comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 61/20103, introdotto dal medesimo comma 3, stabilisce tra l'altro che sia il sub-commissario a proporre l'avvio, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti, del procedi-

mento che, in conferenza di servizi, deve portare all'approvazione dei progetti delle opere e dei lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dai piani « ambientale » e « industriale ».

Sul piano delle disposizioni di natura più strettamente procedimentale sempre il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 61/20103, introdotto dal comma 3 in esame, stabilisce che gli interventi previsti dal « piano ambientale »: sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

Inoltre esso introduce norme per la velocizzazione del procedimento di approvazione dei progetti degli interventi previsti dal « piano ambientale ».

Per conseguire la finalità indicata viene previsto: un termine di 20 giorni (decorrente dalla data della richiesta e prorogabile di ulteriori 20 giorni in caso di richiesta motivata) per l'espressione di pareri, visti e nulla-osta da parte delle amministrazioni o enti competenti nonché il meccanismo del silenzio-assenso.

L'articolo 22-*sexies*, introdotto al Senato, modifica l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con il quale è stata disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, al fine di parificare a quello dei titoli di Stato il trattamento fiscale dei proventi sui buoni fruttiferi postali e sugli altri titoli emessi da CDP per finanziare le amministrazioni pubbliche. Si introducono inoltre alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, al fine di equipararlo a quello delle banche.

Viene anzitutto modificato il comma 24 dell'articolo 5 citato, prevedendo che gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi con le caratteristiche autorizzate dal Direttore generale del tesoro siano assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, vale a dire i titoli di Stato e quelli equiparati.

Si prevede inoltre di sostituire il comma 25 dell'articolo 5 citato, proponendo che:

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applichino le disposizioni in materia di Ires e Irap, l'esenzione in materia imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, l'imposta sostitutiva (pari, di norma, allo 0,25 per cento del finanziamento concesso) nonché le disposizioni concernenti le altre imposte dirette e indirette previste dagli artt. 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e assimilate;

le ritenute sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi (di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) nonché l'IRES e l'IRAP dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. siano rimosse mediante versamento in Tesoreria, con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

L'articolo 23 individua le piccole e medie imprese (PMI) come beneficiarie dei risparmi sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche derivanti dalle misure contenute:

nei successivi articoli da 24 a 30 del decreto legge in esame (comma 1);

nelle disposizioni del decreto-legge 145/2013 (« destinazione Italia »), che ha previsto con il cosiddetto « spalma incentivi volontario » la facoltà di diluire in un periodo più lungo gli incentivi per le fonti rinnovabili (comma 2).

L'agevolazione per le piccole e medie imprese consiste nella riduzione delle tariffe elettriche, che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette « energivore »).

L'obiettivo del Governo è quello di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale per le PMI.

Durante l'esame al Senato l'articolo è stato integrato per assoggettare temporaneamente le unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW (con esclusione delle rinnovabili non programmabili come il fotovoltaico e l'eolico) ubicate in Sicilia al regime delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, e per disporre nel contempo la rimozione delle macrozone Sicilia e Sardegna.

Nel dettaglio, il comma 1 riguarda la destinazione dei risparmi conseguenti alla riduzione delle componenti tariffarie che gravano sulle bollette elettriche, derivanti dall'applicazione degli articoli da 24 a 30 del decreto-legge in esame.

La platea delle PMI beneficiarie viene individuata nel gruppo dei consumatori di energia elettrica (escluse le utenze residenziali e di illuminazione pubblica) connessi in media tensione; in bassa tensione, oltre un certo limite di potenza.

Per quanto concerne il limite di potenza per le imprese connesse in bassa tensione, il testo originario del decreto faceva riferimento alla « potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW ». Nel corso dell'esame al Senato la soglia è stata modificata in « potenza disponibile superiore a 16,5 kW », in seguito ad una segnalazione tecnica dell'AEEGSI.

Il comma 2 riguarda la destinazione dei risparmi conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « destinazione Italia »), ovvero il meccanismo cosiddetto « spalma-incentivi volontario » per i produttori di energia da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio. Occorre ricordare in proposito che tale meccanismo, introdotto con l'obiettivo di ridurre l'onere annuo della componente A3 della bolletta elettrica, offre ai produttori la possibilità di scegliere tra due opzioni: continuare a godere del regime incenti-

vante spettante per il periodo di diritto residuo (nel qual caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti); optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, consistente nella fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga di 7 anni del periodo di incentivazione. La riduzione dell'incentivo viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi.

Il comma 3 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di assicurare che, a regime, la riduzione della bolletta elettrica non sia cumulata con le agevolazioni di cui godono le imprese ad alta intensità energetica (articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012) e che i benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'AEEGSI deve emanare pertanto i relativi provvedimenti applicativi.

Il comma 4, introdotto durante l'esame al Senato, qualifica come « risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico » tutte le unità di produzione di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia, fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV « Sorgente-Rizziconi » tra la Sicilia e il Continente, e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare. Tali impianti, inoltre, hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima.

L'articolo 24 sottopone alcune forme di autoconsumo di energia (Reti interne di utenza; Sistemi efficienti di utenza e equiparati), che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete, al pagamento di una

quota di tali oneri in relazione all'energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta.

Per RIU, SESEU e per i SEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

Per i SEU entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete (comma 3), come nel caso precedente. Tuttavia, al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, tali quote possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico (comma 4), sulla base di alcuni criteri formulati durante l'esame al Senato, in seguito ad un'osservazione dell'AEEGSI.

Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete (comma 5).

In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Durante l'esame al Senato si è prevista la possibilità di applicare il medesimo sistema, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento (comma 6).

Sono infine fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 99/2009 e dell'articolo 10 del D.Lgs. 115/2008, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi (comma 7).

L'articolo 25 dispone che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici (GSE) relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sull'onere generale A3 in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari dell'attività del GSE, ad esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW (secondo l'integrazione apportata dal Senato). Qualora necessario, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) provvede ad eventuali compensazioni.

L'articolo 26 si compone di una prima parte volta a generare risparmi sull'incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 200 kW), e di una seconda parte introdotta al Senato che riguarda invece tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi pluriennali.

La prima parte dell'articolo (commi 1-6), per ottenere una riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, lascia ai produttori la scelta tra tre opzioni, che prevedono l'estensione di 4 anni del periodo di incentivazione con una riduzione dell'incentivo, oppure il mantenimento del periodo di erogazione ventennale con una riduzione percentuale dell'incentivo per tutto il periodo oppure solo per un primo periodo con recupero successivo.

La seconda parte della norma (commi 7-13) prevede la possibilità per i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cedere una quota fino all'80 per cento degli incentivi per le fonti rinnovabili a operatori finanziari internazionali attraverso un'asta organizzata dall'Autorità per l'energia. Alle quote di in-

centivi cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le rimodulazioni precedenti. Peraltro, tale possibilità di cessione è subordinata alla verifica da parte del ministero dell'Economia della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica.

Più nel dettaglio, la prima parte della norma prevede nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da grossi impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del D.Lgs. n. 387/2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28/2011.

In particolare, il comma 2, prevede nuove modalità di erogazione degli incentivi a carico delle tariffe elettriche riconosciuti all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

In particolare, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (G.S.E. S.p.A.) – a decorrere dal secondo semestre 2014 – eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla produzione effettiva.

Inoltre, il comma 3 rimodula le tariffe incentivanti e/o il periodo di incentivazione per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 KW secondo tre opzioni a scelta del produttore:

a) l'estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una riduzione del valore unitario dell'incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo. Le percentuali di riduzione sono indicate nell'allegato 2 al decreto-legge in esame, e per le tariffe onnicomprensive sono applicate alla sola componente incentivante;

b) il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell'incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, se-

condo percentuali definite dal MiSE con un decreto da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti operatori, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019;

c) il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia degli impianti: il 5 per cento da 200 a 500 kW, del 7 per cento da 500 a 900 e del 9 per cento oltre i 900 kW. Tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da parte dell'operatore.

In relazione alle rimodulazioni disposte, agli imprenditori fotovoltaici è concesso – ai sensi del comma 5 – di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato. Tali finanziamenti possono beneficiare sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, da Cassa depositi e prestiti SpA.

La seconda parte della norma (commi 7-13, introdotti durante l'esame al Senato) ha un campo di applicazione esteso ai beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tali soggetti possono cedere fino ad un massimo dell'80 per cento degli incentivi ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei, che subentra loro nei diritti a percepire gli incentivi. Tale possibilità viene però subordinata alla verifica da parte del MEF della compatibilità degli effetti di tale operazione sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.

L'AEEGSI ha comunque annualmente il diritto di opzione per acquisire tali diritti, a fronte della corresponsione di un determinato importo.

Entro 90 giorni la stessa Autorità dovrà emanare provvedimenti atti a stabilire le

modalità di selezione dell'acquirente, e le altre condizioni per disciplinare nel complesso questa procedura.

L'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente e l'importo versato dall'AEEGSI viene destinato dall'Autorità a riduzione della componente A3.

Secondo il comma 12, alle quote di incentivi cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le rimodulazioni di cui al comma 3.

La norma demanda infine al Governo di assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione all'articolo 26 in esame, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati (comma 11).

L'articolo 27 sopprime i rimborsi che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) corrisponde alle aziende elettriche per gli sconti da esse applicati ai dipendenti in virtù dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Infatti, i collettivi nazionali di lavoro del settore elettrico (assunti tra il 1979 e il 1996) prevedevano sconti per i dipendenti, che in parte sono caricati sulle tariffe della generalità della clientela del mercato elettrico. In particolare, la copertura del rimborso di tali oneri avviene sulla componente UC3 della tariffa elettrica, relativa agli oneri di perequazione legati alla rete.

Si ricorda che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con la Delibera n° 348 del 29 dicembre 2007, è intervenuta sul punto, ritenendo necessario « incentivare il riassorbimento degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996 (inclusi quelli in pensione e in reversibilità) ». È stato pertanto previsto un meccanismo di progressivo *décalage* degli sconti riconosciuti fino al 2019, con annullamento a partire dal 2020. In complesso, per l'intero periodo 2014-2019 la riduzione di costi riconosciuti alle imprese

di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è stimabile di poco superiore a 50 milioni di euro.

In particolare si rileva che il valore dell'onere previsto per il 2014 è pari a circa 17 milioni e che quindi l'effetto dell'articolo 27 sull'anno in corso, vista la sua decorrenza dal 1° luglio, è stimabile in circa 8 milioni di euro.

L'articolo 28 riguarda i sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, in cui operano imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione tariffaria. La norma prevede la revisione della regolazione e della remunerazione di questi sistemi elettrici, sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica, al fine di conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori (comma 1). Durante l'esame al Senato, l'articolo 28 è stato integrato di un comma 1-*bis* volto ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il sistema di integrazione tariffaria delle imprese elettriche minori, e ad introdurre un meccanismo transitorio di integrazione che preveda forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.

Si ricorda in proposito che con il decreto-legge n. 145 del 2013 (« destinazione Italia », articolo 1, comma 6-*octies*) si è puntato ad una progressiva copertura del fabbisogno di energia delle isole minori non interconnesse attraverso le fonti rinnovabili. A tal fine, con decreto del ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia, devono essere definiti gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4.

Nelle more di tale disciplina, l'articolo 28 in esame prevede che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adotti una revisione della regolazione dei citati sistemi elettrici basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di

energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 28 è stato integrato di un comma 1-*bis* che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 7 della legge n. 10 del 1991, relativo alle imprese elettriche minori e al sistema di integrazione tariffaria. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.

L'articolo 29 limita l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e, secondo l'integrazione apportata dal Senato, anche al trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. A partire dal 2015, dunque, gli altri tipi di trasporto, come ad esempio l'alta velocità e le merci, dovranno pagare l'energia elettrica secondo i costi effettivi del servizio. Per il servizio ferroviario universale e il trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero vige il divieto di traslazione sui prezzi, mentre per gli altri tipi di trasporto è stato introdotto al Senato un criterio di gradualità per tale traslazione.

In particolare, il comma 1 limita, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'applicazione del regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 730/1963) ai soli consumi di energia elettrica impiegati per il servizio universale e il trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero.

Il comma 2 contiene una norma di carattere transitorio, fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1. In tale periodo la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla

parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.

Il comma 3 vieta di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. L'Autorità di regolazione dei trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

Invece, in base alle modifiche apportate durante l'esame al Senato, tale divieto non vale per i pedaggi non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. In relazione a questi, la traslazione massima sui pedaggi non può essere superiore rispettivamente al 50 per cento, 70 per cento e 80 per cento rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno del triennio 2015-2017.

L'articolo 30 punta ad introdurre una serie di semplificazioni amministrative riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microgenerazione (secondo l'integrazione apportata dal Senato).

Per gli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, viene previsto dal 1° ottobre 2014 un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE per le attività di rispettiva competenza. Si stabiliscono inoltre modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari. Per i piccoli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici non vincolati, la norma esclude la necessità di atti amministrativi di assenso.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 30 ha subito numerose integrazioni volte a introdurre semplificazioni anche per: l'installazione di pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda, con esclusione delle pompe di calore geotermiche; la comuni-

cazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione; la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti.

Sono infine introdotte misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas.

Prima di tutto l'articolo in esame interviene integrando il D.Lgs. 28/2011, di recepimento della direttiva europea sulle fonti rinnovabili, con due nuovi articoli: l'articolo 7-*bis* (introdotto dal comma 1 dell'articolo 30 in esame) e l'articolo 8-*bis* (introdotto dal comma 2 dell'articolo 30 in esame).

Più nel dettaglio, il comma 1 prevede che, dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione (secondo l'integrazione apportata dal Senato), relativa alle attività in edilizia libera viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti di edifici non sottoposti a vincolo non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso.

Durante l'esame al Senato, sono state inserite alcune ulteriori semplificazioni amministrative di varia natura, volte ad introdurre semplificazioni anche per gli interventi di installazione di pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche nonché ad includere le installazioni di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw tra gli interventi per i quali non occorre la relazione tecnica di progetto, nell'ambito

della normativa sulla certificazione energetica degli edifici; includere i micro cogeneratori ad alto rendimento tra gli interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti quindi alla disciplina di denuncia di inizio attività.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 30 è stato ulteriormente integrato da alcune disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica.

Tali disposizioni intervengono sull'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, e in particolare prevedono:

che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti costituisca titolo anche ad attraversare i beni demaniali, e che i soggetti titolari e/o gestori di tali beni interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipino al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, debbano indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico (comma 1-*bis*);

la possibilità per il MiSE di disporre la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie per la misura di salvaguardia che sospendono i permessi di costruire sulle aree interessate dall'attraversamento di elettrodotti, durante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (comma 1-*ter*);

la possibilità di incrementare gli interventi sugli elettrodotti realizzabili mediante denuncia di inizio attività, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette (comma 1-*quater*).

Il comma 2 – attraverso l'aggiunta di un nuovo articolo 8-*bis* nel medesimo D.Lgs. n. 28 del 2011 – reca ulteriori specifiche misure di semplificazione dei regimi di autorizzazione per la produzione di biometano, da impianti nuovi o riconvertiti.

In particolare, il nuovo articolo 8-*bis* prevede, mantenendo ferme le disposizioni

tributarie in materia di accisa sul gas naturale, che, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata, di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 28.

A tali fini si utilizza:

1. la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva (come definita ai sensi del già citato decreto ministeriale 5 dicembre 2013) non superiore a 500 standard metri cubi/ora (secondo la modifica apportata dal Senato), nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso (lettera *a*) del nuovo articolo 8-*bis*);

2. l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui al punto sopra indicato (lettera *b*) del nuovo articolo 8-*bis*);

Infine, il nuovo articolo 8-*bis* interviene sulla procedura relativa all'autorizzazione unica contenuta nell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (cfr. infra, nota 1) al fine di includere gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione tra le opere per la cui realizzazione (ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse) il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

Durante l'esame al Senato, sono state altresì inserite ulteriori disposizioni sui biocarburanti finalizzate a:

stabilire che entro il 31 ottobre 2014 le regioni devono prevedere specifiche

semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano (comma 2-*bis*);

stabilire che entro il 31 ottobre 2014 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve emanare le specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (comma 2-*ter*);

includere il gas di discarica tra le modalità di produzione dei biocarburanti, incluso il biometano, che hanno un contributo doppio rispetto agli altri biocarburanti (ai fini del rispetto dell'obbligo per l'immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti) (comma 2-*quater*);

integrare il Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) per prevedere l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione (comma 2-*sexies*);

Il comma 2-*novies*, infine, proroga dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).

L'articolo 30-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone la proroga delle gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale, in particolare di un periodo compreso tra i 4 e gli 8 mesi – disciplinando altresì i termini per l'avvio (commi da 2 a 4) e stabilendo un termine (l'11 febbraio 2012) per la validità degli accordi tra gestore ed ente locale ai fini del calcolo valore dei rimborsi al gestore uscente (comma 1).

In particolare, il comma 1 fissa una data limite per la validità di eventuali accordi tra gestore ed ente locale, con riferimento al valore di rimborso dovuto al gestore uscente. Viene scelta la data di entrata in vigore del Regolamento sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio (DM 226/2011).

I commi da 2 a 4 riguardano l'avvio delle gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale, i cui termini sono prorogati per evitare sia l'intervento sostitutivo della regione nei confronti delle stazioni appaltanti che le penalizzazioni a carico degli enti locali che non rispettino i termini.

Il comma 3 esclude da tali proroghe gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 4 precisa che il prelievo del 20 per cento delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante (previsti dal DM 226/2011), si applica solo al superamento dei nuovi termini prorogati dall'articolo in esame.

L'articolo 30-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 5/2012, prevede che i progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale; essi rientrano nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse. Il Comitato interministeriale appositamente istituito è chiamato a nominare un Commissario *ad acta* qualora i procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti.

L'articolo 30-quater, introdotto durante l'esame al Senato, include i consumatori del servizio idrico integrato tra coloro che possono beneficiare dei progetti finanziati con il fondo in cui confluiscono le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

L'articolo 30-quinquies, introdotto durante l'esame al Senato, esclude gli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all'interno di una Regione permette ai residenti di beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti (cosiddetto « bonus idrocarburi »), finanziata tramite l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 30-sexies, introdotto durante l'esame al Senato, riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile.

La norma modifica la tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007), sostituendo il numero 6), riguardante l'entità della tariffa di incentivazione di biogas e biomasse.

La modifica mira ad includere tra i prodotti che godono dell'incentivazione i bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria, rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea in attuazione della direttiva europea sulle fonti rinnovabili (Direttiva RED 2009/28/CE) in conformità al Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi così come previsto dal Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi (decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012).

Si segnala che durante l'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 31 che demandava al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari (reintrodu-

cendo, in sostanza, la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale).

L'articolo 32 reca disposizioni volte a rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese, consentendo che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato possa operare in favore della società Sace S.p.A. relativamente ad operazioni da essa effettuate nei settori strategici ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse possano costituire, in termini di livelli occupazionali o di fatturato, un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, ma che siano in grado di determinare, in capo a Sace medesima, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.

Tali disposizioni vengono, a tal fine, inserite quali commi aggiuntivi all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (commi 9-bis e 9-ter), che ha recato la trasformazione della Sace in Società per azioni, che sono destinati – secondo quanto esposto nella relazione illustrativa – a garantire la continuità dell'azione di Sace anche in relazione ad operazioni che determinano elevati rischi di concentrazione e, dall'altro, quella di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. rispetto ad attività che, riguardando rischi non di mercato, hanno una evidente funzione pubblica.

In particolare, il comma 9-bis, introdotto dal comma 1 in esame all'articolo 6 del decreto-legge 269/2003, prevede – ai fini della concessione delle garanzie dello Stato in favore di Sace S.p.A. per rischi non di mercato rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale, l'istituzione di un Fondo dotato, inizialmente, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a copertura delle garanzie dello Stato concesse in favore di Sace S.p.A. Tali risorse iniziali sono acquisite a valere sull'apposito Fondo di 1 miliardo di euro – recentemente istituito con il decreto-legge n. 66 del 2014 – finalizzato ad

integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, in particolare per favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

La garanzia non opera sull'intera operazione ma soltanto a copertura di eventuali perdite eccedenti le soglie (cosiddette soglie di attivazione e di disattivazione) e fino a un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia.

Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) – da esprimere entro 15 giorni dalla richiesta – con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato.

La definizione dell'ambito di applicazione della presente disposizione è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Nel corso dell'esame al Senato i termini per l'emanazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica sono stati fissati, dal comma 1-bis, in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (in luogo dei trenta giorni rispetto all'entrata in vigore del decreto, come inizialmente previsto).

Il successivo comma 9-ter prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con Sace S.p.A. uno schema di convenzione al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato e, in particolare, il funzionamento della garanzia di cui al comma precedente, legata ad operazioni riguardanti settori strategici.

Nel corso dell'esame al Senato il termine per la stipula del suddetto schema di convenzione è stato fissato, dal comma 1-ter, in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del de-

creto-legge in esame (in luogo dei quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della disposizione medesima, come inizialmente previsto).

Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La convenzione in questione è previsto che abbia una durata di dieci anni.

Il comma 2, come modificato dal Senato, dispone che lo schema di convenzione previsto dal nuovo comma 9-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269/2003, introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame, sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (in luogo dei sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, come inizialmente previsto).

L'articolo 32-bis limita, al comma 1, l'esenzione IVA attualmente prevista per le prestazioni del servizio postale universale nonché per le cessioni di beni a queste accessorie effettuate da Poste italiane Spa, escludendo quelle prestazioni che, pur rientrando nel servizio postale universale, siano state, nelle loro condizioni, negoziate individualmente. In base al comma 2, sono fatti salvi i comportamenti posti in essere da Poste italiane fino all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 33 interviene su alcune tipologie di controllo della Corte dei conti (sia di tipo preventivo, sia di tipo successivo) con l'obiettivo di semplificare le modalità di esecuzione e, in alcuni, casi, di ridurre il numero di atti ad essi sottoposti.

Il comma 1 interviene sulla disciplina dei controlli esterni sugli enti locali rendendo annuale (anziché semestrale) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti quale verifica del funzionamento dei controlli interni onde

siano rispettati le regole contabili e l'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo (in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia) di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni.

Il comma 2 apporta alcune modifiche ai controlli della Corte dei conti sulle regioni introdotti dal decreto-legge 174/2012:

Il comma 4 amplia il novero dei comuni sottratti dal controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti i consuntivi dei partiti politici relativi alle spese elettorali nelle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale innalzando la soglia demografica dei comuni esentati da 15.000 a 30.000 abitanti.

L'articolo 33-bis, aggiunto durante l'esame parlamentare al Senato, è volto ad estendere alle società di ingegneria previste dal Codice degli appalti e costituite in forma di società di capitali, la disciplina delle società tra professionisti introdotta dal c.d. decreto Bersani (decreto-legge n. 223/2006).

Il provvedimento novella il decreto-legge n. 223 del 2006 omettendo ogni riferimento alla legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) che ben più recentemente ha rivisto la disciplina delle società tra professionisti, la cui evoluzione è importante per comprendere la disposizione in commento.

Rispetto a questo quadro normativo, l'articolo 33-bis del decreto-legge, al comma 1, novella il cosiddetto decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 2006) nella parte in cui liberalizza le società tra professionisti che siano costituite in forma di società di persone o associazione tra professionisti.

La disposizione approvata dal Senato estende questa liberalizzazione anche alle società di ingegneria previste dall'articolo 90, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), che – diverse dalle società di professionisti costituite in forma di società di persone (articolo 90,

comma 2, lettera a) – sono costituite in forma di società di capitali o di società cooperative e sono comunque competenti per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori pubblici.

Il provvedimento riconduce dunque alle società tra professionisti e alla liberalizzazione del 2006 le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali, consentendo dunque l'applicazione anche a queste società tra professionisti di una disciplina sino al 2012 (cioè fino alla legge 183/2011, che ha aperto alle società di capitali) a loro preclusa.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 33-*bis* fa salvi tutti i contratti stipulati dalle società di professionisti cui fa riferimento il DL Bersani, e dunque anche i contratti stipulati dalle suddette società di ingegneria, a decorrere dall'11 agosto 1997. Si tratta della data di entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, che ha abrogato il divieto per i professionisti di ricorrere alla forma societaria per fornire i propri servizi.

Il comma 1 dell'articolo 34 abroga a decorre dal 1 gennaio 2015 una serie di disposizioni concernenti la determinazione di alcune tariffe energetiche.

Si tratta dell'abrogazione:

del comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione della Rete interna di utenza si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione;

del primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che pone a capo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la potestà di emanare atti regolatori affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione;

dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio

2012, recante norme per la gestione del sistema di incentivazione da fonte fotovoltaica;

dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, recante norme per la gestione del sistema di incentivazione da fonte rinnovabile non fotovoltaica;

del secondo periodo del comma 5-*sexies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 secondo cui gli oneri gestionali degli incentivi in materia di biocarburanti sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, recante oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

dell'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività connesse all'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), che siano lavoratori autonomi, all'ufficio provinciale del lavoro ai fini del riconoscimento dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono

astenuti dal lavoro per le operazioni di soccorso alpino e speleologico o per le relative esercitazioni, nonché per il giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

Il comma 2, infine, contiene una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato per gli articoli da 23 a 30 stabilendo al contempo che le Amministrazioni interessate provvedono ad eventuali nuovi o maggiori oneri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Patrizia TERZONI (M5S) stigmatizza il carattere eterogeneo del provvedimento d'urgenza in esame, sul quale peraltro non è stato consentito al Senato alcun confronto e analogamente intende farsi alla Camera. Esprime infine perplessità sull'inserimento nel decreto legge delle disposizioni concernenti l'Ilva.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se sia possibile avere dalla presidenza alcuni chiarimenti sul piano strettamente procedurale. In particolare vorrebbe sapere se la Commissione Bilancio, competente in sede consultiva sul provvedimento in esame, avrà modo di esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite ovvero se, dati i tempi estremamente ristretti, dovrà esprimere il proprio parere direttamente in Assemblea.

Al riguardo ritiene infatti che il parere della Commissione Bilancio sia assai rilevante in relazione ad alcune proposte emendative introdotte al Senato (ad esempio il nuovo articolo 26).

Sottolinea altresì come sussistano notevoli profili di criticità circa l'ammissibilità di alcune norme introdotte durante l'esame al Senato; esprime in proposito molti dubbi circa l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo introdotto in materia di *condhotel* nonché sulle disposizioni del recente decreto-legge sull'Ilva inserite nel corpo del provvedimento in esame.

Ritiene infatti che sui criteri di ammissibilità degli emendamenti debbano esserci regole condivise nei due rami del Parlamento al fine di evitare disparità di trattamento procedurale di medesime fattispecie.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime condivisione sulle osservazioni svolte dai colleghi, in particolare relativamente alla eterogeneità del provvedimento in esame e ai criteri di ammissibilità seguiti nell'altro ramo del Parlamento; per quanto concerne il parere della V Commissione, fa presente che sarà cura delle presidenze cercare di acquisirlo già nel corso dell'esame in Commissione, ma si dovrà ovviamente tenere conto degli impegni della Commissione bilancio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.15 e dalle 20 alle 20.25.

ALLEGATO

7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Le Commissioni riunite VIII e X,
premessi che:

L'attività di esplorazione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare o in terraferma ha un rilevante valore economico e contribuisce all'approvvigionamento di combustibili fossili ma comporta per sua natura operazioni invasive e potenziali rischi non eliminabili per l'ambiente e per la salute così come l'aumento di emissioni climalteranti;

di particolare delicatezza sono le operazioni che si svolgono nel bacino del Mar Mediterraneo, un mare piccolo e semichiuso, vulnerabile nel suo complesso agli effetti che attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi possono produrre in qualunque punto del Mediterraneo; è perciò di assoluta importanza la definizione e l'adozione di regole comuni in questa per tutti i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo come previsto dalla direttiva europea 2013/30/UE e dalle norme incluse nella convenzione di Barcellona;

è altresì di particolare delicatezza ogni attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi che si progetti nelle aree di particolare pregio paesaggistico e naturalistico e soggette a rilevante rischio sismico e vulcanico o in aree con vocazioni economiche e produttive che possono essere danneggiate da eventuali attività estrattive come è il caso del turismo, della pesca e dell'agricoltura;

L'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha novellato la normativa relativa alle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in particolare il regime autorizzatorio connesso alle medesime attività. In particolare, il comma 1 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha sostituito l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come già modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010;

in base alla precedente normativa era vietato cercare ed estrarre gas o pe-

trolio all'interno di aree marine o costiere protette a qualsiasi titolo sulla base di norme nazionali e internazionali. Detto divieto era poi esteso per ulteriori 12 miglia all'esterno di tali aree. Eccezione alla proibizione di cui sopra era prevista per il petrolio, per il quale, lungo tutta la fascia marina della penisola italiana, il divieto di ricerca e coltivazione era limitato entro cinque miglia dalla costa. Tale divieto comprendeva non solo le attività di ricerca e coltivazione già in atto, ma anche i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, mentre venivano fatti salvi i titoli già rilasciati alla medesima data;

il nuovo articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, fissa un'unica e più rigida fascia per l'estrazione dell'olio e del gas, pari ad un'estensione di dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane immutato il divieto con riferimento alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette sulla base di norme nazionali, comunitarie e internazionali (in tal modo aggiungendosi per legge anche i sic e le zps marine e costiere di promanazione comunitaria);

la nuova disciplina nasce quindi con l'evidente intento di perseguire una maggiore tutela ambientale in tema di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare, anche mediante un aumento sia pur contenuto delle relative royalty che restano, comunque, ancora esigue. Da questo buon proposito si genera tuttavia un effetto controproducente: infatti, il nuovo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, stabilisce che il divieto di ricerca ed estrazione entro i limiti territoriali fissati, faccia salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo n. 128 del 2010. Così disponendo, esso fa salvi in modo retroattivo i procedimenti autorizzatori già in corso prima del 26 agosto 2010;

con l'introduzione dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, viene inoltre confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tuttavia, sono fatte salve, rispetto al regime di sottoposizione alla VIA, le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si tratta delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati. Anche in questo caso, le modifiche proposte avranno inevitabili conseguenze sull'ambiente marino, sfuggendo ad ogni preventiva verifica di natura ambientale;

l'estrazione di petrolio è un processo altamente inquinante. Per raggiungere il giacimento le trivelle utilizzano sostanze chimiche dette «fanghi e fluidi perforanti» necessari per eliminare gli strati rocciosi, controllare la pressione, lubrificare e raffreddare lo scalpello delle trivelle e consolidare il foro di perforazione. In particolar modo nei pozzi petroliferi off-shore si usano dei fanghi del tipo SBM (*Synthetic based mud*) costituito da oli sintetici con un certo grado di tossicità. Tali fluidi sono difficili e costosi da smaltire ed hanno la capacità di contaminare acque e terreni. I fanghi devono essere smaltiti con particolari procedure. Generalmente il controllo per le trivella-

zioni sulla terraferma costringe allo smaltimento. In mare, invece, la prassi ordinaria è quella di rigettarli nelle acque;

secondo gli studi effettuati il petrolio presente nei nostri fondali oltre ad essere esiguo è anche ricco di impurità, e di difficile estrazione. Il petrolio estratto nell'Adriatico si presenta dunque come una fanghiglia corrosiva, melmosa e densa che necessita di una lunga lavorazione per l'utilizzo di destinazione, a processo che inizia già sulle piattaforme marine;

nonostante il prodotto estratto nei mari italiani sia poco e di scarsa qualità, le compagnie petrolifere trovano molto vantaggiose le condizioni fiscali offerte in Italia per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi: le prime 50 mila tonnellate di olio prodotte annualmente in mare, così come i e i primi 80 milioni di metri cubi di gas, sono esenti dal pagamento di aliquote allo Stato, mentre le royalties sulla produzione sono del 7 per cento per il petrolio e del 10 per cento per il gas;

è noto come la maggior parte degli sversamenti di idrocarburi in mare, circa l'80 per cento, sia dovuto allo svolgimento di attività di routine di manutenzione degli impianti, di estrazione e trasporto degli idrocarburi. Una piattaforma in mare nell'arco della sua vita rilascia mediamente 90.000 tonnellate di sostanze inquinanti; il Mediterraneo ha una densità di catrame pelagico di 38 milligrammi per metro quadro, una percentuale altissima ormai assolutamente insostenibile. Anche gli incidenti sulle piattaforme non sono rari;

i permessi di ricerca di idrocarburi interessano zone costiere di particolare rilevanza naturale, ambientale e paesaggistica la cui tutela verrebbe irrimediabilmente compromessa come la costa teatina, il canale di Sicilia e le isole Tremiti. In Sardegna il « Progetto Eleonora », che prevede trivellazioni per la ricerca di gas naturale ad Arborea, rischia di compromettere il delicato ecosistema dello stagno S'Ena Arrubia, sito di interesse comuni-

tario, tutelato anche per la presenza di uccelli palustri come aironi e fenicotteri rosa;

si è recentemente svolta, a Venezia, la « Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche » dove si è discusso di salvaguardia delle coste delle regioni del mare Mediterraneo dall'estrazione di idrocarburi in mare. Al termine dei lavori le regioni promotrici dell'iniziativa hanno votato un ordine del giorno che invita tra l'altro il Parlamento italiano a sostenere la ratifica da parte dell'Unione europea del protocollo offshore che impone una serie di condizioni da soddisfare prima che sia consentito l'avvio delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, e a promuovere con gli stessi Paesi dell'Unione europea, ma anche altri Paesi che si affacciano su Adriatico e Ionio una cooperazione inter-istituzionale che porti, in breve tempo, a firmare un protocollo di intesa per una regolamentazione comune delle attività estrattive e di esplorazione degli idrocarburi;

le attività di prospezione e di coltivazioni di idrocarburi presentano elementi di impatto potenziale negativo sull'ambiente tale da richiedere nella concessione dei titoli autorizzativi il coinvolgimento del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in relazione a specifiche criticità ambientali quali la presenza di falde acquifere e di rilevanti fragilità geologiche dei territori e quello degli enti locali dei territori interessati, così come la massima partecipazione dei cittadini e delle comunità coinvolte con le opportune forme di pubblicità,

impegna il Governo:

a definire regole comuni per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo a partire dal recepimento della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e dal la ratifica del Protocollo Offshore incluso nella Convenzione di Barcellona;

a promuovere durante il semestre di Presidenza Italiana del Consiglio del-

l'Unione Europea tutte le iniziative necessarie per definire a livello europeo e dell'intero bacino del Mar Mediterraneo una disciplina comune delle attività estrattive e di esplorazione in mare anche con una apposita conferenza dei Paesi rivieraschi, sul modello della citata « Conferenza internazionale delle regioni adriatiche e ioniche », per definire una regolamentazione comune delle attività di sfruttamento degli idrocarburi all'interno del bacino del Mediterraneo;

a riconsiderare la disciplina recata dall'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – come modificato dall'articolo 35 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 – nella parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi nel rispetto delle finalità del decreto legislativo 128/2010 e dei commi 11 e 13 dell'articolo 6 e del comma 2 dell'articolo 9 della legge 9/1991, nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;

a valutare le linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale, e non le linee di costa come attualmente previsto, ai fini del divieto entro le 12 miglia delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;

a non mettere a rischio e a non pregiudicare, neanche potenzialmente, lo stato delle aree di reperimento di parchi costieri e marini e di aree marine pro-

tette così come definite dall'articolo 31 della legge 979/82, n. 979 e dagli artt. 34 e 36 della legge 394/91, impedendo, con gli opportuni provvedimenti normativi, l'avvio di nuovi impianti e attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare o sulla terraferma fino alla adozione della perimetrazione definitiva; nelle more il ministro dell'ambiente adotta gli opportuni indirizzi relativamente alla Via perché vengano adottate le massime cautele nelle valutazioni di impatto ambientale finalizzate a minimizzare o evitare ogni compromissione dello stato dei luoghi destinati ad area protetta nonché le necessarie garanzie affinché una volta terminate le attività di trivellazione venga integralmente ripristinato lo stato dei luoghi adottando a riferimento le soluzioni previste dalla direttiva sul danno ambientale;

a prevedere il blocco delle attività in corso e del rilascio di future autorizzazioni nelle zone di elevato rischio sismico, vulcanico, di subsidenza e nelle zone di ripopolamento ittico così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR;

ad affiancare alle procedure di valutazione di impatto ambientale una accurata analisi dei costi e benefici in relazione alle future eventuali attività esplorative e di coltivazione da autorizzare in zone di pregio turistico ed economico, con particolare riguardo agli eventuali impatti negativi che tali attività possono avere sull'economia dei territori coinvolti nei diversi settori produttivi;

ad adottare le necessarie iniziative volte a una revisione del sistema delle autorizzazioni per le trivellazioni prevedendo il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche redigendo apposite griglie di valutazione in grado di recepire in modo oggettivo specifici punti di criticità quali ad esempio la presenza di falde acquifere o elevati rischi sismici e rilevanti fragilità geologiche dei territori interessati dalle

ipotesi di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi, supportate dal contributo delle analisi di ISPRA, INGV e CNR, così come il coinvolgimento degli enti locali e una maggiore trasparenza e pubblicizzazione dei risultati;

ad incrementare per le nuove concessioni di coltivazione le aliquote delle *royalty* fino al 50 per cento rispetto a quelle attualmente vigenti in funzione della produttività degli impianti di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in mare o in terraferma, destinando una quota maggiore ai territori interessati dalle attività estrattive da finalizzare in via esclusiva a misure di carattere ambientale a titolo di compensazione per gli interventi da realizzare mutuando schemi quali quello dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche normative, affinché i titolari di concessioni per ricerca ed estrazione di idrocarburi garantiscano gli adeguati piani di emergenza e le risorse economiche per la copertura degli interventi immediati di sicurezza, disinquinamento e bonifica in caso di incidente, anche attraverso il deposito di adeguate cauzioni oltre ad assicurare che le imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di decommissioning delle piattaforme da avviare a dismissione;

a verificare la sussistenza dei requisiti economici e tecnici delle società titolari di permessi di ricerca in modo da garantire efficienza tecnica, sicurezza e pieno rispetto di tutte le prescrizioni e dei vincoli stabiliti dalle autorità competenti: non solo degli obblighi — stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico — per la gestione degli impianti e la sicurezza mineraria — ma anche, in particolare, dei vincoli disposti da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dagli enti locali per gli aspetti di compatibilità ambientale nella realizzazione e gestione di impianti e pozzi, tenuto conto delle tecniche e delle conoscenze più avanzate per il « buon governo » dei giacimenti;

a prevedere che nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sia garantito che, durante la fase di rilascio delle autorizzazioni, si proceda ad una scrupolosa verifica del possesso, da parte delle società richiedenti, dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari tali da garantire la disponibilità di risorse fisiche, umane e finanziarie sufficienti per prevenire gli incidenti gravi legati alle attività in mare nel settore degli idrocarburi, lo svolgimento costante di tali attività in modo sicuro, la copertura integrale dei costi derivanti dal verificarsi di un incidente grave, a partire da quelli conseguenti ai danni provocati dall'inquinamento all'ambiente marino e delle economie costiere, l'individuazione certa, fin dal rilascio dell'autorizzazione, dei responsabili del risarcimento dovuto in caso di incidente grave;

a prevedere che nella fase di recepimento della direttiva 2013/30/UE sia adeguatamente garantito, in attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, il diritto di partecipazione dei cittadini alle attività amministrative in materia di attività in mare nel settore degli idrocarburi, al fine di contribuire a tutelare il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone garantendo quindi con le forme opportune il massimo grado di pubblicità delle attività progettate, in corso di realizzazione e di svolgimento;

ad assicurare l'indipendenza della futura autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, separando quindi le funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza in mare da quelle relative allo sfruttamento economico delle risorse naturali, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi demandati rispettivamente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come prescritto dalla direttiva

europea, estendendo la partecipazione all'autorità di controllo in materia di sicurezza agli enti locali, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei Beni Culturali, al Ministero dei Trasporti nonché alla Presidenza del Consiglio per quanto di specifica competenza;

ad assumere ogni iniziativa, anche normativa, volta a prevedere il divieto della tecnica della fratturazione idraulica, dando così seguito alla Risoluzione 8-00012 approvata il 18 settembre 2013 dalla Commissione VIII della Camera, che ha impegnato il Governo a escludere proprio l'utilizzo della fratturazione idraulica nel territorio italiano;

a prevedere in maniera chiara ed univoca che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare a VIA sia acquisito e vagliato nell'ambito dello stesso procedimento di VIA al fine di assicurare

la previsione e la conseguente valutazione del parere degli enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari;

a far adottare agli impianti autorizzati o in fase di autorizzazione quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE in termini di emissioni industriali per il quale lo stato può avviare e imporre le clausole di salvaguardia;

ad assumere iniziative per prevedere che gli impianti di ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi siano sottoposti a controllo annuale da parte della autorità competenti con i costi di verifica a carico delle società concessionarie;

ad adottare ogni provvedimento anche di natura strategica per promuovere ulteriormente lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica in modo da accelerare in modo significativo la progressiva emancipazione dalle fonti fossili.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Emendamenti C. 559-A Bolognesi (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 45

COMITATO DEI NOVE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Emendamenti C. 2486-A Governo 46

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) . 46

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 55

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 56

SEDE REFERENTE:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-A Governo (*Esame e conclusione*) 50

ALLEGATO 3 (*Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti*) 57

ERRATA CORRIGE 53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.

Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.

Emendamenti C. 559-A Bolognesi.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.05.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 luglio 2014.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Emendamenti C. 2486-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.15, dalle 15.40 alle 16 e dalle 17.45 alle 18.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014 — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e conclusione — Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento, il cui termine è scaduto alle ore 10 di oggi.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, fa presente, relativamente al disegno di legge recante il rendiconto per il 2013 (C. 2541), che con la legge di assestamento 2013 (legge n. 117 del 2013) e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza e le autorizzazioni di cassa sono aumentate rispettivamente di 8.078,8 e di 9.133,9 milioni di euro.

Il conto consuntivo del Ministero dell'interno per il 2013 reca, quindi, stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 26.218,5 milioni, con una diminuzione di circa 1.524,2 milioni (-5,5 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2012 (27.742,7 milioni). Il decremento ha riguardato le spese correnti, che sono diminuite passando da 25.759,6 milioni nel 2012 a 25.310,4 milioni nel 2013. Anche le spese in conto capitale subiscono un decremento, passando da 1.862,6 milioni a 783,2 milioni.

L'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato è stata nel 2013 del 4,4 per cento. A fronte dei citati stanziamenti definitivi di competenza pari a 26.218,5 milioni, e a residui definitivi pari a 2.594,5 milioni (e quindi ad un importo della massa spendibile — risultante dalla somma degli stanziamenti di competenza più i residui — pari a 28.813 milioni), il dato definitivo relativo alle autorizzazioni di cassa è di 27.370,1 milioni (+9.133,9 milioni rispetto alle previsioni iniziali di cassa, di cui 8.487,3 milioni di parte corrente e 631,6 milioni in conto capitale).

Per quanto riguarda il coefficiente di realizzazione, cioè il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, segnala che esso è pari a circa il 95 per cento, in diminuzione rispetto al 2012. Il dato risulta dunque in controtendenza rispetto all'aumento del coefficiente riscontrato negli esercizi precedenti.

I pagamenti eseguiti in totale nel 2013 sono stati pari a 23.970,9 milioni di euro, con un coefficiente di utilizzo della massa spendibile pari all'83,2 per cento (90,3 per cento era quello del 2012).

Nel complesso i pagamenti rappresentano l'87,6 per cento delle autorizzazioni di cassa. Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2013 erano pari a 1.883,9 milioni, al 31 dicembre 2013 ammontano a 4.361,3 milioni, di cui 3.603,3 milioni riguardanti le spese correnti e 721,4 milioni le spese in conto capitale. Si registra, quindi, un aumento dei residui finali totali di 1.766,9 milioni pari a circa il 68 per cento.

Essi sono costituiti per 3.675,5 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 685,8 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti.

Per un'analisi approfondita delle finalizzazioni per Missioni e Programmi nonché, più in generale, per una globale verifica della gestione del bilancio 2013 del Ministero dell'interno, rinvia alla Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

In particolare, nell'analisi del bilancio del Ministero, la Corte ha messo in rilievo l'inutilizzazione pressoché totale dei Fondi da ripartire, per risorse complessive pari a circa 206 milioni di euro. La maggior parte di tali risorse sono costituite dallo stanziamento di 190 milioni di euro per l'anno 2013, disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 120 del 2013 (convertito dalla legge n. 137 del 2013), al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, per il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo (cap. 3009).

In base alla norma istitutiva, la ripartizione del Fondo deve essere effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti

all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa.

Le risorse del capitolo non risultano impegnate nell'anno 2013. D'altra parte, trattandosi di somme iscritte in bilancio in forza di una legge entrata in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno, il disegno di legge di assestamento per il 2014 (C. 2542) prevede la riassegnazione delle risorse al medesimo Fondo (in conto residui).

Si valuti in proposito l'opportunità di chiedere un chiarimento circa le cause che hanno determinato fino a questo momento il mancato utilizzo delle risorse stanziata per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.

Per quanto concerne il rapporto tra gli obiettivi strategici posti a base della programmazione dell'attività del Ministero e gli esiti dell'azione amministrativa, la relazione della Corte sul rendiconto sottolinea, in particolare, la mancata realizzazione degli obiettivi concernenti: la riforma della rete delle prefetture e l'integrazione delle iniziative finalizzate a garantire l'integrità e la trasparenza dell'azione amministrativa nell'ottica del miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici.

Con il disegno di legge di assestamento si correggono le previsioni già contenute nella legge di bilancio. Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1° gennaio 2013 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2013.

Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli ambiti di interesse

della I Commissione pone, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nel quadro di questa missione, rileva la spesa per gli organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, che corrisponde all'unità previsionale di base (u.p.b.) 21.1, sul quale non si registra alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio.

Per quanto riguarda la spesa per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale, compresa nel programma 1.2 e riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del C.N.E.L. e del C.S.M. l'unica significativa variazione proposta dal provvedimento in esame è relativa all'u.p.b. 21.2. ed è costituita dalla diminuzione dei residui per una cifra pari a 6,2 milioni di euro, che riguarda in particolare il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei T.A.R. (cap. 2170), nonché il funzionamento della Corte dei Conti (cap. 2160).

Le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono oggetto del programma 1.3. Al riguardo, il disegno di legge di assestamento aumenta le previsioni iniziali di competenza, pari a 478,2 milioni di euro, di complessivi 6,1 milioni. Tale variazione corrisponde ad un aumento di: 5 milioni delle somme da trasferire alla Presidenza per provvedere al pagamento del contenzioso comunitario relativo alle borse di studio dei medici specializzandi; 350 mila euro per esigenze connesse al funzionamento dell'Agenzia per la coesione territoriale; 769 mila euro per esigenze connesse al pagamento del TFR del personale del soppresso Ente italiano montagna le cui funzioni sono state trasferite alla Presidenza.

Inoltre, nell'ambito dell'unica u.p.b. espressamente riferita alla Presidenza del Consiglio (u.p.b. 21.3), è avanzata la proposta di riduzione dei residui pari complessivamente a 57,3 milioni di euro (in gran parte relativa al Fondo per il funzionamento della Presidenza – cap. 2115

e al Fondo occorrente per il funzionamento del Servizio civile nazionale – cap. 2185) e di aumento in termini di cassa per 4,8 milioni di euro. Come anticipato, gli stanziamenti destinati al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri non si limitano alle risorse accantonate nel capitolo 2115 dello stato di previsione del MEF, ma sono ripartiti tra diversi capitoli in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

Tra questi segnala, in particolare: le somme da corrispondere alla Presidenza per le finalità del programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (24.8), per i quali si registra, nelle previsioni assestate, un aumento dei residui, pari a 20 milioni di euro; gli interventi per il programma 8.5 (Protezione civile), per i quali si registra, nelle previsioni assestate, una diminuzione dei residui di 316,1 milioni.

Segnala, infine, le seguenti proposte di variazione di stanziamenti di interesse della I Commissione: per le previsioni iniziali di competenza del Programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), pari a 1.148,4 milioni, è proposta una riduzione pari a 40,1 milioni, dipendente dall'andamento delle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi 2011; lo stanziamento per i Servizi di informazione per la sicurezza (Programma Sicurezza democratica 7.4 – cap. 1670) è allocato in una apposita u.p.b. (5.2) ed è pari, nelle previsioni assestate, di competenza e di cassa, a 605,4 milioni di euro, per effetto di un incremento pari a 3,5 milioni derivante da atti amministrativi già intervenuti e a 332 mila euro, come proposto dal disegno di legge di assestamento.

Lo stesso prevede un aumento dei residui pari a 4,9 milioni di euro; nell'ambito del Programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), le previsioni iniziali del cap. 1680 relativo alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica sono aumentate, in termini di residui, di complessivi 33 milioni di euro; all'interno dello stesso programma non si registrano variazioni per le

previsioni relative alle spese di funzionamento della Scuola nazionale della amministrazione (cap. 5217 e 5218) e dell'Autorità nazionale anticorruzione (cap. 2116).

Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) per l'anno finanziario 2014, approvato con la legge di bilancio (legge n. 148 del 2013), esso reca previsioni di competenza per complessivi 20.236,9 milioni di euro, di cui 19.570,9 milioni per la parte corrente, 592,2 milioni per la parte in conto capitale e 73,9 milioni per il rimborso passività finanziarie.

Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 20.354 milioni di euro, di cui 19.652,3 milioni di parte corrente, 627,9 milioni in conto capitale e 73,9 per il rimborso passività finanziarie.

La consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 2014 è valutata in 1.797,7 milioni di euro di cui 1.254,9 milioni per la parte corrente, 524,3 milioni per il conto capitale e 18,6 per il rimborso di passività finanziarie. Conseguentemente la massa spendibile (competenza + residui) risulta pari 22.034,6 milioni di euro; il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) risulta circa del 92,4 per cento.

Tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2014, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento.

Quanto alle variazioni introdotte per atto amministrativo, segnala che quelle già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 902,1 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 1.194,6 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.

Relativamente alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, esso propone, per lo stato di previsione del

Ministero dell'interno, un aumento di 358,5 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 354,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.

Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il bilancio 2014 del Ministero dell'interno risultano pari a 21.064,3 milioni di euro, di cui 20.311,4 di parte corrente, 679 milioni in conto capitale e 73,9 milioni di rimborso passività (+827,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali). Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 23.112,2 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 22.047,9 e 990,4 milioni di euro (+ 2.758,2 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). Inoltre, con il disegno di legge di assestamento è proposto un aumento dei residui pari complessivamente a 2.576,5 milioni di euro. Le variazioni trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1 gennaio 2014 a quelli risultanti dal rendiconto 2013. Le previsioni assestate 2014 risultano pertanto pari a 4.374,4 milioni di euro ripartiti tra parte corrente, conto capitale e rimborso passività in ragione, rispettivamente, di 3.616,4 milioni, 721,4 milioni e 36,6 milioni di euro. Alla luce delle variazioni proposte, la massa spendibile assomma a 25.438,7 milioni di euro con una variazione in negativo del coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) che scende al 90,8 per cento dopo l'assestamento rispetto al 92,4 per cento, risultante dalle previsioni al 1° gennaio 2014. Le limitate variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame rilevano lievemente sull'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato, che risulta pari al 3,5 per cento a fronte del 3,4 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2014.

Formula, quindi, una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge re-

cante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Renato Balduzzi relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Renato Balduzzi relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 21.55.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486-A Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che nella seduta odierna l'Assemblea ha deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione, affinché esamini le proposte emendative predisposte dalla Commissione e i relativi subemendamenti (*vedi allegato 3*), il parere con condizioni espresso nel frattempo dalla V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e affinché apporti alcune modifiche alle disposizioni di coordinamento del testo approvate nella seduta della I Commissione del 25 luglio scorso, con riferimento agli articoli 23 e 23-*quinquies* del decreto-legge.

Avverte che il relatore ha ritirato il proprio emendamento 1.500.

Comunica altresì che il relatore ha presentato alcuni emendamenti, al fine di recepire le predette condizioni espresse dalla V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione), volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (*vedi allegato 3*). Invita, quindi, il relatore e il Governo ad esprimere i rispettivi pareri su queste ultime proposte emendative.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone di procedere all'accantonamento del suo emendamento 1.501, come riformulato al fine di recepire una delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio, per lo svolgimento di un ulteriore approfondimento.

La Commissione acconsente.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1-*bis*.500, 1-*ter*.500, 3.501, 3.502, 3.503, 3.504, 3.505, 4.500, 4.501, 4.502, 12.500, 12.501, 13-*bis*.500, 16.500, 18.500, 21-*bis*.500, 23-*quater*.500, 24.500, 25.500, 27.500, 38.500, 50.501, 50-*bis*.500 e 53.500, nonché del subemendamento 0.9.500.50, volti a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere favorevole sugli emenda-

menti del relatore 1-bis.500, 1-ter.500, 3.501, 3.502, 3.503, 3.504, 3.505, 4.500, 4.501, 4.502, 12.500, 12.501, 13-bis.500, 16.500, 18.500, 21-bis.500, 23-quater.500, 24.500, 25.500, 27.500, 38.500, 50.501, 50-bis.500 e 53.500, nonché del subemendamento 0.9.500.50, volti a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1-bis.500, 1-ter.500 e 3.501 del relatore (*vedi allegato 3*).

Andrea GIORGIS (PD) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.502 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.502 e 3.503 del relatore (*vedi allegato 3*).

Andrea GIORGIS (PD) esprime dubbi sulla formulazione dell'emendamento 3.504 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.504, 3.505, 4.500, 4.501, 4.502, 12.500, 12.501, 13-bis.500, 16.500, 18.500, 21-bis.500, 23-quater.500, 24.500, 25.500, 27.500, 38.500, 50.501, 50-bis.500 e 53.500 del relatore (*vedi allegato 3*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che il subemendamento 0.9.500.50 del relatore sarà posto in votazione prima del relativo emendamento 9.500. Avverte altresì che resta accantonato l'emendamento 1.501 del relatore.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI chiede che si proceda a una breve sospensione della seduta, al fine di approfondire il tema oggetto dell'emendamento 1.501 del relatore (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, in assenza di obiezioni, accoglie tale richiesta.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), prima di procedere alla sospensione della seduta, fa presente di non condividere l'emendamento 1.500 del relatore, ritirato da quest'ultimo a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, in quanto carente sotto il profilo della copertura finanziaria. Rileva altresì la necessità di bandire presto un nuovo concorso per dirigenti scolastici.

La seduta, sospesa alle 22.30, riprende alle 22.40.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, chiede al relatore e al Governo di esprimere i rispettivi pareri sull'emendamento 1.501 del relatore (*nuova formulazione*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.501 (*nuova formulazione*).

Il ministro Maria Anna MADIA si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.501 del relatore (*nuova formulazione*), in quanto, alla luce di nuovi approfondimenti da parte della Ragioneria dello Stato, si pongono problemi in ordine alla copertura finanziaria.

Andrea CECCONI (M5S) stigmatizza il fatto che l'*iter* del provvedimento in oggetto sia stato rallentato nella giornata odierna a causa della continua interlocuzione tra la Commissione Bilancio e la Ragioneria dello Stato, senza che le questioni rilevate siano state risolte.

Cristian INVERNIZZI (LNA) esprime il proprio disappunto con riferimento ai pareri difformi resi dal Governo presso la Commissione Bilancio e presso la Commissione Affari costituzionali.

Ettore ROSATO (PD), con riferimento ai rilievi critici formulati dai deputati Cecconi e Invernizzi, evidenzia come la decisione del Governo sia assolutamente trasparente, fondandosi essa sull'acquisizione di nuovi elementi.

Riccardo FRACCARO (M5S) non comprende come sia possibile, stante lo stato di avanzamento dei lavori, che si nutrano ancora dubbi in ordine alla copertura finanziaria dell'emendamento 1.501 del relatore (*nuova formulazione*).

Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva che l'inserimento dell'obbligo del pareggio di bilancio nel testo della Costituzione finisce di fatto per bloccare ogni provvedimento.

Rosy BINDI (PD) ritiene che le questioni concernenti la copertura finanziaria, nel caso di specie, debbano intendersi nei termini di non prevedibilità della spesa.

Il ministro Maria Anna MADIA conferma l'interpretazione avanzata dall'onorevole Bindi.

Renato BALDUZZI (SCpI) ritiene che la posizione del Governo sia molto chiara, come d'altronde è ineccepibile il rispetto dell'ordinamento parlamentare da parte della Commissione nel recepire il parere della Commissione bilancio.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea che andrebbe sempre rispettato l'equilibrio di bilancio per evitare di approvare norme senza un'adeguata copertura finanziaria.

La Commissione approva l'emendamento 1.501 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione delle proposte emendative presentate dalla Commissione nell'odierna seduta del Comitato dei nove e dei subemendamenti riferiti a tali proposte, nonché del subemendamento 0.9.500.50 del relatore, presentato in accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio.

Avverte, quindi, che i subemendamenti 0.1.501.5, 0.1.501.1, 0.1.501.3, 0.1.501.4 e 0.1.501.2 non verranno posti in votazione

in quanto preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.501 del relatore (*nuova formulazione*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) desidera intervenire sui subemendamenti, anche se dichiarati preclusi. Sottolinea l'esigenza, portata da lei avanti con i subemendamenti presentati, di non distinguere tra primari ospedalieri e universitari per evitare un diverso trattamento tra soggetti che svolgono un lavoro analogo e di prevedere un *turn over* più leggero anche per gli ospedalieri.

Rosy BINDI (PD) insiste affinché i suddetti subemendamenti siano posti comunque in votazione, non condividendo la decisione di ritenerli preclusi assunta dalla presidenza.

Silvia GIORDANO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Bindi, contestando la scelta di non porre in votazione i predetti subemendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replica facendo presente che i citati subemendamenti erano stati presentati all'emendamento 1.501 della Commissione, nella sua formulazione originaria, venuto meno a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio che, tra le condizioni cui è subordinato il parere favorevole, prevede la riformulazione dell'emendamento 1.501, nei termini in cui quest'ultimo è stato approvato.

Rosy BINDI (PD), a seguito dalla spiegazione fornita dal presidente Sisto, esprime la propria soddisfazione per il fatto di non avere votato a favore dell'emendamento 1.501 del relatore (*nuova formulazione*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti 0.6.500.2, 0.6.500.1, 0.6.500.3, 0.9.500.1, 0.9.500.3, 0.9.500.2, 0.40.500.1, 0.40.501.1 e 0.40.502.1. Raccomanda altresì l'approvazione dei propri emendamenti 3.500, 6.500, 7.500, del suo sube-

mendamento 0.9.500.50 e dei suoi emendamenti 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500.

Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ciprini 0.3.500.1, approva l'emendamento 3.500 del relatore (*vedi allegato 3*) e respinge il subemendamento Scotto 0.6.500.2.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.6.500.1; sottoscrive altresì il subemendamento 0.6.500.3 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6.500 e 7.500 del relatore (*vedi allegato 3*), respinge i subemendamenti Scotto 0.9.500.1, Agostinelli 0.9.500.3 e Scotto 0.9.500.2 e approva il subemendamento 0.9.500.50 del relatore e l'emendamento 9.500 del relatore, come modificato (*vedi allegato 3*), nonché gli emendamenti 15.500 e 39.500 del relatore. Respinge altresì il subemendamento Bonafede 0.40.500.1, approva l'emendamento 40.500 del relatore (*vedi allegato 3*), respinge il subemendamento Bonafede 0.40.501.1, approva l'emendamento 40.501 del relatore (*vedi allegato 3*), respinge il subemendamento Bonafede 0.40.502.1 e approva gli emendamenti 40.502 e 50.500 del relatore (*vedi allegato 3*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone il seguente coordinamento al testo: All'articolo 23, al comma 1, lettera 0a), numero 2, sostituire le parole da: « sono aggiunte, in fine, » fino alla fine della lettera con le seguenti: « le parole: “di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato ‘testo unico’ ” ».

Conseguentemente, al medesimo comma: dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) al comma 24, secondo periodo, le parole: « di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico »;

alla lettera f-bis), sostituire le parole: « di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico » con le seguenti: « di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico ».

All'articolo 23-quinquies, al comma 2, dopo le parole: « sono bandite » aggiungere la seguente: « entro ».

Precisa che la proposta di coordinamento del testo da lui formulata non reca nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica e che pertanto non necessita di un esame da parte della Commissione bilancio.

Il ministro Maria Anna MADIA concorda con la proposta di coordinamento formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di coordinamento del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Emanuele Fiano, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 23.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 279 del 25 luglio 2014,

a pagina 68, prima colonna, quarta riga, sostituire il capoverso 7-ter con il seguente:

« 7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione

e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente

corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. ».

da pagina 75 a pagina 78 negli identici emendamenti * 28. 11. (Nuova formulazione) Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, * 28. 7. (Nuova formulazione) Morassut, Marcon, Marazziti, Nicchi, * 28. 4. (Nuova formulazione) Carrescia, Manzi, * 28. 28. (Nuova formulazione) Misuraca, Dorina Bianchi, * 28. 29. (Nuova formulazione) Balduzzi, Monchiero, * 28. 33. (Nuova formulazione) Roberta Agostini, * 28. 36. (Nuova formulazione) Brunetta, Gelmini, Abrignani, Centemero, Squeri, Ciraci, Palese e * 28. 22. (Nuova formulazione) D'Attorre, Leva, il comma 1 s'intende sostituito dal seguente:

« ART. 28. – (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. ».

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (C. 2541 Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 2541, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013,

rilevato che, in particolare, nell'analisi del bilancio del Ministero dell'Interno, la Corte dei Conti ha messo in rilievo l'inutilizzazione pressoché totale dei Fondi da ripartire, per risorse complessive pari a circa 206 milioni di euro e che la maggior parte di tali risorse sono costituite dallo stanziamento di 190 milioni di euro per l'anno 2013, disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013 al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, per il quale è stato istituito nello stato di

previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo (cap. 3009);

ricordato, altresì, che, per quanto concerne il rapporto tra gli obiettivi strategici posti a base della programmazione dell'attività del Ministero e gli esiti dell'azione amministrativa, la relazione della Corte dei conti sul rendiconto sottolinea, altresì, la mancata realizzazione degli obiettivi concernenti la riforma della rete delle prefetture nonché la mancata integrazione delle iniziative finalizzate a garantire l'integrità e la trasparenza dell'azione amministrativa nell'ottica del miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici;

evidenziata, in proposito, l'opportunità che siano chiariti gli aspetti sopra ricordati,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (C. 2542 Governo).

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486-A Governo.**

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1. 500 DEL RELATORE

Le parole: nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate e con priorità per quelle scuole dove sono venuti meno i trattenimenti in servizio, per i docenti *sono sostituite dalle seguenti:* sui medesimi posti in cui sono venuti meno i trattenimenti in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate, ai docenti.

0. 1. 500. 1. Centemero, Palese.

Al termine del comma, aggiungere le parole: vengono trattenuti in servizio i dirigenti scolastici che, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione, avevano ottenuto il trattenimento in servizio nei convitti nazionali, di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

0. 1. 500. 2. Dorina Bianchi, Centemero, Lauricella, Martella.

Al comma 3-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dal presente comma, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2014-2015 nelle regioni nelle quali sono esaurite le graduatorie concorsuali riferite al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale 13 luglio 2011, a seguito della decadenza dei trattenimenti in servizio dei dirigenti

scolastici già autorizzati, i direttori degli Uffici scolastici regionali delle menzionate regioni possono autorizzare, nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate e con priorità per quelle scuole dove sono venuti meno i trattenimenti in servizio, per i docenti di cui all'articolo 459, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'esonero dall'insegnamento anche in deroga ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 459.

1. 500. Il relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 501

Al primo periodo, seconda riga dopo le parole: e si applicano *aggiungere le seguenti:* assicurando il turn over indispensabile e necessario al funzionamento dei servizi.

0. 1. 501. 5. Miotto, Lenzi, Roberta Agostini, Giuliani, Paris, Marzano, Maestri, Patriarca, Zanin, Casati, Albini, Delrio, Pollastrini, Fossati, Scuvera, Albini, Sbroliini, Beni, Amato, Argentin, Carnevali, Grassi, Burtone, D'Incecco, Capone, Piccione, Paola Bragantini, Gelli, Iori, Biffoni.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ai responsabili di struttura complessa *aggiungere le seguenti:* previa contestuale assunzione di un nuovo dirigente

medico e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ovvero di un nuovo responsabile di struttura complessa.

0. 1. 501. 1. Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Nuti.

Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura *fino a:* successive modificazioni, *con le seguenti:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato, con esclusione del personale che sia già in servizio presso la stessa struttura o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore universitario.

0. 1. 501. 3. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura *fino a:* successive modificazioni, *con le seguenti:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'ammini-

strazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato.

0. 1. 501. 4. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura *fino a:* successive modificazioni, *con le seguenti:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

0. 1. 501. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo

professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1. 501. Il relatore.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1. 501. *(Nuova formulazione)* Il relatore.

(Approvato)

ART. 1-*bis*.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* dei commi 1, 2 e 3;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-*bis*. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 1-*ter*.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*) della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data

anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

1-ter. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.

3. 501. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3-bis.

3. 502. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3. 503. Il relatore.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 500

Sostituire le parole: e le modalità, con le seguenti: nei termini.

0. 3. 500. 1. Ciprini, Nuti, Tripiedi, Cozzolino, Lombardi, Rostellato, Chimienti, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto.

Al comma 5-ter sopprimere le parole: e le modalità e aggiungere in fine le seguenti parole: , attraverso la comunicazione al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

3. 500. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56 *con le seguenti:* alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

3. 504. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 9, lettera b), sostituire le parole da: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati *con la seguente:* aggiuntivi.

3. 505. Il relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: , la quale fino alla fine del comma con le seguenti: All'attuazione del presente comma si provvede

utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 500. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato.

4. 501. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica aggiungere le seguenti: nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al personale civile dell'ENAV spa e quelli del personale appartenente al corpo militare.

4. 502. Il relatore.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
6. 500 DEL RELATORE

Sostituire le parole da: e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, *con le seguenti:* . La predetta eccezione non opera nei confronti dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2,

comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

0. 6. 500. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

Le parole: componenti o titolari degli organi elettivi sono sostituite dalle seguenti: componenti degli organi elettivi e titolari delle cariche elettive.

0. 6. 500. 1. Centemero, Palese.

Dopo le parole: componenti o titolari degli organi elettivi inserire le seguenti: nonché delle cariche apicali.

0. 6. 500. 3. Bianconi, Palese.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: degli enti territoriali aggiungere le seguenti: e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

6. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Per le forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un

solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli, a carico di ciascuna organizzazione sindacale.

7. 500. Il Relatore.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
9. 500 DEL RELATORE

Sopprimere le parole da: e sostituire le parole in modo da consentire *fino alla fine dell'emendamento*.

0. 9. 500. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

Al comma sei dell'articolo 9 sostituire le parole: ad esclusione del personale della Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 *con le seguenti:* ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.

0. 9. 500. 3. Agostinelli, Nuti.

Sopprimere il seguente terzo periodo:

« *Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo ».

Conseguentemente, sopprimere dovunque ricorra nell'emendamento il riferimento al comma 6-bis.

0. 9. 500. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

All'emendamento 9.500 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica

0. 9. 500. 50. Il relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 3, dopo le parole: modalità stabilite *inserire le seguenti:* dai rispettivi regolamenti e *e sostituire le parole:* in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo *con le seguenti:* e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 6-bis.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo sostituire le parole da: ivi incluso il *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da

attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo ».

Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: del comma 6 *inserire le seguenti:* nonché il comma 6-bis.

9. 500. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12.

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinato anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativo alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

12. 500. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1-ter.

12. 501. Il relatore.

(Approvato)

ART. 13-bis.

Al comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l'ultimo periodo.

13-bis. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 *con le seguenti:* 31 dicembre 2014.

15. 500. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a) capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, *con le seguenti:* o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo.

16. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 18.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane *aggiungere la seguente:* finanziarie.

18. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 21-bis.

Al comma 1, modificare le parole: lettera a) *con le seguenti:* lettere a) e b).

21-bis. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 23-quater.

Sostituire le parole da: la parola *fino alla fine del comma con le seguenti:* le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre ».

23-quater. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 24.

Al comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi.

24. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 25.

Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

25. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 27.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

27. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 38.

Al comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

38. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 39.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: irregolarità essenziale *aggiungere le seguenti:* degli elementi e.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: o irregolarità *aggiungere le seguenti:* degli elementi e.

39. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 40.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

40. 500 DEL RELATORE

Dopo la parola: nonché, *sono inserite le seguenti:* , con parere obbligatorio e vincolante.

0. 40. 500. 1. Bonafede, Sarti, Colletti, Nuti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Avvocato generale dello Stato *inserire le seguenti:* , nonché le Associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativi.

40. 500. Il relatore.

(Approvato)

Le parole: , e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti *sono soppresse.*

0. 40. 501. 1. Bonafede, Sarti, Colletti, Nuti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: superare i relativi limiti, *inserire il seguente periodo:* Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica, e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

40. 501. Il relatore.

(Approvato)

Le parole: due anni *sono sostituite dalle seguenti:* un anno *e le parole da:* effettua *una sperimentazione sono sostituite dalle seguenti:* esprime un parere in ordine agli esiti di tale sperimentazione.

0. 40. 502. 1. Bonafede, Sarti, Colletti, Nuti.

Al comma 1, lettera a), inserire la seguente:

a)-bis. Le disposizioni relative al contenimento delle pagine di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato, di cui alla lettera *a)*, sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno dalla medesima entrata in vigore il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

40. 502. Il relatore.

(Approvato)

ART. 50.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

50. 501. Il relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 11-ter.

50. 50. Il relatore.

(Approvato)

ART. 50-bis.

Al comma 1, sostituire il capoverso 8-ter, con il seguente:

8-ter. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 143 del 2008, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

50-bis. 500. Il relatore.

(Approvato)

ART. 53.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente capo.

53. 500. Il relatore.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012 C. 1923 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. C. 2086 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	69
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	71
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	72
COMITATO DEI NOVE:	
Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A	70
AVVERTENZA	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Marco Di Lello del Gruppo Misto, della componente Partito Socialista Italiano – Liberali per l'Italia.

Cessa, invece, di farne parte il deputato Pino Pisicchio, appartenente al medesimo Gruppo.

Da, quindi, il benvenuto al nuovo componente della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

C. 1923 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela MARZANO (PD), *relatore*, osserva come l'accordo sia finalizzato a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle rappresentanze brasiliane in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Brasile, comprese le rispettive missioni presso le organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera e membri del personale tecnico e amministrativo, con esclusione degli impiegati locali).

Come specificato nell'analisi tecnico-normativa, la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi a una limitazione delle prerogative che ammettono eccezioni alla giurisdizione locale (punto n. 1, parte I).

I familiari delle suddette categorie di personale, come indicato nella relazione introduttiva al provvedimento, sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle re-

lazioni diplomatiche (1961) e consolari (1963) ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e dal diritto delle organizzazioni internazionali, che estendono loro i privilegi e soprattutto le immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa previsti per i membri delle rappresentanze straniere.

L'Accordo si compone di sette articoli riguardanti: la definizione dell'oggetto dell'Accordo (articolo 1); le procedure di autorizzazione in Italia (articolo 2) ed in Brasile (articolo 3); l'applicabilità della normativa locale (articolo 4); Le immunità (articolo 5); i limiti all'autorizzazione (articolo 6); l'entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo (articolo 7).

Relativamente ai profili di competenza della Commissione Giustizia, si segnala la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede la sospensione delle immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo, limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa per la quale si è perfezionata la procedura autorizzatoria.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che qualora i familiari che svolgono attività lavorativa autorizzata sulla base dell'Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale, ai sensi degli Accordi internazionali citati, e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentata dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.

Si segnala inoltre che l'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente, inconcedibile alle persone impiegate illegalmente nello Stato ricevente, terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato (articolo 6).

In conclusione, considerato che, come risulta dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali (punto n. 4, parte I); le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia (punto n. 12, parte II); l'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente (punto n. 7, parte III).

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.

C. 2086 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela MARZANO (PD), *relatore*, osserva come l'accordo sia finalizzato a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle rappresentanze argentina in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Argentina, comprese le rispettive missioni presso le organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di car-

riera e membri del personale tecnico e amministrativo, con esclusione degli impiegati locali).

L'Accordo prevede sia le modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative sia appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nel compimento di tali attività.

I familiari delle suddette categorie di personale, come indicato nella relazione introduttiva al provvedimento, sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e consolari (1963) ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e dal diritto delle organizzazioni internazionali, che estendono loro i privilegi e soprattutto le immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa previsti per i membri delle rappresentanze straniere.

L'Accordo si compone di sette articoli riguardanti: la definizione dell'oggetto dell'Accordo (articolo 1); le procedure di autorizzazione in Italia (articolo 2) e nella Repubblica Argentina (articolo 3); l'applicabilità della normativa locale (articolo 4); Le immunità (articolo 5); i limiti all'autorizzazione (articolo 6); l'entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo (articolo 7).

Relativamente ai profili di competenza della Commissione Giustizia, si segnala che la disposizione di cui all'articolo 1 designa chi debba essere ricompreso nell'espressione « familiari »; inoltre, si evidenzia la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede la sospensione delle immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo, limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa per la quale si è perfezionata la procedura autorizzatoria; si sottolinea altresì la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo laddove prevede che

qualora i familiari che svolgono attività lavorativa autorizzata sulla base dell'Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale, ai sensi degli Accordi internazionali citati, e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.

Si segnala inoltre che l'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente, inconcedibile alle persone impiegate illegalmente nello Stato ricevente o che vi abbiano commesso violazione di leggi o di regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale, potrà essere negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale (articolo 6).

In conclusione, considerato che, come risulta dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali (punto n. 4, parte I); le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia (punto n. 12, parte II); l'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente (punto n. 7, parte III).

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti sui provvedimenti in esame.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (*vedi allegato 1*) e sulle Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, nonché sulle tabelle nn. 2, 5 e 10 (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione presentate dal relatore. Nomina quindi l'onorevole Alfredo Bazoli quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 luglio 2014.

**Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale.
Esame emendamenti C. 559/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi ed abb.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.**RELAZIONE APPROVATA**

La Commissione Giustizia,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 »;

rilevato con preoccupazione il dato secondo il quale le risorse destinate alla giustizia si sono ridotte per la prima volta negli ultimi anni all'1,3 per cento del PIL;

rilevato altresì che, al contempo, sono migliorati taluni significativi parametri di efficienza nella gestione della spesa, essendo diminuite le spese correnti e aumentate quelle in conto capitale (con conseguente maggiore realizzazione di risparmi e investimenti);

preso atto, inoltre, del dato positivo rappresentato dalla capacità di spesa del Ministero della giustizia, che riesce a impegnare e destinare circa il 95 per cento delle risorse assegnate;

espresso, dunque, l'auspicio che, anche in considerazione del progressivo miglioramento dei predetti parametri, siano destinate risorse adeguate ad un settore che lo stesso Governo considera nevralgico e di primaria importanza, non solo per il servizio che rende direttamente ai cittadini ma anche per il rilancio dell'economia e per la capacità di incidere sui meccanismi di attrazione dei capitali esteri,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La Commissione Giustizia,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 », relativamente alla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza;

rilevato, sia pure in un contesto non caratterizzato da rilevanti variazioni ri-

spetto alle previsioni, l'aumento di dotazioni complessive sia per cassa sia per competenza per oltre 100 milioni dovuto alla riassegnazione di entrate;

rilevato, altresì, l'aumento di risorse destinate all'amministrazione penitenziaria e alle spese di giustizia per processi civili e penali;

valutata positivamente la costante riduzione dei costi connessi alle attività di intercettazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Comunità palestinese di Roma e del Lazio 73

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 luglio 2014.

**Audizione di rappresentanti della Comunità
palestinese di Roma e del Lazio.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 14.15 alle 15.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 11 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 74

RISOLUZIONI:

7-00365 Duranti: Sull'attuazione del Piano Brin (*Discussione e rinvio*) 79

ALLEGATO (*Nota depositata dal Sottosegretario Gioacchino Alfano*) 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 12.

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 11.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti riferiti ai provvedimenti in titolo per le ore 18 della giornata odierna.

La Commissione conviene.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, segnala, innanzitutto, il ritardo con cui il Rendiconto generale dello Stato è stato presentato in Parlamento, tenendo conto che la legge di contabilità e finanza pubblica del 2009 fissa il termine entro il mese di giugno. Il ritardo, unito ai termini ristretti entro i quali si dovrà riferire, possono indurre ad una valutazione frettolosa, da evitare stante la delicatezza del contesto economico finanziario del Paese.

Rileva, quindi, con riguardo all'esame della spesa del Rendiconto generale dello Stato, che la relazione illustrativa evidenzia che tra le missioni che assorbono la maggior parte della spesa complessiva — sia in termini di competenza, sia in termini di cassa — figura anche la missione « Difesa e sicurezza del territorio ». Si tratta come noto di risorse destinate ai programmi concernenti principalmente l'approntamento e impiego dei carabinieri per la difesa e sicurezza e la pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.

Con riferimento, invece, all'esame del rendiconto economico, sottolinea che, con riguardo ai soli costi propri (personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti) sostenuti dai Ministeri nel 2013, si assiste ad una contenuta contrazione delle retribuzioni per effetto dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica intervenuti negli ultimi anni, dovuta, in particolare, a una riduzione per pensionamenti e mancati reintegri del personale del Ministero della difesa, nello specifico l'Esercito italiano e l'Arma dei carabinieri, e a una diminuzione del costo medio *pro capite* del personale di pubblica sicurezza.

Pur condividendo le azioni che hanno contribuito nel processo di revisione della spesa pubblica e, quindi, della riduzione del peso di questa, non può non osservare che le scelte hanno depresso le capacità economiche e professionali dei militari rispetto alle quali sarebbe opportuno una decisa inversione di tendenza, così come risulta ben specificato dal Ministro della difesa, senatrice Pinotti, nella risposta all'interrogazione n. 3-00964 nel corso del *question time* del 23 luglio scorso.

Con riguardo, invece, ai costi di gestione, segnala una contrazione di circa 505 milioni di euro, dovuta in gran parte alla riduzione dei costi per i beni di consumo del Ministero della difesa, imputabile principalmente all'Aeronautica militare (circa 98 milioni di euro) e alla riduzione dei costi per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, sempre da parte del Ministero della difesa (circa 284 milioni di euro), imputabile alle tre Forze

armate sulle voci di costo relative alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa.

Ciò rileva la capacità e la volontà dell'Amministrazione militare di partecipare agli sforzi che l'Italia sta portando avanti.

Venendo ora ai dati contabili del conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2013, segnala in primo luogo, che, tenendo conto degli impegni maturati nell'ultima parte dell'anno, esso reca previsioni definitive di competenza per complessivi 22.191,8 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di circa 1.489,7 milioni di euro, pari al 7,19 per cento, e stanziamenti definitivi di cassa per complessivi 22.753,8 milioni di euro, con un incremento di circa 1.551,9 milioni di euro, pari al 7,32 per cento.

Le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione Difesa e Sicurezza del territorio, che ha registrato un incremento di 3.011,2 milioni di euro — peraltro corretto da una diminuzione di 1.532,1 milioni a carico della Missione Fondi da ripartire. Incrementi più contenuti risultano a carico dei Programmi Approntamento e impiego delle forze terrestri, 631,6 milioni, Approntamento e impiego delle forze navali, 254,6 milioni, Approntamento e impiego delle forze aeree, 135,2 milioni, Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, 135,0 milioni, nonché del Programma Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare, 80,3 milioni.

In questo contesto va riflettuta la discrasia tra l'assegnazione previsionale e il rendiconto, rilevando che, se questa avesse carattere strutturale, occorrerebbe valutare per il futuro una maggiore corrispondenza tra l'esigenze imprescindibili e le risorse in previsione. Se, al contrario, si trattasse di interventi sopravvenuti nel corso dell'anno, occorrerà valutare la possibilità di interventi di sistema per affrontare le evenienze non programmabili. Osserva, inoltre, che aderire *ex post* alla mera copertura economica necessaria in

un periodo temporale successivo, non consente la doverosa valutazione di merito, anche sulla stessa opportunità della spesa da affrontare.

Segnala, inoltre, che gli impegni totali ammontano a 22.168,9 milioni di euro e rappresentano il 99,89 per cento delle previsioni definitive di competenza, mentre i pagamenti, che assommano a 22.075,9 milioni di euro, rappresentano il 97,02 per cento delle autorizzazioni di cassa, evidenziando, con riguardo all'impegno del Governo di soddisfare gli impegni economici maturati per il proprio fabbisogno, l'elevata capacità dell'Amministrazione della Difesa di far fronte agli obblighi maturati verso il privato.

Osserva, poi, che, come emerge anche dalla Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, a partire dall'esercizio finanziario 2008, il Ministero della difesa è stato interessato da riduzioni di disponibilità finanziarie. Gli stanziamenti definitivi di competenza si sono, infatti, ridotti per il 5,6 per cento nel quadriennio 2009-2012 e per il 6,2 per cento nel quinquennio 2009-2013.

A determinare tali riduzioni hanno, solo in parte, concorso le misure di riduzione della spesa di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, che hanno prodotto effetti sulle dotazioni di bilancio della Difesa pari, in termini di riduzione, a 120,9 milioni di euro, nonché gli ulteriori effetti sul triennio 2013-2015 (365,5 milioni per il 2013, 510,8 milioni per il 2014 e 653,8 milioni per il 2015) in ottemperanza al disposto di cui alle norme attuative inserite nell'ambito della legge di stabilità 2013 ex articolo 7, comma 12, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012 e le misure di riduzione nell'ambito degli enti vigilati dalla Difesa, tra cui, in particolare, Difesa Servizi S.p.A. e l'Agenzia industrie difesa.

Per il futuro, sebbene non ancora compiutamente rilevabili nell'assestamento 2014, contribuiranno anche le misure di revisione in senso riduttivo dello strumento militare previste dalla legge n. 244 del 2012 e dai relativi decreti legislativi attuativi, anche se la Corte dei conti ri-

badisce l'esigenza di una rivalutazione sui tempi dell'intero percorso attuativo, e di tener in conto che la citata legge n. 244 ha per primo obiettivo una redistribuzione interna delle risorse destinate allo strumento militare e non il contenimento della spesa, come evidenziato anche dal Commissario Cottarelli, e le misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 8, comma 11 del decreto-legge n. 66, del 2014, che hanno rideterminato i programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa – in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014, ponendo a carico dell'Amministrazione della Difesa il 57,1 per cento dei risultati di riduzione che si intendono conseguire nel corso del 2014.

Con riguardo, invece, ai singoli programmi delle diverse missioni del Ministero della difesa, la Corte dei conti ha osservato che i programmi di armamento della Difesa sono articolati al proprio interno in una pluralità di destinazioni per l'acquisizione di sistemi d'arma e per il finanziamento di progetti ritenuti strategici per la piena efficacia dello strumento militare. Peraltro, è stato anche evidenziato che « la concentrazione delle spese per l'approvvigionamento degli armamenti in un unico programma di spesa non consente un'agevole riconducibilità delle spese sostenute dalle singole Forze armate ai rispettivi programmi di spesa. Ciò, quindi, affievolisce l'immediata leggibilità delle poste riferibili alle diverse componenti organizzative dello strumento militare ».

In ogni caso, appare opportuno valutare un meccanismo contabile in grado di consentire un'agevole lettura dei dati contabili e, soprattutto, la tempestiva riconducibilità ai vari programmi in essere.

Per quanto concerne, poi, il programma relativo allo sviluppo e al sostegno del velivolo *Joint Strike Fighter* la relazione dà conto del fatto che le poste finanziarie previsionali allocate sul programma negli esercizi finanziari 2015 e 2016 sono rispettivamente pari a 644,3

milioni di euro e 735,7 milioni di euro. Viene, altresì, osservato che a seguito delle attività di contenimento della spesa pubblica avviate dal Governo italiano a partire dal 2011, il Ministro della difesa ha determinato la riduzione dei velivoli italiani da acquisire da 131 a 90, suddivisi in 60 CTOL per l'Aeronautica militare e 30 STOVL equamente distribuiti tra Marina e Aeronautica militare. Ad oggi, rileva la Corte, sono stati posti in essere contratti per l'acquisizione di 3 velivoli CTOL nel lotto di produzione *Low Rate Initial Production* 6 (LRIP 6 – consegne 2015-2016) e 3 velivoli CTOL nel lotto di produzione LRIP 7 (consegne 2016). Inoltre sono stati posti in essere contratti per l'acquisizione dei soli componenti a lunga lavorazione (*long lead items*) per i lotti LRIP 8 e LRIP 9 (consegne, per entrambi, nel 2017).

Per quanto concerne, infine, i ritorni industriali, la relazione riporta quanto riferito a questo riguardo dall'Amministrazione della Difesa secondo la quale il ritorno occupazionale correlato al Programma *F35* era inizialmente stimato intorno ai 10.000 posti di lavoro (studio di Finmeccanica 2008), comprensivi sia di produzione industriale sia di supporto tecnico/logistico. In seguito alla riduzione da 131 a 90 velivoli, da una indagine svolta con le industrie di settore, il ritorno occupazionale diretto (attività delle filiere produttive di beni e servizi che soddisfano le commesse) è stimato tra i 3.700 ed i 6.900 posti di lavoro comprensivi, sia di produzione industriale sia di supporto tecnico/logistico del sistema d'arma.

La questione appare di notevole interesse, tenuto conto che l'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla Difesa in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, conclusa nel maggio scorso, aveva accertato che « lo schema di accordo non offre sicure garanzie, dal punto di vista della qualità e del valore, sul piano di ritorni industriali e occupazionali significativi in quanto tali ritorni vengono fatti dipendere dalla « capacità che avremo di utilizzare le infrastrutture create per at-

trarre la manutenzione » e buona parte delle maestranze impiegate per l'*F35* saranno sottratte all'*Eurofighter* ».

In ogni caso va osservato che le previsioni future dovranno necessariamente tener conto delle volontà espresse nell'indagine conoscitiva circa la quantità di velivoli da acquisire nonché delle considerazioni che saranno svolte nel Libro Bianco della Difesa in fase di approntamento.

Passa, quindi, a illustrare il disegno di legge di Assestamento del bilancio per il 2014, che contiene sia per lo stato di previsione dell'entrata, sia, per ciascuno degli stati di previsione dei ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

Segnala, innanzitutto, che, come esplicitato nella relazione illustrativa, le variazioni disposte con il disegno di legge di assestamento, ancorché rilevanti rispetto alle previsioni, risultano coerenti con il rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza 2014 presentato ad aprile scorso.

In termini di competenza, l'incremento del saldo netto da finanziare che si determina nelle previsioni assestate, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, sconta, in presenza di una importante riduzione della spesa per interessi, sia una riduzione delle entrate finali, per complessivi 524 milioni di euro, principalmente ascrivibile alle entrate tributarie (- 3.506 milioni), sia un aumento delle spese finali, per 2.750 milioni, ed in particolare di quelle in conto capitale.

Svolge, quindi, una considerazione in merito, rilevando che, se le spese in conto capitale in questione sono riferibili a contratti pluriennali e/o comunque conosciuti/e da tempo, occorre una riflessione sulle previsioni iniziali in modo che in futuro ci sia una maggiore corrispondenza.

Per quel che concerne, invece, la proposta di aumento della dotazione di competenza della spesa corrente, segnala che essa è principalmente legata ai consumi intermedi (+428 milioni), il cui aumento è destinato anche a finanziare, per circa 60

milioni di euro, l'operazione «*Mare nostrum*», riguardante l'emergenza umanitaria determinatasi nello Stretto di Sicilia dovuta all'eccezionale afflusso di migranti.

Con riferimento invece alle spese in conto capitale, la relazione illustrativa evidenzia, tra l'altro, che l'incremento delle dotazioni di cassa è relativo anche al programma FREMM (80 milioni). A tal proposito, si avvalora quanto detto in precedenza sulla preconsocenza delle spese in conto capitale.

Passando all'esame specifico dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2014, ricorda che nella legge di bilancio 2014 (legge n. 148 del 2013) gli stanziamenti in termini di competenza erano pari a 20.312,3 milioni di euro (17.084,4 per spese correnti e 3.227,8 in conto capitale) e 20.670,1 milioni in termini di cassa (17.421,6 per spese correnti e 3.248,5 in conto capitale).

La consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 2014 era valutata in 3.559,17 milioni di euro; conseguentemente la massa spendibile (competenza più residui) risulta pari a 23.871,4 milioni e il coefficiente di realizzazione è pari all'86,59 per cento.

Pertanto, pur evidenziando l'elevata capacità di realizzazione dei programmi previsti, ritiene che sia opportuno fare una valutazione delle cause endogene/esogene delle difficoltà riscontrate.

Il disegno di legge di assestamento del bilancio, come detto, interviene sulle previsioni iniziali sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2014, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in esame. Per effetto sia delle variazioni intervenute in dipendenza di atti amministrativi, sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate di competenza risultano adesso pari a 20.355 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa, dopo l'assestamento di bilancio, ammontano invece a 20.616,1 milioni. Essendo i residui al 31 dicembre pari a 3.868,7 milioni di euro, la massa spendibile corrisponde quindi a

24.223,7 milioni, e conseguentemente il coefficiente di realizzazione passa dall'86,59 per cento all'85,1 per cento.

Le variazioni complessive ammontano quindi a +587,3 milioni di euro per le previsioni di competenza, di cui 396,8 milioni per atto amministrativo e 190,5 milioni per variazioni proposte dal disegno di legge e a +530,3 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa, di cui 396,8 milioni di euro per atto amministrativo e 133,5 milioni di euro per variazioni proposte dal disegno di legge.

In particolare, evidenzia che le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare – in merito si ritiene utile una comunicazione delle sopravvenienze che determinano difformità rispetto alle previsioni – hanno determinato complessivamente un aumento di 396,83 milioni di euro delle previsioni di competenza, e un medesimo incremento di 396,83 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa e hanno riguardato, principalmente, il fondo per le missioni internazionali (+268,5 milioni di euro). Peraltro, le variazioni di competenza per atto amministrativo hanno riguardato quasi interamente le spese di parte corrente (335,02 milioni di euro).

Quanto alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, la manovra proposta con il disegno di legge di assestamento 2014 prevede, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, un aumento di 190,5 milioni di euro delle previsioni in termini di competenza e un aumento di 133,5 milioni delle autorizzazioni di cassa. Il complesso delle variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento incrementa, dunque, il volume dei residui di 309,6 milioni di euro rispetto alla valutazione iniziale, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di +183,05 milioni e +126,54 milioni.

Conferma, quindi, quanto detto riguardo alla doverosa corrispondenza tra previsione e rendiconto 2013, nonché tra previsione e assestamento 2014, sulla base degli elementi fattuali conosciuti ante redazione del bilancio previsionale.

In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, preannuncia l'intenzione di presentare relazioni favorevoli sui provvedimenti, che potranno registrare i chiarimenti del Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere durante il dibattito.

Gianluca RIZZO (M5S), riservandosi di intervenire nella successiva seduta, preannuncia l'intenzione di presentare proposte alternative di relazioni.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ringrazia il relatore per l'ampia ed esauriente esposizione dei provvedimenti in esame, concordando sull'esigenza che tra la programmazione ed i risultati del bilancio consuntivo non debbano riscontrarsi eccessive discordanze.

Segnala, tuttavia, a giustificazione del ritardo e delle discrasie evidenziate dal relatore, che i disegni di legge in titolo riguardano l'attività sia del precedente Governo, sia dell'Esecutivo in carica e che tali atti servono per svolgere importanti valutazioni anche sui residui della gestione e non solamente confronti tra le singole poste di bilancio.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, condivide le considerazioni svolte dal sottosegretario Alfano, evidenziando di aver mosso rilievi propositivi in vista di un perfezionamento dei principi afferenti alla redazione dei documenti contabili e non sul merito dei provvedimenti per i quali ha manifestato, invece, un orientamento favorevole.

Auspica, quindi, che in futuro non si debba più assistere alla pianificazione di riduzioni sui bilanci di previsione che, successivamente, vengono di fatto corrette attraverso i vari provvedimenti di assestamento.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

RISOLUZIONI

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 12.25.

7-00365 Duranti: Sull'attuazione del Piano Brin.

(Discussione e rinvio).

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Donatella DURANTI (SEL) illustra la risoluzione di cui è la prima firmataria, evidenziando che essa è stata presentata al fine di sollecitare il completamento del cosiddetto Piano Brin per l'ammodernamento degli Arsenali della Marina militare di Taranto.

Dopo aver sottolineato che tale complesso rappresenta un patrimonio da salvaguardare nell'interesse generale, sia per l'importanza che riveste quale struttura strategica di supporto delle Forze armate navali, sia per la rilevanza che assume nei confronti delle comunità locali e del territorio pugliese in qualità di importante realtà socio-economica, traccia una breve cronistoria del Piano stesso che nasce, nel 2006, come tentativo di ammodernamento e di messa a norma degli Arsenali e degli stabilimenti di lavoro, cercando di associare all'adeguamento ed alla ristrutturazione delle infrastrutture e degli impianti un razionale e funzionale accorpamento delle lavorazioni.

Inoltre, ricorda che era stato inizialmente previsto un piano energetico complessivamente composto da 16 progetti, per un importo di circa 500 milioni di euro.

Evidenzia, quindi, come, negli anni passati, la progressiva e regolare riduzione dei fondi destinati all'esercizio nel bilancio della Difesa abbia portato ad una situazione di degrado delle infrastrutture degli Arsenali, cui si è aggiunta un'altra problematica legata al blocco del *turn over*, con un innalzamento dell'età media dei dipendenti che ormai si attesta oltre i 53 anni.

Si sofferma, poi, sulle numerose criticità che hanno compromesso il rispetto della tabella di marcia inizialmente prevista, pregiudicando anche i lavoratori delle ditte private aggiudicatrici di appalti, spesso costrette a dover ritardare la liquidazione delle spettanze per le opere già effettuate o a subire le procedure per la dichiarazione dello stato di fallimento a causa dei ritardati pagamenti e del procedere a rilento delle nuove opere.

Segnala, quindi, di aver potuto prendere contezza di questo anche nel corso della missione presso l'Arsenale di Taranto svolta, insieme al vicepresidente Artini, nello scorso mese di novembre, toccando con mano lo stato di lento avanzamento dei lavori e apprendendo dagli stessi rappresentanti sindacali delle maestranze incontrate le enormi difficoltà e i disagi subiti nel corso degli anni dai lavoratori, siano essi dipendenti dell'Arsenale o lavoratori privati.

Nell'evidenziare, infine, come dalla vicenda emergano responsabilità imputabili direttamente alla Marina militare in merito ai mancati controlli sulle ditte e sulla situazione di stallo nelle procedure per l'avanzamento dei lavori del Piano, ritiene necessario che si apra al più presto un tavolo istituzionale, e non solo di tipo tecnico, cui invitare anche i rappresentanti delle parti interessate e delle comunità locali, nonché svolgere adeguati approfondimenti sullo stato di avanzamento di lavori, anche al fine di dare un nuovo impulso alla loro conclusione e accertare le responsabilità che hanno determinato i citati rallentamenti.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO manifesta la volontà del Governo di indi-

viduare possibili rimedi alle problematiche evidenziate nella risoluzione dell'onorevole Duranti e, per tale ragione, dopo aver depositato una nota di risposta ad alcune questioni da essa sollevate nella parte motiva e una presa di posizione sul dispositivo (*vedi allegato*), auspica di potere disporre di ulteriori tempi per la valutazione della risoluzione in titolo. Ritiene, infatti, necessario svolgere adeguati approfondimenti sugli impegni che il Governo potrà assumere, non potendo esprimere una piena condivisione sull'attuale formulazione del dispositivo.

Quanto al dispositivo, reputa doveroso accertare dove risiedono, in un procedimento, le disfunzioni che ne compromettono l'esito favorevole, ma ritiene che il tavolo istituzionale non sia la sede adeguata per avviare un'indagine. Ritiene, pertanto, che la risoluzione possa essere accolta, a condizione che il dispositivo venga riformulato nel seguente modo: « ad aprire un tavolo istituzionale con le parti interessate volto ad approfondire le principali problematiche riguardanti l'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici, le tempistiche e i vincoli da rispettare, nonché i ritardi dovuti alla riduzione dei termini per la perenzione dei fondi e le conseguenze sull'andamento dei lavori e sulle imprese partecipanti ».

Quanto all'utilizzo dell'Arsenale militare anche per esigenze di produzione esterne, rammenta che nell'ordinamento militare è già previsto l'istituto della permuta e che il Dicastero sta valutando di delegare all'apposita società di servizi per la Difesa la gestione di alcune produzioni per rendere più efficiente il complesso e recuperare risorse.

Donatella DURANTI (SEL), nel ringraziare il sottosegretario Alfano per gli elementi forniti alla Commissione, concorda sulla necessità di procedere ad un approfondimento che possa portare a una riformulazione ampiamente condivisibile.

Sottolinea, quindi, che l'obiettivo comune è quello di rilanciare l'Arsenale di

Taranto e di fare chiarezza su quanto accaduto in questi ultimi anni, ribadendo che è importante estendere la manutenzione anche al naviglio civile e che è necessario capire le cause dei ritardi e della mancata attuazione del Piano Brin.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il se-

guito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.45 alle 12.55.

ALLEGATO

7-00365: Sull'attuazione del Piano Brin.**NOTA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO
GIOACCHINO ALFANO**

Il recupero dell'efficienza degli Arsenali della Marina militare è condizionato dall'esigenza di procedere con le assunzioni di personale civile « tecnico » o d'integrare con il reclutamento di militari in possesso di specifiche competenze infrastrutturali, obiettivo ritenuto irrinunciabile per salvaguardare le capacità d'intervento nel settore manutentivo. A tal fine, è stato predisposto un « piano emergenziale » per le assunzioni di « tecnici » della 2^a area che permetterebbe di soddisfare l'esigenza, consentendo il necessario passaggio di esperienza che verrebbe, così, salvaguardata anche nel futuro.

A tal proposito, si fa presente che, nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante disposizioni urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è stato approvato l'emendamento 3.54 (*nuova formulazione*), presentato dall'onorevole Rosato (PD), finalizzato ad assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari.

Il Piano Brin ha rivisitato i piani infrastrutturali e d'impiantistica industriale proposti in passato, mai finanziati per carenza di fondi, con lo scopo di ottenere minori costi di mantenimento e di gestione e la concentrazione delle attività sul « *core business* » delle manutenzioni navali, nel quadro dell'applicazione del concetto dell'accorpamento delle attività omogenee in officine polifunzionali.

Con riferimento all'Arsenale di Taranto – una delle componenti in cui si articola

il sistema logistico-manutentivo della Marina militare – le cifre riferite alla programmazione degli interventi strutturali sono sostanzialmente corrette, fatta eccezione per l'errata attribuzione all'anno 2012 della cifra di 75,68 milioni di euro che, differentemente da quanto riportato, si riferisce al cumulativo degli stanziamenti a favore dell'Arsenale di Taranto nel periodo 2007-2012, come, peraltro, già rappresentato in sede di risposta all'atto n. 5-00568, dell'onorevole Duranti.

Il Piano, più precisamente, prevede la ristrutturazione, tra le altre cose, dei bacini in muratura e di tre grandi officine polifunzionali. Non si ha, invece, alcun riscontro circa il piano energetico del valore di 500 milioni di euro; peraltro, l'intero Piano Brin nel periodo 2007-2018, dal punto di vista finanziario, equivale a circa 300 milioni di euro. Allo stato attuale, non sono previsti progetti riguardanti gli impianti fotovoltaici (in seguito all'obiezione mossa dalla Soprintendenza ai Beni Artistici). Al contrario, si conferma quanto previsto per i piani di efficientamento termico delle officine e degli ambienti di lavoro (riscaldamento e refrigerazione, nuovi infissi e portali di accesso, eccetera).

Riguardo agli aspetti di criticità che hanno « compromesso il rispetto della tabella di marcia », si fa presente che, a seguito di approfondita analisi, già avviata da qualche anno, sono stati individuati i seguenti fattori, tra quelli compromettenti le tempistiche di esecuzione:

ritardi nella messa a disposizione delle aree da cantierizzare, in genere per

motivi di operatività delle Unità Navali (riparazioni impreviste ma indispensabili non consentono alle ditte appaltatrici di iniziare le lavorazioni nelle officine e nei bacini assegnati, nei tempi previsti);

le ditte appaltatrici tentano di aggiudicarsi gli appalti con ribassi sulla base d'asta che sono di fatto insostenibili, con la conseguenza che il recupero economico è da queste condotto successivamente, durante l'esecuzione dei lavori. In questi casi, la ditta contesta il progetto delle lavorazioni e richiede modifiche lavorative che si vogliono tradurre in un incremento della remunerazione. Ciò richiede, per l'approvazione o la contestazione, ulteriori verifiche ed eventuali correzioni che allungano sensibilmente i tempi di svolgimento. Nei casi di rescissione del contratto, la procedura di nuovo affidamento comporta, purtroppo, tempi tecnici organici dolorosamente lunghi.

Quanto ai « ritardi nella liquidazione delle spettanze », i tempi di perenzione dei fondi (tempo di disponibilità dei fondi per un determinato programma/contratto, entro il quale essi debbono essere liquidati, pena la cancellazione dello stanziamento a bilancio) sono stati ridotti nel 2009, portandosi da 3 a 2 anni. L'applicazione di tale istituto di contabilità ha esposto, soprattutto, le imprese meno solide dal punto di vista economico. Le interruzioni dei pagamenti (tecnicamente impossibili, in regime di perenzione) hanno portato a più di un fallimento d'impresa (direttamente o indirettamente). In caso di rescissione del contratto richiesta dalla ditta appaltatrice (per le sopraggiunte difficoltà economiche), è necessario un nuovo affidamento delle lavorazioni incompiute.

Nel merito, preme osservare che l'operato dei militari e dei civili dell'Amministrazione Difesa impegnati nella programmazione e nella gestione del Piano BRIN è sempre stato contraddistinto da estrema professionalità e, comunque, ispirato alla massima correttezza procedurale. Le analisi condotte negli ultimi anni sulla materia degli appalti pubblici (per gli Arsenal

è la prima grande opera di ristrutturazione da molti anni), hanno permesso d'individuare diversi meccanismi procedurali che possono comportare, in prima o seconda battuta, rallentamenti se non interruzioni, con ripercussioni estremamente negative per il Piano BRIN, per il prestigio della Marina e per la resa dei luoghi di lavoro alle maestranze, aspetto per il quale la Marina non deve essere considerata l'antagonista delle parti sociali, bensì un vero e proprio partner.

Per quanto concerne il Tavolo Tecnico – richiamato nell'atto – lo stesso è attivo sin dal 2010 e fu costituito dalla Direzione dell'Arsenale per favorire un confronto permanente con le Organizzazioni Sindacali e i Rappresentanti della Sicurezza sulle problematiche di gestione del transitorio connesse con l'esecuzione del programma di ammodernamento/rinnovamento dello stabilimento, attualmente in corso (Piano Brin). Il confronto permanente si esplica anche attraverso riunioni periodiche presiedute dal Direttore Lavori e Servizi, durante le quali sono illustrati i problemi di gestione del transitorio e indicate le possibili soluzioni e vengono fornite informazioni inerenti l'avanzamento generale del Piano Brin. L'agenda del tavolo tecnico riportata nell'atto d'indirizzo è in realtà quella della riunione del 7 febbraio 2014 (la data del 7 gennaio è infatti un mero errore di digitazione, riportato sull'agenda della lettera di convocazione). Qualora richiesto, è disponibile la copia informatica del verbale della riunione.

Con riferimento ai punti indicati nell'agenda della riunione del 7 febbraio, si forniscono i seguenti aggiornamenti e chiarimenti:

relativamente ai punti 1, 2 e 14, lo spostamento del personale dalla palazzina Divisione Servizi Arsenale alla palazzina « Barile » della Direzione Amministrativa per migliorare le condizioni di lavoro ha avuto luogo solo parzialmente, in attesa di completare le necessarie predisposizioni (linee telefoniche e relativi punti rete per ogni ufficio);

quanto al punto 3, l'utilizzo dell'officina per il momento è limitato solo ad alcune lavorazioni per un massimo di 24 unità lavorative a causa del mancato conseguimento del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Sono già stati programmati i lavori di adeguamento antincendio in codice «B» che potranno eseguirsi nella prima metà dell'anno 2015;

in merito al punto 4, la progettazione esecutiva ha ricevuto molte osservazioni da parte della Sovrintendenza e, pertanto, dovrà essere rivista prima della sua validazione. L'appalto dei lavori non potrà eseguirsi prima del 2015;

con riguardo al punto 5, il previsto termine dei lavori è fissato a settembre 2014. L'officina necessita però di ulteriori lavori di completamento, relativi ai locali igienici per le maestranze, prima di poter diventare operativa. Presumibilmente l'officina potrà essere consegnata a fine 2014 o nei primi mesi del 2015;

quanto al punto 6, dovrà essere redatta una nuova progettazione preliminare per le opere neglette, nella quale sarà inserita la realizzazione di nuovi locali igienici, attualmente non esistenti;

circa il punto 7, si rimane in attesa dell'approvazione della Sovrintendenza e del trasferimento dell'armeria della Direzione Magazzino, attualmente sita al piano terreno della palazzina, in altro locale da definire e da adeguare. La progettazione definitiva e le verifiche sismiche, invece, sono state appaltate e si è in attesa dell'esito delle verifiche sismiche per validare la progettazione;

con riferimento al punto 8, le attività sono state riprese, l'avanzamento lavori è al 77 per cento, previsto termine per fine 2014;

riguardo al punto 9, i lavori iniziati a gennaio 2014, durata prevista dei lavori 365 gg, termine dei lavori previsto per fine anno 2014;

in merito al punto 10, i lavori saranno appaltati entro l'anno, non appena la progettazione esecutiva sarà approvata;

quanto al punto 11, l'attività è in essere e serve a soddisfare una esigenza nata all'inizio del 2014, a seguito del cedimento di un controsoffitto. L'evento va a sommarsi ad una già precaria situazione dei locali igienici. L'attività di acquisizione moduli è stata programmata sul pertinente capitolo e l'importo stimato è di 50.000 euro. I moduli saranno collocati nel cortile interno dell'officina e collegati alle linee degli stessi locali igienici non più utilizzabili;

in merito al punto 12, la progettazione definitiva deve essere adeguata al nuovo requisito operativo, pertanto, sarà rivisto il progetto preliminare, con incremento minimale di costi e tempistiche;

quanto al punto 13, lo scorso 29 aprile è stato effettuato il collaudo anticipato del bacino per permettere l'ingresso di Nave Garibaldi. Il collaudo definitivo sarà formalizzato a breve;

riguardo al punto 15: la mensa è operativa;

con riferimento al punto 16, la lavanderia, trasferita presso la caserma Gran Guardia, è funzionante a regime ridotto. Sarà successivamente trasferita presso un nuovo locale, per il quale sono programmati lavori di adeguamento a norma, unitamente all'acquisto di ulteriori macchinari per il potenziamento.

infine, sul punto 17, la riorganizzazione della Direzione Genio Militare per la Marina (MARIGENIMIL) è stata avviata.

È opportuno evidenziare che i ritardi sui tempi preventivati di alcune attività di gestione del transitorio sono correlati con il perdurare di una situazione particolarmente critica per quanto concerne la disponibilità di fondi sui capitoli di esercizio che, al momento, non consente neppure l'acquisto di materiale per la realizzazione in proprio delle predisposizioni necessarie.

Per quanto concerne, poi, l'attività di progettazione definitiva del consolidamento del Bacino Brin, il contenzioso discendente dal ricorso del progettista è stato risolto in data 31 maggio 2013 e ciò ha comportato una variante contrattuale/atto aggiuntivo che, allo stato, è all'approvazione della competente Direzione dei Lavori e del Demanio. L'attività di progettazione sarà effettuata sulla base dei risultati delle indagini sulle falde acquifere/strutturali del bacino (carotaggi), la cui esecuzione,

disciplinata da altra attività negoziale, inizierà, presumibilmente, il 26 maggio 2015, a valle della ormai prossima uscita, dal bacino, del sommergibile Longobardo.

Si rappresenta, da ultimo, che per ogni singolo programma finanziato le risorse allocate sono già state giudicate congrue alle esigenze e, peraltro, hanno corrisposto alle cifre definite nell'ambito delle procedure concorsuali, cui gli operatori economici privati hanno partecipato con libere offerte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	86
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5 ^a Commissione permanente del Senato e C. 2343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	124

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	105
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	105
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014 – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Emanuele Pratavia,

che ringrazia per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte gli onorevoli Giancarlo Giorgetti e Vega Colonnese, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, rammenta che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e che la Commissione bilancio ha esaminato il testo iniziale del decreto-legge, esprimendo il prescritto parere. Fa presente che successivamente la Commissione di merito (Affari costituzionali) ha concluso l'esame del provvedimento, apportando modifiche al testo.

Ricorda altresì che il testo iniziale del provvedimento (C. 2486) è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, rilevando che, con riferimento alle modifiche approvate dalla Commissione di merito, non risultano trasmesse relazioni tecniche.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la Commissione di merito non ha recepito le due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione formulate dalla Commissione bilancio sul testo originario del provvedimento nella seduta del 23 luglio 2014.

Evidenzia che la prima condizione era volta, in particolare, a riformulare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009; la seconda condizione, invece, era volta a riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti « dalla presente legge » con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previ-

sioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II.

Dal momento che, anche alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, tali condizioni appaiono ancora necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ritiene di poter confermarle anche con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea.

Passando all'esame delle sole modifiche della Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riguardo all'articolo 1, comma 3 (emendamento 1.14 nuova formulazione), concernente il trattenimento in servizio di magistrati, chiede di valutare la compatibilità finanziaria – alla luce degli effetti ascritti ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1 – della norma, che sembrerebbe volta a precisare la portata normativa del comma 3, disponendo che vengano fatti salvi, nei termini già disciplinati dal testo originario del comma 3 medesimo, i trattenimenti in servizio dei magistrati pur se ancora non disposti alla data di entrata in vigore del decreto in esame. In particolare ritiene che andrebbe chiarito se nella quantificazione dei maggiori oneri connessi all'aumento delle cessazioni del personale che le norme dell'articolo 1, commi da 1 a 3, produrranno, siano state computate le richieste di trattenimento in servizio del personale di magistratura che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non si erano ancora perfezionate ma che in virtù dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, erano state formalmente richieste e presumibilmente istruite.

Con riferimento all'articolo 1, comma 3-*bis* (emendamento 1.87), relativo al trattenimenti in servizio del personale della scuola, rileva che la disposizione sembra volta a circoscrivere il trattenimento in servizio del personale della scuola entro la data massima del 31 agosto 2014. Ritiene che andrebbe chiarito se la disposizione possa determinare effetti onerosi connessi all'anticipo delle erogazioni di trattamento

di fine servizio. Ciò anche alla luce delle specifiche dinamiche di assunzioni relative al comparto della scuola, che prevedono per i dipendenti che accedono al trattamento pensionistico, la integrale sostituzione con nuovi rapporti di lavoro.

In merito agli articoli 1, comma 3-ter (emendamento 1.1 nuova formulazione), riguardante i consiglieri di Stato appartenenti al gruppo linguistico tedesco della provincia autonoma di Bolzano, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità finanziaria – alla luce degli effetti onerosi ascritti ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1 – della norma che prevede, fino alla successiva nomina dei Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2015 di quelli già nominati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.

Con riferimento all'articolo 1, comma 5 (emendamento 1.94 e subemendamento 0.1.94.100), concernente alla risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione, rileva preliminarmente che – rispetto al testo iniziale del comma 5 – le modifiche introdotte provvedono a stabilizzare la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro o del contratto, ad esplicitare che la disciplina della risoluzione unilaterale non si applica al personale di magistratura e a subordinare l'applicazione della disciplina della risoluzione unilaterale, per i dirigenti medici e per i professori universitari, al raggiungimento di un'età pensionabile che consenta il collocamento in quiescenza senza penalizzazioni.

Riguardo alle modifiche introdotte, ritiene che andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari già sostenuta dal Governo (nella relazione tecnica e nella documentazione RGS) con riferimento al testo iniziale del comma 5.

In ordine all'articolo 1, commi da 6-bis a 6-quater (emendamento 1.41), concernenti le penalizzazioni relative all'importo delle pensioni anticipate, osserva che le

modifiche introdotte dalla Commissione di merito riproducono l'articolo 2, comma 2, del testo unificato C. 224 (Requisiti per la fruizione delle deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico), su cui era stata presentata una relazione tecnica predisposta dall'INPS, e che la quantificazione degli oneri indicata in tale relazione tecnica non differisce da quella riportata dalle modifiche in esame. Rileva, tuttavia, che detta relazione tecnica è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui la quantificazione risultava sottostimata in ragione del numero di soggetti potenzialmente interessati. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti dal Governo in ordine alla congruità della quantificazione indicata dal testo. Ritiene altresì che, per quanto attiene la riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, andrebbe chiarito se tale utilizzo possa pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

A proposito dell'articolo 1-bis (emendamenti 1.08 e 1.050), recante disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ripropongono – con talune modificazioni e integrazioni – le norme di cui all'ulteriore testo unificato C. 249. Ricorda che su tale testo il Governo aveva presentato una relazione tecnica, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che quantificava oneri allineati con quanto previsto dal provvedimento in esame. Rileva altresì che la deroga prevista dalle disposizioni in esame è disposta, dal comma 1, sotto forma di novella all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui tale norma prevede eccezioni all'applicazione del nuovo regime pensionistico non espressamente subordinate al rispetto di specifici limiti di spesa. Osserva che, peraltro, il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame dispone, al di fuori della novella legislativa, che il beneficio possa essere riconosciuto soltanto entro specifici limiti relativi sia al numero massimo di beneficiari (4 mila unità) sia agli

oneri annuali derivanti dal provvedimento. A tal proposito, reputa che andrebbe acquisita dal Governo una conferma che le disposizioni introdotte siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei predetti limiti finanziari, con riguardo all'effettiva riconducibilità a limiti di spesa prefissati di posizioni giuridiche costituite in capo ai potenziali beneficiari che, in un ambito come quello pensionistico, sembrano assumere caratteri tendenzialmente non comprimibili. Sempre con riferimento a tale profilo, giudica utile acquisire altresì chiarimenti in merito alla « procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola », espressamente richiamata dal comma 2. In particolare andrebbe precisato se la platea di soggetti così individuata riguardi tutti i potenziali destinatari del beneficio previsto dal testo in esame ovvero soltanto coloro che hanno manifestato l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento e risultano altresì in possesso dei requisiti previsti dal medesimo testo. Ritiene che, ove risulti confermata quest'ultima interpretazione – che sembrerebbe peraltro coerente con i dati inizialmente forniti dall'INPS circa la platea dei potenziali destinatari del provvedimento – la congruità dei limiti di spesa indicati andrebbe rapportata al numero effettivo delle domande che dovesse eccedere il limite massimo di 4 mila unità indicato dal testo, per effetto di un eventuale cambiamento nelle scelte dei potenziali beneficiari.

In merito all'entità dei limiti finanziari individuati dal provvedimento, rileva che il comma 2 individua la procedura di monitoraggio per il rispetto dei limiti finanziari stabiliti. In particolare, si prevede che l'INPS definisca un elenco numerico delle domande dei lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e delle decorrenze previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011, basato, ai fini dell'ordine di priorità, sul criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Anche in merito a tale aspetto

ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre l'intera disciplina entro specifici tetti di spesa, tenuto conto che il criterio previsto, basandosi su specifici requisiti soggettivi, appare maggiormente suscettibile di dar luogo a pretese difficilmente comprimibili all'interno di un limite complessivo finanziario, con possibili conseguenze in termini di contenzioso.

Per quanto attiene al ricalcolo del trattamento pensionistico per le lavoratrici che in passato avevano optato per quello di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, ritiene che andrebbe chiarito da parte del Governo se detto ricalcolo è suscettibile di determinare effetti permanenti per la finanza pubblica che non appaiono scontati nell'ambito dei limiti di spesa previsti dal provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 1-ter (emendamento 1.07 e 1.050), concernente la pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 2, comma 4-bis (emendamento 2.23), concernente le modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, pur rilevando preliminarmente il carattere ordinamentale della norma, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione circa i possibili effetti, in termini di riduzioni della spesa, di un prolungamento della procedura semplificata di approvazione dei regolamenti di organizzazione.

In ordine all'articolo 3, comma 1 (emendamento 3.52), relativo alla misura del *turn over* consentito per i Corpi di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, rammenta che la relazione tecnica, allegata al testo originario del decreto, chiarisce che l'autorizzazione ad alcune amministrazioni statali ad effettuare assunzioni sulla base del solo vincolo « della spesa sostenuta per il personale cessato », e non del doppio vincolo « della spesa e delle unità di personale », è concessa considerando che per dette amministrazioni

non è previsto « un maturato economico ». In altre parole il trattamento economico dei neoassunti, riferito alle posizioni per cui è bandito il concorso, sarebbe sostanzialmente analogo a quello in godimento da parte del personale cessato. Osserva che tale condizione non sussiste per il personale interessato dalla proposta emendativa, che gode di avanzamenti economici e di carriera basati, anche, sulla mera anzianità di servizio e che la norma sembrerebbe, pertanto, recare oneri non quantificati e non coperti. Su tale questione giudica necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1 (emendamento 3.68), concernente la misura del *turn over* consentito alle amministrazioni dello Stato, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione sembrerebbe finalizzata a non applicare la normativa dettata dal comma 1 per le amministrazioni statali alle università che, peraltro, non rientrano tra le amministrazioni statali.

In relazione all'articolo 3, comma 3-*bis* (emendamento 3.60), concernente le assunzioni presso pubbliche amministrazioni, rileva che la formulazione adottata consente l'assunzione di personale in caso di sussistenza di risorse finanziarie e non condiziona né le assunzioni né la proroga dei contratti in essere al rispetto della vigente disciplina limitativa delle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato. Osserva che la norma sembrerebbe, pertanto, recare oneri non quantificati e non coperti. Su tale questione considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riguardo all'articolo 3, commi da 3-*ter* a 3-*octies* (emendamento 3.84 e subemendamento 0.3.84.3), relativo alle assunzioni nel comparto sicurezza, evidenzia che la norma autorizza per il 2014 e il 2015 assunzioni nei ruoli iniziali delle Forze di Polizia mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, in deroga all'articolo 2199 del Codice dell'Ordinamento militare. Segnala che la norma derogata reca la disciplina generale – in vigore dal 26 febbraio 2014 – dei

concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare prevedendo, fino al 31 dicembre 2015, che per il reclutamento di tale personale i posti messi annualmente a concorso siano riservati ai volontari in ferma prefissata, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, prevedendo, altresì, che le procedure di selezione si concludano con la formazione di graduatorie di merito, all'interno delle quali i concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle medesime siano immessi direttamente nelle carriere iniziali dei Corpi di Polizia, secondo l'ordine di collocazione e nel numero corrispondente a misure minime percentuali variabili a seconda del Corpo di polizia stesso. Sul punto, posto che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria riferita alla finanza pubblica, anche ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), giudica opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione volti a verificarne l'effettività. Osserva che i chiarimenti appaiono opportuni considerato che la norma, pur autorizzando le assunzioni per tutti i corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, prevede la copertura dei relativi oneri esclusivamente per le immissioni in servizio per gli assunti della Polizia di Stato (commi, 3-*quater* e 3-*quinquies*) e del Corpo di polizia penitenziaria (commi 3-*sexies* e 3-*septies*).

In merito all'articolo 3, commi da 3-*novies* a 3-*duodecies* (emendamento 3.85), riguardante il personale dei vigili del fuoco, evidenzia che la norma prevede un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 1.030 unità, per un onere permanente determinato – con riferimento alle assunzioni da effettuare con ricorso a graduatorie di concorsi già effettuati – nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per il 2014, di euro 24.276.826 per il 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dal 2016, a copertura del quale si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale

volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Reputa opportuno acquisire dal Governo i dati e gli elementi di quantificazione relativi agli oneri recati dalla disposizione con particolare riferimento alla proiezione temporale delle assunzioni, alla progressione di carriera del relativo personale, nonché alla parallela riduzione dei richiami in servizio del personale volontario. Rileva, altresì, l'opportunità di acquisire una valutazione del Governo circa i possibili effetti di irrigidimento operativo determinabili da una norma che incrementa la dotazione organica del personale di ruolo caratterizzato da uno *status* giuridico, da una carriera economica e da un protocollo d'impiego maggiormente strutturati rispetto a quelli del personale volontario (di cui si dispone una corrispondente riduzione dei richiami in servizio).

In relazione all'articolo 3, comma 4-*bis* (emendamento 3.54), concernente le assunzioni di personale al Ministero della difesa, pur considerato che le somme poste a copertura appaiono congrue rispetto all'onere recato dalla disposizione, rileva comunque che la deroga alla normativa vigente finalizzata alla riduzione degli assetti amministrativi potrebbe determinare effetti emulativi da parte di altre amministrazioni, anch'esse interessate all'effettuazioni di assunzioni di vincitori di concorso a valere su posizioni di organico ormai soppresse. Sul punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, commi da 5-*bis* a 5-*quater* (emendamenti 3.39, 3.71, 3.14, 3.17, 3.35, 3.5), recante disposizioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali, non ha nulla da osservare, in quanto la disposizione incide sulla composizione della spesa degli enti locali ma non sul relativo ammontare complessivo, che resta condizionato al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Circa l'articolo 3, comma 9 (emendamento 3.53), in materia di lavori socialmente utili e di pubblica utilità e cantieri di lavoro, ritiene che andrebbe chiarito che i risparmi di spesa stimati in applicazione dall'articolo 9, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78

del 2010 siano stati determinati includendo nel monte spesa soggetto a riduzione anche le somme finanziate con i meccanismi previsti dalla modifica in esame. In tale ipotesi la norma determinerebbe un aumento della massa spendibile da parte delle pubbliche amministrazioni a prescindere dalle fonti di finanziamento.

Per quanto attiene all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-*bis* (emendamento 4.51), concernente la mobilità obbligatoria e volontaria, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di quantificazione che consentano la verifica della previsione di invarianza finanziaria con riguardo alla riqualificazione professionale dei dipendenti interessati dai processi di mobilità, con specifico riferimento ai percorsi di formazione che si prevede eventualmente di attivare presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.

In ordine all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2 (emendamenti 4.26 e 4.45), concernente la mobilità territoriale di dipendenti di pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni da formulare.

A proposito dell'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2.3 (emendamento 4.58), relativo ai criteri per l'utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'allocatione del personale, non ha osservazioni da formulare, considerato che la norma appare volta a precisare il quadro delle priorità da assegnare all'utilizzo del predetto Fondo.

Con riguardo all'articolo 4, commi 1-*bis* e 1-*ter* (emendamenti identici 4.2, 4.50 e 4.83), concernente il personale scolastico collocato fuori ruolo, tenuto conto che le disposizioni in esame ripropongono i medesimi effetti onerosi già indicati per l'anno scolastico 2013/2014 dall'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 (di contenuto analogo), considera opportuno che il Governo chiarisca se la quantificazione dei predetti oneri possa considerarsi congrua alla luce del personale collocato attualmente fuori ruolo. Ritiene che an-

drebbe inoltre acquisito un chiarimento del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri. Osserva, infatti, che, in base al testo iniziale del decreto-legge n. 69 del 2013, i risparmi connessi all'attuazione dell'articolo 58, comma 5, del medesimo decreto-legge (riduzione delle risorse per i servizi esternalizzati) risultavano integralmente utilizzati per la copertura delle maggiori spese derivanti da un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca.

Circa l'articolo 4 comma 1-*quater* (emendamento 4.3 nuova formulazione), riguardante la mobilità volontaria di personale militare presso ENAV SpA, premesso che l'ENAV non rileva ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe comunque escluso che dai transiti di personale previsti dalla norma possano derivare effetti finanziari di carattere indiretto suscettibili di riflettersi sugli equilibri di bilancio della medesima società (che è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze).

In merito all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) (emendamenti 5.15, 5.14, 5.11 – nuova formulazione), in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la possibilità che il ricollocamento del personale in eccedenza nella qualifica originaria determini effetti onerosi rispetto alle previsioni scontate nei tendenziali di spesa.

In relazione all'articolo 6 (emendamento 6.30), concernente la rendicontazione di eventuali rimborsi spese a soggetti in quiescenza titolari di incarichi gratuiti presso pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i rimborsi spese siano comunque effettuati nell'ambito delle risorse disponibili delle pubbliche amministrazioni interessate.

Circa l'articolo 7, comma 1-*bis* (emendamenti 7.31 e 7.52), relativo alla riduzione di distacchi, aspettative e permessi

sindacali nella pubblica amministrazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 7, comma 3 (emendamento 7.12), concernente la riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella pubblica amministrazione, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 9 (emendamento 9.74 e subemendamenti 0.9.74.100 e 0.9.74.101), riguardante la riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, reputa opportuno acquisire un chiarimento circa la portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 9, che appaiono delineare modalità di ripartizione delle somme recuperate per spese legali a carico delle controparti, in caso di sentenza favorevole, reciprocamente non coerenti. Ritiene che occorra inoltre un chiarimento circa la portata finanziaria del nuovo articolo 9, considerato che all'articolo 1, comma 457, della legge n. 147 del 2013, abrogato dalla disposizione in esame, erano ascritti effetti di risparmio.

Per quel che riguarda l'articolo 10, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* (emendamento 10.32), relativo agli emolumenti in favore dei segretari comunali, segnala che la norma pone oneri a carico dei comuni apparentemente compensativi delle maggiori risorse loro attribuite ai sensi del comma 2 (che ha invece soppresso l'obbligo di riversamento all'erario del 10 per cento dei diritti di segreteria al fine della loro destinazione a un fondo in favore dei segretari comunali). Ritiene che andrebbe pertanto chiarito, sotto il profilo quantitativo, se gli oneri posti dalla norma a carico dei bilanci comunali siano di ammontare equivalente rispetto all'importo, di 4 milioni, quantificato dalla relazione tecnica con riferimento al predetto comma 2.

A proposito dell'articolo 11, comma 2 (emendamento 11.45), concernente i dirigenti degli enti di ricerca, rileva che la norma consente il conferimento di incarichi dirigenziali da parte di enti appar-

tenenti al comparto della ricerca nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formula osservazioni nel presupposto, su cui appare opportuna la conferma del Governo, che le risorse disponibili siano determinate non come mere disponibilità non altrimenti utilizzate, ma anche sulla base della vigente disciplina limitativa del *turn over* e delle spese di personale.

In ordine all'articolo 11, commi da 4-*bis* a 4-*quater* (emendamenti 11.69, 11.73, 11.22, 11.79, 11.19 – nuova formulazione), recante deroghe inerenti le spese di personale per alcune categorie di comuni, osserva che la disposizione sembrerebbe incidere sulla composizione della spesa degli enti locali ma non sul relativo ammontare complessivo, che resta condizionato al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Sul punto giudica opportuno acquisire una conferma del Governo.

In merito all'articolo 12 (emendamenti 12.1 e 12.4), concernente la copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione del reddito, ritiene che andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento circa i profili applicativi delle modifiche in esame. Rileva che non è evidente, infatti, se tali disposizioni siano finalizzate – mediante l'utilizzo delle risorse indicate dal testo – a garantire una copertura previdenziale al personale delle organizzazioni di volontariato che operano nei territori montani. Qualora tale ipotesi fosse confermata, ritiene che andrebbe chiarito se le predette risorse siano idonee per provvedere alla copertura dei relativi oneri. Osserva, infatti, che le modifiche estendono le finalità del Fondo per le coperture assicurative, senza tuttavia incrementarne le disponibilità, che la dotazione del Fondo è configurata dal testo come un limite di spesa, mentre la tipologia di onere (previdenziale) non appare coerente con tale definizione e che la copertura indicata dal testo (comma 2) è limitata a due anni, mentre gli oneri previdenziali sono commisurati, in termini temporali, alle corrispettive attività e pre-

stazioni e che andrebbe quindi verificato se queste ultime siano effettivamente delimitabili entro il biennio.

Sugli aspetti richiamati ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, anche al fine di valutare l'entità della spesa che si prevede di erogare per entrambe le finalità indicate dal testo (oneri assicurativi e previdenziali).

Riguardo alla possibilità di riportare all'anno successivo le quote del Fondo non utilizzate nell'esercizio di riferimento, rileva che tale previsione configura una deroga al principio di annualità del bilancio e potrebbe alterare le stime scontate nei tendenziali ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Circa l'articolo 13 (emendamento 13.1), concernente gli incentivi per la progettazione, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

In relazione all'articolo 13-*bis* (emendamento 13.02), riguardante i Fondi per la progettazione e l'innovazione, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sui profili finanziari della disposizione. Segnala infatti che la previsione di un fondo, a valere sulle somme stanziare per la realizzazione delle opere, da destinare in parte a forme di incentivo per il personale incaricato dei lavori di progettazione e direzione delle opere e in parte alla realizzazione di banche dati, potrebbe determinare un aumento complessivo del costo di realizzazione delle opere. A questo riguardo rileva peraltro che la disposizione sembra sostanzialmente corrispondere al contenuto dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici, soppressi ai sensi del precedente articolo 13.

In merito all'articolo 14, commi 3 e 3-*bis* (emendamento 14.12), sulle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, andrebbe chiarito se le spese per lo svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale relative all'anno 2014 siano già state contabilizzate con riferimento all'esercizio finanziario 2015. Infatti la formulazione originaria della norma non fissava un termine per la loro indizione. Con riferimento alla revisione della disciplina concernente le procedure

di abilitazione scientifica, andrebbe chiarito se gli eventuali maggiori oneri derivanti da un incremento dei settori concorsuali possano essere compensati dalla riduzione delle spese derivante dall'utilizzo di commissari in servizio presso università italiane (invece che presso università di Paesi aderenti all'OCSE diversi dall'Italia).

Riguardo all'articolo 15, comma 1 e 1-bis (emendamento 15.4), in materia di borse di studio per le scuole di specializzazione medica, andrebbe chiarito se la riarticolazione della durata dei corsi di specializzazione fissata dalle modifiche in esame consenta di contenere la spesa sostenuta per le borse di studio da corrispondere agli specializzandi entro i limiti fissati a legislazione vigente.

In merito all'articolo 16, comma 1 (emendamento 16.23), in materia di compensi nelle società controllate, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la riduzione delle indennità corrisposte ai membri dei consigli di amministrazioni compensi eventuali somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese documentate e della copertura assicurativa.

Riguardo all'articolo 17, comma 1 (emendamenti 17.18 e 17.16), relativo al sistema informatico, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se l'introduzione della predetta specifica tecnica possa determinare la necessità di adempimenti non previsti, con conseguenti oneri per le amministrazioni pubbliche interessate. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione dei termini prescritti per la predisposizione dei sistemi informatici in questione.

In merito all'articolo 17, comma 2-bis (emendamento 17.10), che riguarda ulteriori dati inseriti nella banca dati del Dipartimento del tesoro, ritiene opportuno acquisire conferma che le nuove funzioni e i requisiti prescritti per la banca dati introdotti possano essere sostenuti a valere sulle attuali dotazioni finanziarie stanziare per la manutenzione ed evoluzione del software di gestione della medesima banca dati.

Per quanto riguarda l'articolo 18, commi 1, 1-bis e 2 (emendamento 18.2), che prevede la soppressione delle sezioni staccate dei TAR, evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 18, commi 1 e 2, limitano la soppressione delle sezioni staccate dei TAR, originariamente prevista in termini generali, a quella delle sezioni aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello. Sul punto non ha osservazioni da formulare, preso atto che al testo originario della norma non sono attribuiti effetti finanziari. Ritiene peraltro utile verificare se le modifiche siano suscettibili di determinare una diminuzione di eventuali risparmi stimati con riferimento al testo originario, benché non scontati ai fini dei saldi.

Con riferimento all'articolo 18, comma 3 (emendamento 18.86 nuova formulazione), che reca disposizioni sul Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e Città metropolitana di Venezia, evidenzia che la norma, nel confermare la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, con il trasferimento delle relative funzioni, compiti ed attribuzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione di specifiche funzioni relative alla tutela idrogeologica della laguna di Venezia, già esercitate dal citato magistrato delle acque, da trasferire alla Città metropolitana di Venezia, con l'individuazione delle risorse umane e strumentali da assegnare alla medesima Città metropolitana in relazione a tali funzioni. A tale ultimo riguardo, rileva che siffatta traslazione di funzioni, compiti ed attribuzioni, nonché di risorse umane e strumentali viene disposta senza prevedere il trasferimento delle relative pertinenti risorse finanziarie. Nel silenzio della norma, infatti, queste sono destinate a restare nella disponibilità delle strutture a cui fa capo, a normativa vigente, il magistrato delle acque, determinando potenzialmente un incremento delle esigenze di spesa nell'ambito delle amministrazioni riceventi. Effetti potenzialmente onerosi

sono valutabili, altresì, con riferimento al fatto che il generale assetto organizzativo e funzionale della Città metropolitana di Venezia non appare attualmente ancora definito e, pertanto, le altre amministrazioni (provincia di Venezia e comuni della medesima provincia), che sono pienamente investite da tale processo di riorganizzazione generale, potrebbero essere chiamate a subentrare alle suddette funzioni di tutela idrogeologica della laguna di Venezia in un quadro di incertezza operativa e soprattutto finanziaria. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo all'articolo 19, commi 3, 5, 10 e 15 (emendamenti 19.18, 19.1, 19.44, 19.40, 19.46 e 19.49), che prevede l'attribuzione di funzioni all'Autorità anticorruzione, osserva che la modifica del comma 3, lettera *a*), comporta l'immissione nel ruolo unico dell'Autorità anticorruzione anche di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche. Poiché a fronte di tale previsione non sembrerebbe essere contemplata una rideterminazione (in riduzione) delle piante organiche delle amministrazioni di provenienza, appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa gli effetti finanziari che potrebbero derivare dal descritto meccanismo di ripartizione del personale. Riguardo alla modifica del comma 10 (premieria nella valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni), andrebbe escluso che la nuova finalizzazione di spesa possa determinare, anche sotto il profilo temporale, un'alterazione degli effetti finanziari già scontati a normativa vigente. Ritiene utile, inoltre, acquisire dati circa l'entità delle risorse effettivamente conseguite (risparmi versati all'entrata) e impiegate (spese per incentivi al personale) sulla base dei piani di razionalizzazione amministrativa predisposti ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011. Infine, andrebbe chiarito se i nuovi compiti attribuiti all'Autorità anticorruzione (ANAC) possano essere esercitati ad invarianza di oneri, come previsto dal comma 16 per tutte le norme dell'articolo in esame. Fa riferimento, in parti-

colare, alle modifiche apportate dalla Commissione di merito ai commi 5 e 15. Tali modifiche riguardano: gli obblighi connessi alla trasmissione, da parte degli avvocati dello Stato, di segnalazioni su violazioni, anomalie o irregolarità in materia di contratti pubblici (comma 5); l'attribuzione all'ANAC delle funzioni attualmente esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e di definizione dei modelli per i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (comma 15). Segnala che a fronte di quest'ultimo trasferimento di funzioni non viene previsto un corrispondente trasferimento di personale e di risorse finanziarie.

In merito all'articolo 19, comma 14-*bis* (emendamento 19.86), che prevede disposizioni sul controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, poiché la modifica non prevede – contestualmente all'attribuzione delle funzioni indicate dal testo – il trasferimento (integrale o parziale) delle risorse in precedenza adibite alle medesime funzioni, andrebbe escluso che la previsione possa determinare un impatto amministrativo suscettibile di riflettersi sui fabbisogni finanziari della struttura interessata.

Riguardo all'articolo 20, comma 1-*bis* (emendamento 20.10), che prevede una clausola di non onerosità, non ha osservazioni da formulare.

Sull'articolo 21, comma 1 (emendamento 21.41), che prevede l'unificazione delle Scuole di formazione, non ha osservazioni da formulare, atteso quanto chiarito nella Nota della Ragioneria generale dello Stato circa le modalità di finanziamento della SNA.

In merito all'articolo 21, comma 2 (emendamento 21.26 nuova formulazione), che disciplina la composizione del Comitato di gestione della SNA, atteso quanto specificato nella Nota della Ragioneria generale dello Stato circa le modalità di copertura delle spese del Comitato di gestione della SNA, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la compensatività delle eventuali maggiori spese di funzionamento con il

venir meno delle spese della stessa categoria degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione.

Riguardo all'articolo 21, comma 4 (emendamenti 21.7, 21.9, 21.21, 21.33 Identici nuova formulazione), sul trattamento dei docenti della SNA, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente e le modalità di finanziamento della SNA previste dal comma 6 del medesimo articolo 21.

In merito all'articolo 21, comma 6 (emendamenti 21.10, 21.13, 21.24, 21.29, 21.36 Identici nuova formulazione), che prevede accordi tra la SNA e le amministrazioni degli organi soppressi, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa la possibilità per la SNA di proseguire le attività già avviate dalle Scuole sopresse a fronte di una riduzione, pari al venti per cento versate all'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione. In alternativa, andrebbe chiarito se, in mancanza di una esplicita clausola di invarianza complessiva, gli accordi tra la stessa SNA e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi possano avere effetti onerosi per queste ultime.

Riguardo all'articolo 21-bis (emendamento 21.03), che reca disposizioni per la riorganizzazione del Ministero dell'interno, osserva che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 95 del 2012 ha affermato che la riduzione degli assetti amministrativi di cui all'articolo 2 è suscettibile di determinare risparmi di spesa verificabili a consuntivo. Rileva, altresì, che la medesima relazione tecnica svolge considerazioni sostanzialmente analoghe in relazione al riordino delle province di cui al successivo articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012, riordino che non appare completato stante il differimento dei termini per la riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno previsto dalle norme in esame. Considerato che a legislazione vigente il riordino dell'organizzazione del Ministero dell'interno

avrebbe già dovuto essere completato, ritiene necessario chiarire se nei tendenziali di spesa per il 2014 e per il 2015 siano già stati registrati risparmi in relazione a tale riordino. Dovrebbe, altresì, essere chiarito se il processo di riordino, nel suo complesso, ossia riferito all'intera organizzazione governativa, possa subire ulteriori ritardi in connessione con il differimento applicativo previsto dalle norme in esame per le strutture che fanno riferimento al Ministero dell'interno.

In merito all'articolo 22, commi 9 e 9-bis (emendamento 22.112 e subemendamenti 0.22.112.2 e 0.22.112.6), che recano disposizioni sulle sedi delle Autorità indipendenti e sui vincoli alle spese, considerato che – secondo la relazione tecnica riferita al testo iniziale – dalle norme del decreto-legge dovrebbero derivare risparmi (sia pure quantificabili soltanto a consuntivo), ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa l'adeguatezza delle nuove misure introdotte dalla Commissione di merito rispetto al conseguimento di analoghi obiettivi di risparmio. Per quanto concerne le trasferte, le missioni e gli incarichi di consulenza, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'introduzione di limiti di spesa ulteriori, rispetto a quelli già vigenti, nel presupposto che i nuovi vincoli vadano a sovrapporsi a quelli attualmente in vigore, senza pregiudicarne l'efficacia. Ricorda che ai limiti sulle spese per missioni e per consulenze erano stati a suo tempo ascritti effetti di risparmio, incorporati nella complessiva riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili (articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010). Non ha nulla da osservare, infine, riguardo alla disposta soppressione del comma 12, stante il suo contenuto ordinamentale.

Per quanto riguarda l'articolo 23, comma 1, lettera f-bis) (emendamenti 23.48, 23.37 e 23.9), che prevede la gratuità degli incarichi amministrativi, andrebbe meglio specificato quali siano le fattispecie onerose (rimborsi spese o altre tipologie di oneri) connesse agli incarichi amministrativi provinciali che potranno

incidere sul bilancio delle province. Infatti le risorse attribuite a tali enti dovrebbero tenere conto dei possibili oneri che potranno gravare sui rispettivi bilanci.

In relazione all'articolo 23, comma 1, lettera *f-ter*) (emendamento 23.29 – nuova formulazione), che prevede un incentivo per favorire le fusioni dei comuni per incorporazione, andrebbe chiarito preliminarmente se la norma abbia natura interpretativa, dal momento che la disciplina vigente fa riferimento alla generalità delle fusioni, nelle quali sembrerebbero incluse anche quelle per incorporazione. Segnala inoltre che la norma non specifica se l'ammontare di 1,5 milioni di euro debba intendersi, come presumibile, quale importo massimo unitario. Ferma restando la neutralità finanziaria della disposizione, garantita dalla clausola di invarianza, risulterebbe utile, a fini conoscitivi, acquisire informazioni in merito all'ammontare complessivo delle risorse destinate all'incentivo in favore delle fusioni dei comuni deliberate successivamente al 2012 e alla relativa distribuzione tra le amministrazioni beneficiarie.

Riguardo all'articolo 23, commi 1-*ter* e 1-*quater* (emendamento 23.66), che prevedono disposizioni relative alla città metropolitana di Venezia, segnala che la norma non specifica se il commissario previsto dal testo eserciterà il proprio mandato a titolo gratuito o se saranno corrisposti emolumenti.

In merito all'articolo 23-*bis* (articolo aggiuntivo 19.04), che reca norme sull'acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine ai possibili effetti della modifica in esame, tenuto conto che, per i comuni istituiti a seguito di fusione, essa sospende l'efficacia di una disciplina alla quale erano stati associati risparmi (ancorché non quantificati).

Per quanto riguarda l'articolo 23-*ter* (emendamento 23.07 nuova formulazione), che disciplina procedure inerenti gli acquisti centralizzati dei comuni, segnala che l'emendamento limita l'ambito operativo di una disposizione cui erano attribuiti effetti di efficientamento, benché in as-

senza di riflessi sui saldi di finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Riguardo all'articolo 23-*quater* (emendamenti 23.06, 23.012 e 23.020), recante disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province, andrebbe chiarito se la disposizione risulti suscettibile di determinare variazioni apprezzabili in termini di aumento degli oneri per interessi infrannuali.

In merito all'articolo 23-*quinqüies* (articolo aggiuntivo 23.04 e subemendamento 0.23.024.1), che prevede interventi per l'avvio dell'anno scolastico, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte dalla Commissione.

Riguardo all'articolo 24 (emendamento 24.12), che prevede una modulistica standard, andrebbe acquisita conferma che l'individuazione di forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni non determinino oneri per le amministrazioni interessate. Per quanto attiene alla qualificazione come livelli essenziali delle prestazioni degli accordi relativi alla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la modifica appare finalizzata a delimitare l'ambito applicativo della disposizione recata dal testo originario. Rammenta che, con riguardo al testo originario della norma in esame, con riferimento al comma 4, che qualifica gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è stato chiesto di precisare a quali accordi tale previsione faccia specificamente riferimento e quali siano gli effetti per la finanza pubblica derivanti da tale qualificazione. Sul punto, rileva che la documentazione tecnica, depositata dal Governo in V Commissione in risposta ai chiarimenti formulati, evidenzia che una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti

locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni concerne la materia dell'edilizia e dell'avvio di attività produttive.

In merito all'articolo 24, comma 3-*bis* (emendamento 24.29), recante disposizioni sul piano d'informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, evidenzia che la norma, a fronte di una previsione di natura programmatica che demanda all'adozione di un piano di informatizzazione la definizione di un sistema digitale uniforme per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, impone, altresì, la completa informatizzazione delle procedure in questione entro 18 mesi (presumibilmente, dall'adozione del piano medesimo). Ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata applicativa della norma, con specifico riferimento agli oneri connessi alle misure attuative del piano.

Riguardo all'articolo 24-*ter* (emendamento 24.016), recante regole tecniche per l'attuazione della Agenda digitale, non ha osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.

In merito all'articolo 24-*quater* (emendamento 24.016), recante disposizioni sui servizi in rete e sulle basi di dati delle pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 24-*quinqües* (emendamento 24.016), che reca disposizioni sulle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, non ha nulla da osservare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.

In merito all'articolo 25 (emendamento 25.1), recante norme in favore delle vittime del terrorismo, rileva che le disposizioni in esame estendono i benefici per le vittime di atti di terrorismo e loro familiari o eredi, sia incrementando i trattamenti e i trattamenti di fine rapporto (comunque denominati), sia ampliando la platea dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge n. 206 del 2004. Rileva altresì che gli oneri connessi al maggior importo dei trattamenti pensionistici sono a carattere per-

manente. In proposito, ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti a consentire la quantificazione dei maggiori oneri connessi all'ampliamento dei benefici connessi alle disposizioni in esame. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti: il carattere eventualmente retroattivo dei maggiori benefici concessi in base alle norme in esame; la copertura, a valere sul Fondo di solidarietà comunale è limitata al solo esercizio corrente, per un importo pari a 1 milione di euro. Viceversa, gli oneri connessi alle norme in esame sono, relativamente agli importi pensionistici, a carattere permanente e, relativamente al maggior importo del trattamento di fine rapporto, comunque a carattere pluriennale, non essendo al momento valutabile la tempistica effettiva della maggiore erogazione prevista; la sostenibilità della copertura, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, con impegni e programmi già avviati sulle medesime risorse.

Riguardo all'articolo 27, comma 1, lettera *a*) (emendamento 27.2), che disciplina la copertura assicurativa degli esercenti la professione sanitaria, considera opportuno acquisire elementi al fine di verificare che le dotazioni del fondo, che rappresentano il limite per la costituzione di garanzie assicurative, siano tali da consentire l'estensione delle stesse ai casi di attività intramoenia. Andrebbe altresì acquisito l'avviso del Governo riguardo al rischio che la previsione di una copertura assicurativa ad attività di natura libero professionale privata possa determinare richieste emulative da parte di altri soggetti che svolgano attività di tipo libero professionale all'interno di strutture pubbliche, ad esempio per effetto di incarichi di consulenza.

In merito all'articolo 27, comma 1-*bis* (emendamento 27.8), che prevede un obbligo di copertura assicurativa, ritiene necessario chiarire l'effettiva portata applicativa delle disposizioni anche al fine di escludere che le stesse possano implicare un aggravio di oneri assicurativi posti a carico della finanza pubblica ovvero determinare, di fatto, una traslazione a ca-

rico di soggetti della pubblica amministrazione (in particolare del Servizio sanitario nazionale) di obblighi assicurativi che gravano oggi su imprese o enti privati.

Per quanto riguarda l'articolo 27-*bis* (emendamento 27.050 e subemendamento 0.27.050.4), che reca disposizioni relative ai danneggiati da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie, al fine di valutare se le somme già iscritte in bilancio nel periodo 2014-2017 in base alla legislazione vigente siano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi in ordine ai seguenti aspetti: numero dei soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro la data del gennaio 2010; stima di massima del numero di quelli, tra tali soggetti, che potrebbero chiedere il riconoscimento a titolo di equa ripara-zione del danno di una somma di denaro per importi pari, rispettivamente, a 100.000 euro per danneggiati da trasfusioni e a 20.000 euro per danneggiati da vaccinazioni obbligatorie; stima dell'ulteriore importo annuale che lo Stato sarebbe tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni in favore dei soggetti non ricompresi al punto precedente, cioè sia di coloro che intendono proseguire la procedura transattiva, sia di coloro che abbiano presentato domanda di adesione alla transazione in data successiva al gennaio 2010, sia di coloro che non abbiano presentato alcuna domanda di transazione e le cui richieste siano oggetto di giudizi tuttora pendenti.

In merito all'articolo 28 (emendamento 28.21 – nuova formulazione), relativo alla riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 29 (emendamenti 29.4, 29.5 e 29.15), recante misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa, non ritiene di dover formulare osservazioni, alla luce di quanto affermato dal Governo nella documentazione tecnica presentata durante l'esame del provvedimento.

Riguardo all'articolo 30 (emendamenti 30.5, 30.9 e 30.10), recante disposizioni sull'Autorità nazionale anticorruzione e sull'Unità operativa speciale per Expo 2015, per quanto attiene alle modifiche in esame, non ha osservazioni da formulare relativamente ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 34 (emendamenti 34.2 e 34.3), recante disposizioni sulla contabilità speciale per Expo 2015, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la pubblicazione sul sito prevista dalle norme in esame, che sembra gravare sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, sia sostenibile nell'ambito delle medesime risorse.

Per quanto riguarda l'articolo 37 (emendamenti 37.1 e 37.3), che reca disposizioni sulla trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione delle varianti in corso d'opera, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 38, comma 1-*bis* (emendamenti 38.1 e 42.5), che prevede l'obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, andrebbe chiarito se le modifiche, rendendo obbligatoria la sottoscrizione degli atti giudiziari con firma digitale, possano determinare effetti onerosi in conseguenza di un incremento della spesa per dotazioni e programmi informatici.

In merito all'articolo 39, comma 3-*bis* (emendamento 39.43), recante disposizioni sull'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e sui prezzi di riferimento, rileva preliminarmente che alla disposizione soppressa non erano ascritti effetti finanziari. Ciò premesso, la soppressione del periodo in esame, che incentivava la concorrenza nei mercati di riferimento, appare suscettibile di determinare minori risparmi negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle amministrazioni competenti, come rilevato dalla stessa relazione tecnica presentata in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 40 (emendamento 40.26), che reca norme per l'accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che alle disposizioni recate dall'articolo 40 non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito all'articolo 50, comma 1-*bis* (emendamento 50.18), che reca norme sull'ufficio per il processo, osserva che la disposizione presenta profili problematici. In particolare:

il testo attribuisce la qualifica di lavoratore a persone che hanno svolto un'attività di tirocinio e di perfezionamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari. Non è evidente se l'attribuzione di tale qualifica possa comportare acquisizione di diritti in materia previdenziale;

si prevede la facoltà di prorogare rapporti che potrebbero essere già avviati da diversi mesi. Non appare evidente se tale proroga, insieme ad altri elementi quali la già menzionata attribuzione della qualifica di lavoratore, possa integrare fattispecie che impongano l'assunzione dei soggetti in questione;

si prevede l'utilizzo di non specificamente identificate risorse finanziarie disponibili consentendo, in tal modo, anche lo storno da capitoli destinati ad altre finalità e l'erosione di economie conseguite su somme destinate a utilizzazioni diverse. Ritiene necessario chiarire se tale eventualità possa intaccare l'efficacia di eventuali azioni intraprese nell'ambito del processo di *spending review*;

non è fissato alcun criterio per determinare chi tra i tirocinanti, che sono stati selezionati solo per titoli, abbia diritto ad accedere a tale eventuale beneficio. Secondo il tenore letterale della norma, trattandosi di lavoratori, potrebbero innescarsi procedure contenziose, da parte degli altri aspiranti non selezionati, per la violazione del principio dell'accesso per concorso agli impieghi pubblici;

la iterazione di provvedimenti volti a prolungare determinate prestazioni genera

aspettative alla stabilizzazione e favorisce il ricrearsi di platee di personale precario che rappresentano potenziali oneri per assunzioni nel futuro e contro le quali più volte si sono espressi i Governi in carica negli ultimi anni. Su tali questioni considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 50-*bis* (emendamento 50.01), che prevede l'attribuzione di borse di studio, ritiene necessario acquisire una quantificazione degli oneri connessi all'erogazione della borsa di studio in esame. Andrebbe inoltre chiarito se la copertura di tali oneri debba intendersi riferita alla disposizione richiamata dal testo, ossia alla quota del Fondo unico giustizia destinata al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari. In tal caso, andrebbe valutata la compatibilità della nuova finalizzazione di spesa rispetto agli utilizzi già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 51, comma 1 (emendamenti 51.5, 51.7 e 51.8), recante disposizioni sull'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, pur rilevando che la norma riguarda profili di carattere organizzativo, andrebbe chiarito, stanti le precisazioni recate dalla relazione illustrativa, se la riduzione dell'orario di apertura al pubblico prevista nel testo iniziale del decreto-legge fosse giustificata da precise necessità amministrative correlate all'avvio del processo telematico. In tale ottica un maggior impiego in attività rivolte al pubblico potrebbe rendere necessario un incremento della spesa sostenuta per il personale.

Passando all'esame dei profili di copertura finanziaria, osserva quanto segue.

In relazione all'articolo 1, commi 6-*ter* e 6-*quater* (emendamento Gneccchi 1.41 (nuova formulazione)), che prevedono penalizzazioni relative all'importo delle pensioni anticipate, la disposizione prevede che, alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui al comma 6-*bis*, relative alla disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62

anni di età – valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017, in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provveda: quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità; quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 6-*quater*, considera opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*bis*, commi 4 e 5 (Identici emendamenti Ghizzoni 1.08 (nuova formulazione) e Centemero 1.050 (nuova formulazione)), segnala che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste per il collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, mediante l'incremento degli obiettivi di risparmio della *spending review*, nonché degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, commi 427 e 428, della legge n. 147 del 2013 – in misura pari a 35 milioni di euro per l'anno

2014, a 105 milioni di euro per il 2015, a 101 milioni di euro per il 2016, a 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al riguardo, anche considerato che tale modalità di copertura è già prevista dall'articolo 1 del presente decreto-legge, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di prevedere un incremento degli obiettivi della *spending review*, e dei conseguenti accantonamenti di bilancio senza pregiudicare la funzionalità delle amministrazioni interessate.

Riguardo all'articolo 1-*ter* (emendamento 1.07), che reca disposizioni sull'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti, osserva che la disposizione prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri connessi al rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015, a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 (capitolo 477 – Presidenza del Consiglio dei Ministri). In proposito rileva che, poiché il citato Fondo reca uno stanziamento per i soli anni 2014, 2015 e 2016, pari, rispettivamente, a 50, 40 e 30 milioni di euro, la disposizione provvede alla copertura degli oneri – per gli anni 2014 e 2015 e, per una parte di quelli relativi all'anno 2016 – mediante la riduzione del fondo medesimo, mentre per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2016 e per quelli concernenti gli esercizi finanziari successivi, mediante l'utilizzo di una contabilità speciale appositamente istituita alimentata con risorse, pari complessivamente a 33 milioni di euro negli anni 2014 e 2015, rivenienti dal medesimo Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria. È prevista altresì la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 –

Ministero dell'economia e delle finanze) al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, in particolare quelli relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto. Il predetto Fondo viene altresì rifinanziato nella misura complessiva di 33 milioni di euro negli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 6. In proposito, ritiene opportuno che il Governo, da un lato, confermi che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari rechi le necessarie disponibilità per gli anni successivi al 2016 e, dall'altro, fornisca un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame da cui risulti che l'effetto complessivamente prodotto dalle suddette disposizioni sui saldi di finanza pubblica possa consentire il rifinanziamento del Fondo stesso, negli anni 2014 e 2015.

In merito all'articolo 3, commi 3-*undecies* e 3-*duodecies* (emendamento Governo 3.85), che prevede un incremento della dotazione organica dei Vigili del fuoco, osserva che la disposizione prevede l'utilizzo – per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura di 130.843 euro per l'anno 2014, di 24.276.826 euro per l'anno 2015 e di 42.051.482 euro a decorrere dall'anno 2016. In merito a tali stanziamenti, rileva che gli stessi sono iscritti in bilancio come oneri inderogabili e, in parte, come spese obbligatorie. Fermo rimanendo che il successivo comma 3-*quinqüies*, stabilisce il limite di spesa per l'impiego del personale volontario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare tali stanziamenti senza pregiudicare le risorse destinate ad assunzioni, in corso o già effettuate, di personale volontario.

Riguardo all'articolo 3, comma 4-*bis* (emendamento Rosato 3.54 (nuova formulazione), relativo all'assunzione di assistenti tecnici degli arsenali militari, se-

gnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri – pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dal 2015 – derivanti dall'assunzione dei vincitori per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico degli arsenali e degli stabilimenti militari, reca le necessarie disponibilità.

In merito all'articolo 4 comma 1-*ter* (identici emendamenti Centemero 4.2, Cozzolino 4.50 e Coscia 4.83 (*nuova formulazione*)), segnala che la disposizione prevede la copertura degli oneri derivanti dalla proroga all'anno scolastico 2014/2015 dei collocamenti fuori ruolo previsti per il personale della scuola ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge n. 228 del 2012 – quantificati in 1,1 milioni di euro nel 2014 e in 2,2 milioni di euro nel 2015. In particolare, alla citata copertura si provvede utilizzando i risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 che le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Il citato articolo 58 dispone, altresì, la riduzione delle risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2014 e 49,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. In proposito osserva che i suddetti risparmi di spesa, poiché già incorporati nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente, non possono essere utilizzati a copertura di nuovi o maggiori oneri. Su tale aspetto, considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 9, comma 4 (emendamento 9.74 dei relatori) ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare l'ultimo periodo del comma 4 indicando espressamente che il 25 per cento delle somme recuperate in caso di sentenze favorevoli all'Avvocatura generale dello Stato da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità per il 2014, sia previamente versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 12, comma 1-ter (emendamento Mantero 12.4) rileva che la disposizione prevede che le risorse del Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni eventualmente non utilizzate nell'anno 2014 restino nelle disponibilità del fondo stesso per l'anno 2015, e che la dotazione di quest'ultimo non utilizzata al 31 dicembre 2015 resti nella disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Segnala che tale disposizione, pur rappresentando una deroga al principio di annualità del bilancio, non sembra suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL utilizza le risorse del Fondo per l'occupazione e la formazione, per il quale tale deroga è già consentita ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala, tuttavia, che la formulazione della disposizione, nel prevedere che le somme non utilizzate restino « nella disponibilità », non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile, ai sensi della quale si dovrebbe invece prevedere che tali somme sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. In proposito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 25, comma 5-quinquies (emendamento Bolognesi 25.1 (nuova formulazione)), ferme rimanendo le osservazioni formulate in precedenza in

merito alla quantificazione degli oneri, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo – nella misura di 1 milione di euro – del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (capitolo 1365 – stato di previsione del Ministero dell'interno) non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul suddetto Fondo.

Riguardo all'articolo 27, comma 4 (emendamento Governo 27.050), segnala che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, recante una procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, nello stato di previsione del Ministero della salute. Si tratta delle risorse iscritte nel capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute, recante le somme necessarie per la liquidazione delle transazioni da stipulare con i predetti soggetti, che reca, sulla base del disegno di legge di assestamento per il 2014, risorse pari a 151.693.995 milioni di euro per l'anno 2014, 144.299.975 milioni di euro per l'anno 2015 e 144.629.376 milioni di euro per l'anno 2016. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a far fronte agli oneri che deriveranno dall'attuazione della presente disposizione, tenuto conto sia del numero delle domande di adesione alla procedura transattiva presentate entro il 19 gennaio 2010 sia delle somme da corrispondere a titolo di equa ripartizione ai sensi della disposizione stessa. Inoltre, ancorché le risorse iscritte in bilancio siano spese rimodulabili di fatto legislativo, la procedura transattiva delineata dal comma 1, che prevede la liquidazione degli importi ai soggetti danneggiati entro il 31 dicembre 2017, dovrebbe comportare la necessità di una riclassificazione in bilancio delle risorse

stesse come oneri inderogabili. Tale riclassificazione consentirebbe, infatti, di escludere che tali stanziamenti possano essere oggetto di future riduzioni. In merito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo. Infine, con riferimento alla formulazione della disposizione, considera opportuno che siano coordinate le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 4. In particolare, si potrebbe riformulare il comma 1, prevedendo che la liquidazione degli importi sia effettuata « nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nello stato di previsione del Ministero della salute e si potrebbe sopprimere conseguentemente il comma 4.

Riguardo all'articolo 50-bis (emendamento Ferranti 50.01), segnala che la disposizione prevede che agli ammessi allo stage per la formazione presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 – ai quali non è corrisposto alcun compenso ai sensi del comma 8 del suddetto articolo – sia attribuita una borsa di studio in misura non superiore a 400 euro mensili. All'attuazione della disposizione deve provvedersi nei limiti della quota del Fondo unico di giustizia assegnato al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 143 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca una stima delle risorse utilizzabili a copertura, al fine di verificarne la congruità.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, riservandosi di fornire risposta alle questioni sollevate dal relatore nella prossima seduta, chiede un rinvio del seguito dell'esame.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime notevoli perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento, come anche appare evidente dalle considerazioni testé svolte dal relatore.

In particolare, ritiene poco attendibili le coperture finanziarie basate su una revisione della spesa sempre annunciata e

ancora non realizzata, a partire dai risparmi preventivati al riguardo dal decreto-legge « salva Italia » per proseguire con quelli di cui al decreto-legge n. 95 del 2012 e dei più recenti provvedimenti.

Ricorda che l'Italia è uscita dalla procedura di infrazione in ambito UE sulla base degli impegni ad un progressivo rientro del deficit e del debito, basati anche e soprattutto su un processo impegnativo di revisione della spesa.

Ritiene che un esempio lampante della mancata attuazione delle misure previste già a partire dal Governo Monti, come quelle sulla riduzione delle dotazioni organiche del personale pubblico, sia rappresentato dall'articolo 21-bis del decreto-legge in esame, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'interno.

Osserva pertanto come la situazione finanziaria del nostro Paese stia notevolmente peggiorando, anche a causa della predisposizione di coperture finanziarie fittizie basate sulla *spending review* o su clausole di salvaguardia. Rileva quindi che, mentre nel passato si coprivano gli oneri finanziari derivanti dai provvedimenti legislativi tramite emissione di nuovi titoli di Stato, adesso si è passati all'utilizzo della prevista revisione della spesa o di clausole di salvaguardia.

Sollecita infine il rappresentante del Governo a chiarire in maniera compiuta le questioni problematiche poste dal relatore sul provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata odierna.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.

Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5ª Commissione permanente del Senato e C. 2343 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2014.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, deposita alcune proposte emendative al provvedimento in oggetto *(vedi allegato)*. Tiene ad evidenziare che esse sono volte a recuperare, a seguito di una più approfondita riflessione, alcune norme precedentemente espunte dal testo unificato in considerazione di rilievi della Ragioneria dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le ore 12 di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e degli emenda-

menti ad esso riferiti, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è tuttora in corso di svolgimento l'istruttoria necessaria alla predisposizione della proposta di parere sul testo del provvedimento. Propone pertanto di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame e di convocare la Commissione per le 18 della giornata odierna, onde consentire all'Assemblea di iniziare l'esame del provvedimento alle 19.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, concorda con la proposta del presidente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 18.55.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in risposta ai diversi chiarimenti richiesti dal relatore, segnala che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, relative al trattenimento in servizio di magistrati, come modificate dalla Commissione di merito, non alterano la quantificazione degli oneri prevista dal testo originario del decreto-legge. Rileva che il trattenimento in servizio del personale della scuola di cui all'articolo 1, comma 3-bis, introdotto dalla Commissione di merito, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che l'estensione, prevista dall'articolo 1, comma 5, dell'istituto della risoluzione unilaterale anche ai professori e ricercatori universitari deve essere riformulata con riferimento ai soli professori universitari, previa decisione del Senato accademico e previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS. Osserva che il comma 2 dell'articolo 1-ter, recante il rifinanziamento dell'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti, deve essere riformulato in termini conformi all'originaria formulazione della proposta emendativa, con riferimento alla quale è stata predisposta la relazione tecnica e sono stati, conseguentemente, quantificati i relativi oneri. Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alle modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, come modificate dalla Commissione di merito, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rileva che l'estensione ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del criterio della spesa per il personale cessato, al fine delle immissioni in ruolo di cui all'articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché tale stabilizzazione sia disposta a valere

sulle risorse di bilancio delle medesime università. Ritiene necessario che sia precisato, all'articolo 3, comma 3-ter, che le assunzioni nel comparto sicurezza avverranno nell'ambito delle autorizzazioni concesse dalla normativa vigente. Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di semplificazione e flessibilità del *turn over*, devono essere, limitatamente ai commi 3-ter, 6-bis e 9, lettera b), riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che le restanti disposizioni di cui al suddetto articolo 3, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, in materia di riqualificazione dei dipendenti trasferiti da un'amministrazione all'altra, ritiene necessario estendere la clausola di neutralità finanziaria, che il testo limita alla sola scuola nazionale dell'amministrazione, a tutte le amministrazioni pubbliche. Segnala che gli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, in materia di personale scolastico collocato fuori ruolo, non possono essere coperti a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-quater, in materia di mobilità volontaria di personale militare presso l'ENAV, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo, tra l'altro, la predisposizione di una apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale militare e quello civile. Rileva che le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 5, in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rappresenta che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, in quanto volte a consentire il mantenimento in bilancio delle somme del citato fondo, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto. Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, in quanto volte a con-

sentire che le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possano essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto. Rileva che le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 14, in materia di procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di compensi nelle società controllate, devono essere, limitatamente al comma 1, lettera *a*), capoverso 4, riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 17, relative alla creazione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, in materia di magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e nonché Venezia, come modificate dalla Commissione di merito, devono essere riformulate indicando esplicitamente che si provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie e non solo di quelle umane e strumentali, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite. Evidenzia che le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 21, recante disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 21-*bis*, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'interno, devono essere riformulate al fine di tenere conto anche delle riduzioni del 10 per cento della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale. Fa presente che gli articoli 23-*bis* e 23-*ter*, introdotti dalla Commissione di merito, recante disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Segnala

che le disposizioni di cui all'articolo 23-*quater*, in materia di città metropolitane e province, devono essere riformulate al fine di tenere conto che lo slittamento al mese di novembre del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 non garantirebbe la copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto-legge. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, relativi al piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze devono essere riformulate eliminando il riferimento al limite temporale entro il quale deve essere predisposto il suddetto piano. Rappresenta che le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5-*quinquies*, devono essere riformulate prevedendo una autorizzazione di spesa permanente e utilizzando il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012. Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, concernenti l'obbligo di copertura assicurativa, deve essere riformulata prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 34, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di contabilità speciale per EXPO 2015, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 37, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, in materia di obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, devono essere riformulate prevedendo un'espressa clausola di neutralità finanziaria. Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, capoverso Art. 16-*octies*, comma 1-*bis*, introdotte

dalla Commissione di merito, che prevedono assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 50-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono l'attribuzione di borse di studio agli stagisti del Ministero della giustizia, deve essere riformulata in modo da indicare esplicitamente le risorse delle quali è previsto l'utilizzo. Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 51, come modificate dalla Commissione di merito, recanti modifiche all'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Infine, ritiene necessario riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti «dalla presente legge» con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II.

Sulle altre questioni evidenziate dal relatore nel corso della seduta antimeridiana, si riserva di esprimere le relative considerazioni, all'esito della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2486-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e gli emendamenti ad esso riferiti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, relative al trattenimento in servizio di magistrati, come modificate dalla Commissione di merito, non alterano la quantificazione degli oneri prevista dal testo originario del decreto-legge;

il trattenimento in servizio del personale della scuola di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'estensione – prevista dall'articolo 1, comma 5 – dell'istituto della risoluzione unilaterale anche ai professori e ricercatori universitari, deve essere riformulata con riferimento ai soli professori universitari previa decisione del Senato accademico e previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS;

il comma 2 dell'articolo 1-*ter*, recante il rifinanziamento dell'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti deve essere riformulato in termini conformi all'originaria formulazione della proposta emendativa con riferimento alla quale è stata predisposta la relazione tecnica e sono stati, conseguentemente, quantificati i relativi oneri;

le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alle modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, come modificate dalla Commissione di merito, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

l'estensione ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del criterio della spesa per il personale cessato, al fine delle immissioni in ruolo di cui all'articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il comma 3-*bis* dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, in deroga alla vigente

disciplina in materia di limiti alle assunzioni, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché tale stabilizzazione sia disposta a valere sulle risorse di bilancio delle medesime università;

appare necessario precisare all'articolo 3, comma 3-ter che le assunzioni nel comparto sicurezza avverranno nell'ambito delle autorizzazioni concesse dalla normativa vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di semplificazione e flessibilità del *turn over*, devono essere, limitatamente ai commi 3-ter, 6-bis e 9, lettera b), riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

le restanti disposizioni di cui al suddetto articolo 3, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, in materia di riqualificazione dei dipendenti trasferiti da un'amministrazione all'altra, appare necessario estendere la clausola di neutralità finanziaria, che il testo limita alla sola scuola nazionale dell'amministrazione, a tutte le amministrazioni pubbliche;

gli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, in materia di personale scolastico collocato fuori ruolo, non possono essere coperti a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, in materia di mobilità volontaria di personale militare presso l'ENAV, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo tra l'altro la predisposizione di una apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale militare e quello civile;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 5, in materia di ricollocamento di personale nella

qualifica originaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, in quanto volte a consentire il mantenimento in bilancio delle somme del citato fondo, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;

le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-*quater*, in quanto volte a consentire che le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possano essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 14, in materia di procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di compensi nelle società controllate, devono essere, limitatamente al comma 1, lettera a), capoverso 4, riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 17, relative alla creazione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, in materia di magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e nonché Venezia, come modificate dalla Commissione di merito, devono essere riformulate indicando esplicitamente che si provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie e non solo di quelle umane e strumentali; al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 21, recante disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 21-*bis*, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'interno, devono essere, riformulate al fine di tenere conto anche delle riduzioni del 10 per cento della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale;

gli articoli 23-*bis* e 23-*ter*, introdotti dalla Commissione di merito, recante disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 23-*quater*, in materia di città metropolitane e province, devono essere riformulate al fine di tenere conto che lo slittamento al mese di novembre del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 non garantirebbe la copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto-legge;

le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3-*bis*, introdotti dalla Commissione di merito, relativi al piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze devono essere riformulate eliminando il riferimento al limite temporale entro il quale deve essere predisposto il suddetto piano;

le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5-*quinquies*, devono essere riformulate prevedendo una autorizzazione di spesa permanente e utilizzando il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma, 319 della legge n. 228 del 2012;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, concernenti l'obbligo di

copertura assicurativa, deve essere riformulata prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 34, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di contabilità speciale per EXPO 2015, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 37, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, in materia di obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, devono essere riformulate prevedendo un'espressa clausola di neutralità finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, capoverso Art. 16-*octies*, comma 1-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 50-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono l'attribuzione di borse di studio agli stagisti del Ministero della giustizia, deve essere riformulata in modo da indicare esplicitamente le risorse delle quali è previsto l'utilizzo;

le disposizioni di cui all'articolo 51, come modificate dalla Commissione di merito, recanti modifiche all'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

appare necessario riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle mi-

norì entrate derivanti «dalla presente legge» con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II;

ritenuto che:

la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 6-*quater* consentirà comunque di provvedere agli oneri previsti dal comma 6-*ter* per effetto della disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età;

le disposizioni introdotte dall'articolo 1-*bis*, in materia di ricambio generazionale nel comparto della scuola, siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei limiti finanziari ivi previsti, giacché i destinatari del beneficio saranno esclusivamente coloro che, risultando in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse, manifesteranno l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento, tenuto conto dell'ordine di priorità tra i singoli richiedenti definito dall'INPS in funzione del criterio fondato sul calcolo della somma dell'età anagrafica e dell'età contributiva vantate dai richiedenti stessi alla data del 31 dicembre 2012;

l'effettiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dal citato articolo 1-*bis* è assicurata non solo dall'incremento degli obiettivi della *spending review*, ma anche dal corrispondente incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, che non potranno essere utilizzati fino a quando i predetti obiettivi non saranno effettivamente realizzati;

il comma 3 del predetto articolo 1-*bis* debba essere riformulato in modo da chiarire che il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento

stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

appare necessario prevedere una apposita copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis*, comma 4, determinati in via prudenziale in 600.000 euro annui a decorrere dal 2014;

il comma 3-*bis* dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, che consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, deve essere riformulata in modo da indicare espressamente che le suddette assunzioni avverranno nell'ambito delle risorse proprie di bilancio delle medesime università al netto dei risparmi già previsti a legislazione vigente;

l'articolo 12 comma 1-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, deve essere riformulato specificando che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL delle coperture assicurative possa essere utilizzato, per una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, anche dalle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano la propria attività nei territori montani;

rilevata la necessità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 1.501 della Commissione, riformulato nei seguenti termini: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

all'articolo 1-bis sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione

vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente al medesimo articolo:

al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* dei commi 1, 2 e 3;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente: Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

all'articolo 1-ter, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti;

all'articolo 3 comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore;

all'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis;

all'articolo 3, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

all'articolo 3, comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56 *con le seguenti:* alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;

all'articolo 3, comma 9, lettera b), sostituire le parole da: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati con le seguenti: aggiuntivi;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: , la quale fino alla fine del comma *con le seguenti:* All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede *con le seguenti:* il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato;

all'articolo 4, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter;

all'articolo 4, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica *aggiungere le seguenti:* nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL

relativo al personale civile dell'ENAV spa e quelli del personale appartenente al corpo militare;

all'articolo 12, sostituire il comma 1-bis, con il seguente: 1-bis. Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinato anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativo alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani;

all'articolo 12, sopprimere il comma 1-ter;

all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l'ultimo periodo;

all'articolo 16, comma 1, lettera a) capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, *con le seguenti:* o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente;

all'articolo 18, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane *aggiungere le seguenti:* finanziarie;

all'articolo 21-bis, comma 1, modificare le parole: lettera a) *con le seguenti lettere a) e b);*

all'articolo 23-quater, sostituire le parole da: la parola *fino alla fine del comma con le seguenti:* le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre";

all'articolo 24, comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi;

all'articolo 25, sostituire il comma 5-quinquies, con il seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, e 5-quater è autorizzata la

spesa di 1 milione di euro annui a decorere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

all'articolo 27, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 38, comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 50, comma 1-bis, capoverso Art. 16-octies, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

all'articolo 50-bis, comma 1, sostituire il capoverso 8-ter con il seguente: 8-ter. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 143 del 2008. I requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-bis, sono stabiliti sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti

nell'ambito del diritto allo studio universitario. Nello stesso modo si procede per stabilire i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

all'articolo 53, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente capo ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel concordare su gran parte dei rilievi testé formulati dal relatore, manifesta tuttavia contrarietà in merito ad alcune delle osservazioni contenute nella suddetta proposta di parere, riguardanti in particolare, l'idoneità della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 6-*quater*, le disposizioni introdotte dall'articolo 1-*bis*, in materia di ricambio generazionale nel comparto della scuola, il comma 3-*bis* dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, in materia di stabilizzazione di particolari categorie del personale delle università, infine, il comma 1-*bis* dell'articolo 12, introdotto dalla Commissione di merito, che prevede che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere relativo alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni possa essere utilizzato anche dalle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani. Con specifico riferimento alla questione « Quota 96 », sottolinea, inoltre, che, pur comprendendo l'esigenza di addvenire ad una adeguata soluzione, come più volte auspicato dalla Commissione di merito, sussistono, allo stato, diverse criticità in ordine alla idoneità della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis*, che ritiene possano essere eventualmente superate nell'ambito della prossima legge di stabilità.

Giampaolo GALLI (PD), con riferimento alla questione « Quota 96 », rileva che la copertura dei relativi oneri, prevista dal comma 6 dell'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame, nel richiamare i commi 427 e 428 dell'articolo 1 della legge

di stabilità per il 2014, delinea di fatto l'adozione di tagli lineari, dal momento che non sarà possibile procedere ad una revisione selettiva della spesa entro il 31 luglio 2014, come previsto dalle richiamate disposizioni della legge di stabilità.

Guido GUIDESI (LNA), nel ricordare come il presidente Boccia, in più di un'occasione, avesse garantito ai gruppi parlamentari che la questione « Quota 96 » avrebbe trovato idonea soluzione sotto il profilo finanziario, alla luce del parere contrario testé espresso dal rappresentante del Governo, lamenta la mancanza di coordinamento tra lo stesso Governo e la presidenza della Commissione bilancio. Chiede pertanto al presidente Boccia di fornire chiarimenti in merito.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel rispondere ai rilievi formulati dall'onorevole Guidesi, ricorda come il Ministero della funzione pubblica avesse espresso, nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione, parere favorevole sulle proposte emendative 1.08 e 1.050, che hanno introdotto il citato articolo 1-*bis*. Sottolinea, inoltre, che non rientra nelle sue prerogative influenzare, in questa sede, il parere espresso dal rappresentante del Governo, pur rilevando come le valutazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato rivestano natura politica, piuttosto che tecnica.

Maino MARCHI (PD) rileva come l'articolo 3, comma 3-*bis*, del provvedimento, del quale il relatore richiede la soppressione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, appaia nella sua attuale formulazione di dubbia attuabilità, dal momento che non esistono a suo avviso università il cui indicatore di spesa di personale non sia superiore al 60 per cento. Con riguardo, invece, alla questione concernente « Quota 96 », ricorda che le modalità di copertura individuate, per certi versi, possano apparire discutibili ma che, utilizzando tale criterio di giudizio, occorrerebbe allora considerare discutibile buona parte del contenuto del decreto-legge in

esame e delle coperture ivi utilizzate. Nel ritenere che ad organi tecnici, quali la Ragioneria generale dello Stato, non debbano competere scelte e valutazioni di carattere politico, alla luce della particolare delicatezza del tema e del dibattito ampiamente svoltosi in merito tra le forze politiche, ritiene che la Commissione possa procedere ad approvare la proposta di parere del relatore, nonostante il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sulle disposizioni di cui al citato articolo 1-*bis*.

Giulio MARCON (SEL), nel condividere le osservazioni in precedenza svolte dal collega Guidesi, trova incomprensibile il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo in merito all'articolo 1-*bis* del provvedimento, anche alla luce anche degli impegni dallo stesso formalmente assunti in Parlamento attraverso l'approvazione di uno specifico ordine del giorno e della particolare rilevanza della questione. A suo giudizio, tale circostanza mette in luce la contraddizione in essere tra il Governo e le forze politiche della sua maggioranza parlamentare.

Federico D'INCÀ (M5S), nel ricordare come il suo gruppo abbia attivamente collaborato per addivenire ad una soluzione della questione concernente i lavoratori di « Quota 96 », esprime tuttavia perplessità, sul piano più complessivo, per le coperture finanziarie individuate, a titolo esemplificativo richiamando, in particolare, la copertura finanziaria a valere sulla riduzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012, come prevista da una delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenute nella proposta di parere formulata dal relatore.

Maria COSCIA (PD), con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, concernente il personale scolastico comandato, fa presente che in base ad una nota informale pervenuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, le risorse poste a copertura dei relativi oneri sono da reperire a valere sui risparmi effettuati nell'ambito di vari capitoli di spesa dello stato di previsione del predetto Ministero.

Maria MARZANA (M5S) osserva come il Governo avesse in precedenza assunto, presso le competenti sedi parlamentari, il formale impegno a risolvere proprio in occasione del decreto-legge di riforma della pubblica amministrazione attualmente in discussione, la questione relativa ai lavoratori di « Quota 96 ». Ritiene pertanto necessario mantenere nel testo del provvedimento l'articolo 1-*bis*, come introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dal momento che non appare accettabile, come pure prospettato dall'intervento del sottosegretario Legnini, un rinvio temporale della soluzione di un problema così rilevante.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che alla Commissione bilancio compete l'espressione di un parere con riferimento ai soli profili finanziari del provvedimento, senza entrare nel merito delle singole disposizioni.

Rocco PALESE (FI-PdL) rileva come il Governo non possa non tenere in debito conto la volontà, pressoché unanime, espressa dalle diverse forze politiche al fine di pervenire ad una soluzione della questione concernente i lavoratori di « Quota 96 », tanto più che di tale questione, originata dalla « riforma Fornero », si discute oramai da più di un anno. Alla luce degli impegni in tal senso già assunti dagli organi parlamentari, il Governo è pertanto tenuto ad individuare le coperture finanziarie ritenute più idonee, in considerazione peraltro del fatto che diversi capitoli di spesa del bilancio dello Stato non risultano pienamente utilizzati.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Coscia, fa presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, interpellato dal Ministero

dell'economia e delle finanze, ha attestato la sussistenza dei risparmi, con finalità di copertura finanziaria, di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 4, i quali tuttavia risultano già destinati ad altra finalità dalla legislazione vigente. Inoltre, circa il Fondo nazionale integrativo per comuni montani richiamato dall'onorevole D'Inca, fa presente che lo stesso reca al momento le necessarie disponibilità. Con riguardo, invece, alla questione dei lavoratori di « Quota 96 », ampiamente richiamata negli interventi sinora svolti, precisa che per quanto riguarda la copertura finanziaria prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 6, i termini sono esattamente quelli evidenziati dall'onorevole Galli, trattandosi in definitiva di tagli lineari, dal momento che non appare realisticamente possibile, entro il 31 luglio 2014, procedere ad una revisione selettiva della spesa, come previsto dai commi 427 e 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014. Nel sottolineare come le valutazioni compiute dalla Ragioneria generale dello Stato siano sempre di carattere esclusivamente tecnico, ribadisce la contrarietà del Governo rispetto alla copertura finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame. Ciò nonostante, ritiene che il Parlamento sia libero di confermare l'impianto licenziato dalla Commissione di merito, assumendosene la responsabilità.

Bruno TABACCI (Misto-CD), rilevata la delicatezza della questione concernente i lavoratori di « Quota 96 », propone una possibile soluzione di compromesso, nel senso di mantenere la copertura finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 1-*bis* con riferimento agli oneri, pari a 35 milioni di euro, relativi all'anno 2014, rinviando l'individuazione della copertura finanziaria più idonea per gli oneri relativi agli anni 2015 e successivi al prossimo disegno di legge di stabilità.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI apprezza la proposta suggerita dall'onorevole Tabacci.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, ritiene che occorra apportare talune cor-

rezioni di carattere formale alla proposta di parere in precedenza formulata. Ritiene altresì che, alla luce della nota informale trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, andrebbe espunta dalla proposta di parere la condizione volta a sopprimere i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 4.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento alle disposizioni da ultimo richiamate dal relatore, pur ribadendo le proprie perplessità in ordine ai profili di carattere finanziario, si rimette alle valutazioni compiute dal predetto Ministero.

Giampaolo GALLI (PD) ritiene che l'eventuale approvazione da parte della Commissione del parere, nonostante la contrarietà espressa dal Governo con riferimento a talune specifiche disposizioni, costituisca un precedente di indubbia gravità. A suo avviso, in particolare, la questione concernente i lavoratori di « Quota 96 » dovrebbe essere oggetto, alla luce delle criticità emerse sul piano finanziario, di ulteriore riflessione.

Maino MARCHI (PD) osserva come in passato sia già accaduto che la Commissione abbia approvato il parere di competenza, anche in contrasto rispetto alle valutazioni del Governo. Rileva inoltre come non sia possibile rinviare la soluzione della questione concernente i lavoratori di « Quota 96 » al prossimo disegno di legge di stabilità, dal momento che risulta già approvato dal Parlamento uno specifico ordine del giorno sulla materia.

Maria Grazia FONTANA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2486-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e gli emendamenti

ad esso riferiti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, relative al trattenimento in servizio di magistrati, come modificate dalla Commissione di merito, non alterano la quantificazione degli oneri prevista dal testo originario del decreto-legge;

il trattenimento in servizio del personale della scuola di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'estensione – prevista dall'articolo 1, comma 5 – dell'istituto della risoluzione unilaterale anche ai professori e ricercatori universitari, deve essere riformulata con riferimento ai soli professori universitari previa decisione del Senato accademico e previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS;

il comma 2 dell'articolo 1-*ter*, recante il rifinanziamento dell'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti, deve essere riformulato in termini conformi all'originaria formulazione della proposta emendativa con riferimento alla quale è stata predisposta la relazione tecnica e sono stati, conseguentemente, quantificati i relativi oneri;

le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alle modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, come modificate dalla Commissione di merito, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

l'estensione ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del criterio della spesa per il personale cessato, al fine delle immissioni in ruolo di cui all'articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il comma 3-*bis* dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito,

consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché tale stabilizzazione sia disposta a valere sulle risorse di bilancio delle medesime università;

appare necessario precisare all'articolo 3, comma 3-ter che le assunzioni nel comparto sicurezza avverranno nell'ambito delle autorizzazioni concesse dalla normativa vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di semplificazione e flessibilità del *turn over*, devono essere riformulate, limitatamente ai commi 6-bis e 9, lettera b), al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le restanti disposizioni di cui al suddetto articolo 3, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, in materia di riqualificazione dei dipendenti trasferiti da un'amministrazione all'altra, appare necessario estendere la clausola di neutralità finanziaria, che il testo limita alla sola Scuola nazionale dell'amministrazione, a tutte le amministrazioni pubbliche;

gli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, in materia di personale scolastico collocato fuori ruolo, possono essere coperti a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-quater, in materia di mobilità volontaria di personale militare presso l'ENAV, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo tra l'altro la predisposizione di una apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale militare e quello civile;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 5, in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, in quanto volte a consentire il mantenimento in bilancio delle somme del citato fondo, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;

le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, in quanto volte a consentire che le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possano essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 14, in materia di procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 17, relative alla creazione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, in materia di magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e nonché Venezia, come modificate dalla Commissione di merito, devono essere riformulate indicando esplicitamente che si provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie e non solo di quelle umane e strumentali, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 21, recante disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 21-*bis*, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'interno, devono essere riformulate al fine di tenere conto anche delle riduzioni del 10 per cento della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale;

gli articoli 23-*bis* e 23-*ter*, introdotti dalla Commissione di merito, in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 23-*quater*, in materia di città metropolitane e province, devono essere riformulate al fine di tenere conto che lo slittamento al mese di novembre del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 non garantirebbe la copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto-legge;

le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, relative al piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, devono essere riformulate eliminando il riferimento al limite temporale entro il quale deve essere predisposto il suddetto piano;

le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5-*quinquies*, devono essere riformulate prevedendo una autorizzazione di spesa formulata nei termini di un limite massimo pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2014, utilizzando per la relativa copertura il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, concernenti l'obbligo di copertura assicurativa, devono essere riformulate prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 34, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di contabilità speciale per EXPO 2015, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 37, come modificato dalla Commissione di merito, recante disposizioni in materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, in materia di obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, devono essere riformulate prevedendo un'espressa clausola di neutralità finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 50-*bis*, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono l'attribuzione di borse di studio agli stagisti del Ministero della giustizia, devono essere riformulate in modo da indicare esplicitamente le risorse delle quali è previsto l'utilizzo;

le disposizioni di cui all'articolo 51, come modificate dalla Commissione di merito, recanti modifiche all'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

appare necessario riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti "dalla presente legge" con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1,

ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II;

ritenuto che:

la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 6-*quater*, consentirà comunque di provvedere agli oneri previsti dal comma 6-*ter* per effetto della disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età;

le disposizioni introdotte dall'articolo 1-*bis*, in materia di ricambio generazionale nel comparto della scuola, sono idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei limiti finanziari ivi previsti, giacché i destinatari del beneficio saranno esclusivamente coloro che, risultando in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse, manifesteranno l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento, tenuto conto dell'ordine di priorità tra i singoli richiedenti definito dall'INPS in funzione del criterio fondato sul calcolo della somma dell'età anagrafica e dell'età contributiva vantate dai richiedenti stessi alla data del 31 dicembre 2012;

l'effettiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dal citato articolo 1-*bis* è assicurata non solo dall'incremento degli obiettivi della *spending review*, ma anche dal corrispondente incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, che non potranno essere utilizzati fino a quando i predetti obiettivi non saranno effettivamente realizzati;

il comma 3 del predetto articolo 1-*bis* debba essere riformulato in modo da chiarire che il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

appare necessario prevedere una apposita copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis*, comma 4, determinati, in via prudenziale, in 600.000 euro annui a decorrere dal 2014;

l'articolo 12 comma 1-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, deve essere riformulato specificando che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL delle coperture assicurative possa essere utilizzato, per una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, anche dalle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano la propria attività nei territori montani;

rilevata la necessità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009;

rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di compensi nelle società controllate, devono essere, limitatamente al comma 1, lettera a), capoverso 4, riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 1.501 della Commissione, riformulato nei se-

guenti termini: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

all'articolo 1-bis sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,

nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

Conseguentemente al medesimo articolo:

al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* dei commi 1, 2 e 3;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

all'articolo 1-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.;

all'articolo 3 comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.;

all'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis;

all'articolo 3, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle

assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.;

all'articolo 3, comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56. *con le seguenti:* alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.;

all'articolo 3, comma 9, lettera b), sostituire le parole: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati con le seguenti: aggiuntivi;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: , la quale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede *con le seguenti:* il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato;

all'articolo 4, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica aggiungere le seguenti: , nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al personale civile dell'ENAV spa e quelli del personale appartenente al corpo militare.;

all'articolo 12, sostituire il comma 1-bis, con il seguente: 1-bis. Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinata anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.;

all'articolo 12, sopprimere il comma 1-ter;

all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l'ultimo periodo;

all'articolo 16, comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, *con le seguenti:* o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo.;

all'articolo 18, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane *aggiungere le seguenti:* , finanziarie;

all'articolo 21-bis, comma 1, modificare le parole: lettera a) *con le seguenti lettere a) e b);*

all'articolo 23-quater, sostituire le parole da: la parola *fino alla fine del comma con le seguenti:* le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre";

all'articolo 24, comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi;

all'articolo 25, sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: 5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, e 5-quater è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.;

all'articolo 27, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 38, comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 50, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.;

all'articolo 50-bis, comma 1, sostituire il capoverso 8-ter, con il seguente: 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.;

all'articolo 53, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla

presente legge *con le seguenti: di cui al presente capo* ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la nuova proposta di parere formulata dal relatore, precisando che l'autorizzazione di spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2014, come prevista dalla condizione del parere riferita all'articolo 25 del provvedimento, è da intendersi come limite massimo di spesa.

La Commissione approva quindi la nuova proposta di parere del relatore.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500 della Commissione. Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.500 e parere favorevole sugli emendamenti 3.500, 6.500, 7.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500. Con riferimento all'emendamento 9.500, propone di esprimere parere favorevole, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

aggiungere, in fine, le seguenti parole: Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.10.

ALLEGATO

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5^a Commissione permanente del Senato e C. 2343 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 4-bis.

(Disposizioni in favore degli enti locali con squilibri strutturali del bilancio).

1. All'articolo 1 comma 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva », sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. ».

2. I comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2013 e che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono richiedere la rateizzazione fino a 10 anni della sanzione di cui all'articolo

31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Gli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. All'articolo 259, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole « Nei comuni » sono aggiunte le seguenti: « e nelle province » e la parola « comunali » è soppressa.

4.01. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 4, sostituire le parole: piani di rientro con le seguenti: piani di recupero delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 66.

5.2. Il relatore.

ART. 10.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 443, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente: « 443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l'estinzione anticipata del debito stesso ».

10.9. Il relatore.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 14.

(Disposizioni interpretative in materia di funzionalità degli enti locali).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

13.01. Il relatore.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. C. 2419 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	139

RISOLUZIONI:

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00070</i>)	130
ALLEGATO 3 (<i>Testo approvato della risoluzione</i>)	141

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	131
Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	135

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana

e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

C. 2419 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2419, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

Segnala innanzitutto come il Protocollo aggiuntivo, firmato il 3 aprile 2012, sia rivolto principalmente a emendare l'articolo 26 della vigente Convenzione tra Italia e Corea del Sud contro le doppie imposizioni, firmata nel 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 199 del 1992.

Osserva, in particolare, come le innovazioni apportate dal Protocollo, che risultano analoghe ad altri protocolli in materia esaminati in sede consultiva dalla Commissione, tra i quali, da ultimo, il Protocollo di modifica alla Convenzione tra l'Italia e Messico, mirino essenzialmente ad adeguare il testo della Convenzione in vigore ai più avanzati standard definiti dall'OCSE in materia di cooperazione amministrativa per una più efficace lotta all'evasione fiscale, soprattutto attraverso il superamento del segreto bancario.

Al riguardo segnala come la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato affermi che le modifiche introdotte all'articolo 26 della Convenzione italo-coreana del 1989 consentiranno una più efficace azione anti elusiva e anti evasione, con prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro al momento non quantificabili nella loro entità.

In tale ambito rileva come le modifiche apportate consentiranno di attenuare i rischi di applicazioni distorte e elusive delle norme convenzionali in materia di doppie imposizioni, rafforzando lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie in termini che potranno risultare utili anche a contrastare eventuali forme di triangolazioni con entità situate fiscalmente in Paesi terzi a regime tribu-

tario privilegiato o che non assicurino in materia un adeguato scambio di informazioni.

Per quanto concerne il contenuto del Protocollo, il quale si compone di sei articoli, l'articolo I sostituisce il paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 2 Convenzione del 1989, recante l'elencazione delle imposte cui si applica la Convenzione stessa, al fine di adeguarla alle modifiche intervenute nell'ordinamento tributario italiano. In particolare, la nuova formulazione fa riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società (laddove ora la Convenzione si riferisce all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) e all'imposta regionale sulle attività produttive (laddove ora la Convenzione si riferisce all'imposta locale sui redditi), anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione del 1989, recante le definizioni dei principali termini utilizzati nella Convenzione stessa.

In particolare, evidenzia come il comma 1 rechi la definizione della Repubblica di Corea e della Repubblica italiana, anche sotto il profilo territoriale facendo riferimento, per quanto riguarda il territorio della Corea, anche al mare territoriale e specificando che le zone adiacenti al mare territoriale si intendono come quell'area all'interno della quale la Repubblica di Corea esercita diritti sovrani o giurisdizione. Con riferimento invece all'Italia viene precisata ulteriormente la nozione di zona situata al di fuori del mare territoriale. In tale ambito, nel confermare che tale zona è quella nella quale l'Italia esercita i diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo marini, viene inserito anche il riferimento all'esplorazione e allo sfruttamento delle acque sovrastanti. Il comma 2 tiene conto, per l'Italia, della nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze, laddove nel testo originario della Convenzione veniva fatto riferimento al Ministero delle finanze, nonché, per la Corea, della nuova denominazione del Ministro per le

Strategie e le Finanze, delle finanze, laddove nel testo originario della Convenzione si fa riferimento al Ministero delle finanze.

Passando a illustrare l'articolo III, rivela come esso modifichi l'articolo 23 della Convenzione del 1989, relativamente al metodo per evitare la doppia imposizione. Il comma 1 sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 23. In particolare, nel confermare il meccanismo in base al quale l'Italia può includere nella base imponibile delle imposte sul reddito anche gli elementi di reddito imponibili in Corea, la modifica riguarda il fatto che l'Italia deve detrarre (e non dedurre, come previsto dalla formulazione attuale della disposizione) l'imposta sui redditi pagata in Corea, fermo restando che tale detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

A tale proposito specifica, inoltre, che l'imposta pagata in Corea per la quale spetta la detrazione è la quota corrispondente alla parte di reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Il comma 2 sopprime invece il paragrafo 4 del predetto articolo 23, il quale prevede che, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta ai sensi della legislazione di tale Stato, l'imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare pari:

a) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi;

b) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo degli interessi;

c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni (intesi come compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore, nonché di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti).

Attraverso tale soppressione viene eliminato il riconoscimento di crediti d'im-

posta nello Stato di residenza anche per imposte non pagate nello Stato di effettiva produzione del reddito, con effetti peraltro neutri sulla finanza pubblica, in quanto (secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato) la norma soppressa aveva già esaurito la propria efficacia.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo IV, evidenzia come esso sostituisca integralmente l'articolo 26 della vigente Convenzione italo-coreana, il quale riguarda lo scambio di informazioni. Ai sensi del paragrafo 1 del nuovo articolo 26 le competenti autorità dei due Stati si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1989 – ovvero all'applicazione di proprie leggi interne relative ad imposte di qualsiasi genere e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti, oppure di loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali – ma ciò solo nella misura in cui la tassazione prevista da tali leggi non contrasti con la Convenzione del 1989.

Rispetto alla vigente formulazione del paragrafo 1 dell'articolo 26, sottolinea quindi come le principali modifiche riguardino:

il fatto che lo scambio riguarda informazioni verosimilmente pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1989 (e non come, ora, solo le informazioni necessarie all'applicazione della stessa);

il fatto che si estende lo scambio di informazioni a tutte le imposte (e non solo a quelle previste dalla Convenzione), anche se prelevate per conto di suddivisioni politiche o amministrative degli Stati contraenti o di loro enti locali.

La disposizione precisa inoltre che tale scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2 della Convenzione del 1989 (la vigente formulazione richiama solo l'articolo 1), i quali, rispettivamente, delimitano il campo di applicazione della Convenzione ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, e indicano le

imposte considerate ai fini della Convenzione medesima.

Con riferimento al paragrafo 2, rileva come esso sia sostanzialmente corrispondente al terzo, quarto e quinto periodo del paragrafo 1 del vigente articolo 26 e preveda che le informazioni scambiate tra i due Stati vengono tenute segrete, in analogia alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna dello Stato che le ha ricevute, e che esse sono comunicate soltanto a persone o autorità (compresa l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) investite del compito di accertare o riscuotere le imposte, ovvero di seguire procedimenti ad esse relativi, nonché i relativi ricorsi, ovvero ancora di esercitare controlli su tutte le attività appena illustrate. In tale ambito è previsto che le persone o autorità alle quali sono comunicate le informazioni le utilizzeranno soltanto per i predetti fini, restando comunque inteso che potranno servirsi di esse nel corso di udienze pubbliche o di giudizi.

Il paragrafo 3, sostanzialmente corrispondente al paragrafo 2 del vigente articolo 26, contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non fanno sorgere in capo ai due Stati contraenti alcun obbligo di:

adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o prassi amministrativa propria o dell'altro Stato contraente;

fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o prassi amministrativa, o alla legislazione o prassi amministrativa dell'altro Stato contraente;

fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o relativi a un processo commerciale, ovvero tali che la loro comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 26 fa inoltre presente che sono

introdotti i paragrafi 4 e 5, i quali costituiscono l'aspetto più importante del Protocollo di modifica della Convenzione.

Al riguardo segnala come, ai sensi del paragrafo 4, ciascuno dei due Stati contraenti utilizzerà i propri poteri per raccogliere le informazioni richieste anche qualora esse non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Inoltre si specifica che le limitazioni allo scambio di informazioni indicate dal paragrafo 3 del nuovo articolo 26 non possono interpretarsi nel senso di permettere a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso Stato non nutre al riguardo un interesse ai propri fini fiscali. Il paragrafo 5 esclude che i due Stati contraenti possano rifiutare di fornire informazioni solo perché esse sono relative a una banca, a un'istituzione finanziaria, a un mandatario o a un agente o fiduciario.

Osserva come, in base all'articolo V, viene aggiunto un nuovo paragrafo nel Protocollo alla Convenzione, al fine di prevedere la possibilità che le Autorità competenti degli Stati contraenti stipulino un accordo per la migliore attuazione della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 26 della Convenzione, in mancanza del quale tuttavia ciascuno dei due Stati rimane vincolato ai propri impegni.

L'articolo VI prevede la ratifica del Protocollo in conformità alle procedure vigenti in Corea e in Italia. Inoltre si prevede che il Protocollo entri in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle relative notifiche e che le sue disposizioni si applicano in entrambi gli Stati contraenti.

Propone pertanto fin d'ora di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta il relatore aveva illustrato il contenuto dei provvedimenti.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, richiamando le considerazioni già espresse in occasione dell'illustrazione dei provvedimenti, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2541, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, ed una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2542, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (*vedi allegati 1 e 2*).

Chiede quindi se sia possibile procedere alla votazione delle proposte di relazione fin dalla seduta odierna.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) segnala l'esigenza di poter approfondire il contenuto dei provvedimenti in esame, rinviando pertanto ad altra seduta la votazione delle proposte di relazione formulate dal relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Villarosa, rinvia, nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto ad una seduta da convocare per domani, nel corso della quale si procederà alla votazione delle proposte di parere formulate dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00070).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 24 luglio scorso.

Giovanni PAGLIA (SEL), a seguito dell'interlocuzione svolta con il Sottosegretario Zanetti, rileva di aver riformulato la propria risoluzione (*vedi allegato 3*). Sottolinea come il nuovo testo dell'atto di indirizzo, modificato su richiesta del Governo, risulti comunque positivo, in quanto affronta gli aspetti essenziali della tematica oggetto della risoluzione. Ringrazia quindi il rappresentante del Governo per il contributo fornito, nonché tutti i gruppi che hanno ritenuto di sottoscrivere, o comunque di appoggiare, l'atto di indirizzo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in discussione, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00070.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Atto n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, facendo seguito al dibattito in merito svoltosi nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, avverte che l'ipotesi, prospettata in quella sede, di procedere all'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali e dello schema di decreto legislativo relativo alle commissioni censuarie, non è praticabile. Tuttavia, a seguito dei contatti informali già avvenuti con lo stesso direttore dell'Agenzia, rileva come la predetta audizione potrà svolgersi presso la Commissione Finanze nella giornata di martedì 5 agosto prossimo.

In tale contesto ribadisce come rimanga confermata l'intenzione di proce-

dere nell'esame dei predetti schemi di decreto legislativo di conserva con il Senato, sia per quanto riguarda la tempistica, sia per quanto riguarda il contenuto dei pareri che saranno approvati sui due atti del Governo. A questo proposito considera possibile che l'esame su di essi si concluda entro la prossima settimana.

Passando quindi ad alcuni aspetti di merito, ritiene che occorra valutare attentamente le norme, recate negli articoli da 1 a 6 dello schema di decreto, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Marco CAUSI (PD), con riferimento al prosieguo dell'esame dei due decreti attuativi della legge delega per la riforma del fisco, l'uno recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e l'altro recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie, rileva come sia opportuno definire previamente il metodo con il quale la Commissione intende procedere.

Al riguardo ritiene, che per ciascuno degli schemi di decreto, la maggioranza debba assumersi la responsabilità di predisporre per tempo, attraverso il relatore, una proposta di parere da sottoporre alle altre forze politiche, per consentire in particolare ai gruppi di opposizione di valutare se convergere sulla proposta di parere del relatore, se presentare proposte alternative di parere o se presentare emendamenti alla proposta di parere del relatore. Ritiene, infatti, che tale metodo di lavoro possa risultare proficuo e condurre all'espressione di pareri largamente condivisi.

Preannuncia quindi che, per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali, il relatore potrebbe predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione già nella giornata di domani, mentre, per quel che riguarda il provvedimento relativo alle commissioni censuarie, sarà con tutta probabilità necessario disporre di un periodo di tempo più ampio per la predisposizione della proposta di parere.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento alla questione di metodo posta dal deputato Causi, considera necessario procedere ad un esame analitico di ciascun articolo recato dai predetti schemi di decreto legislativo, sottolineando come tale esame debba svolgersi attraverso un dibattito aperto a tutti nell'ambito della Commissione e non limitatamente ad una proposta di parere già preconfezionata dalla maggioranza.

Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con la proposta del deputato Causi che la Commissione prosegua i propri lavori per l'espressione dei pareri al Governo lavorando sulla base di proposte di parere previamente formulate dai relatori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la proposta del deputato Causi potrebbe essere accolta, ma soltanto ove prevedesse che la redazione delle proposte di parere sia preceduta da un'adeguata discussione sul merito dei provvedimenti in esame.

Con riferimento ai tempi per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali, ricorda inoltre che la Commissione è in attesa di un contributo scritto da parte della Guardia di finanza, in merito, in particolare, a taluni aspetti problematici connessi alle disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 dello schema di decreto.

Girolamo PISANO (M5S) ricorda come, negli anni scorsi, sia stato elaborato uno studio statistico volto a misurare il grado di recepimento delle considerazioni e osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari sugli atti del Governo, dal quale emerge come il grado di recepimento dei predetti pareri sia strettamente legato al maggiore o minore dettaglio dei pareri espressi, risultando che, a fronte di pareri dettagliati, articolati e condivisi da larga parte delle forze politiche, il recepimento delle osservazioni poste da parte del Governo abbia raggiunto una percentuale di circa il 98 per cento.

Nel rilevare come certamente tale puntuale metodo di lavoro richieda tempi ampi, ritiene che l'attuazione della delega per la riforma del fisco costituisca un'occasione politica di grande rilevanza per tutti i gruppi, prospettando pertanto la possibilità che la Commissione eserciti, ove necessario, la facoltà, prevista dalla legge di delega, di prorogare il termine per l'espressione del parere parlamentare di 20 giorni.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dai deputati del MoVimento 5 Stelle circa l'esigenza di seguire un metodo di lavoro che coinvolga maggiormente le forze di opposizione fin dalla fase precedente alla stesura della proposta di parere del relatore, ritiene che essa sia condivisibile e che possa realizzarsi attraverso un confronto, da svolgersi anche in via informale, rispetto al quale si dichiara, come relatore, disponibile fin da subito.

Marco CAUSI (PD) valuta con favore la disponibilità espressa del relatore, Carbone, ad adottare un metodo di lavoro che si sviluppi attraverso la disamina, anche in sede informale, di ciascuno degli articoli contenuti nello schema di decreto legislativo.

Ricorda, tuttavia, che la Commissione ha già svolto diverse sedute di esame dello schema di decreto legislativo e ribadisce la propria convinzione circa l'opportunità che il relatore, a questo punto dell'esame, proceda a predisporre una proposta di parere, la quale costituirà una base di discussione da approfondire e migliorare con il contributo di tutte le forze politiche.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che non sussista alcuna contraddizione tra le posizioni finora espressa dai deputati intervenuti nel dibattito. Ricorda come sulla legge di delega per la riforma del sistema fiscale si sia registrato un consenso pressoché unanime, grazie alla collaborazione fornita da tutti i gruppi alla

redazione del provvedimento. In tale contesto reputa che le esigenze segnalate dai gruppi di maggioranza e dai gruppi di opposizione siano tra loro compatibili, considerando opportuno assumere come base di lavoro la proposta di parere che sarà formulata dal relatore e realizzando al tempo stesso il più ampio dibattito e la massima condivisione circa i contenuti del parere che sarà espresso. In tale prospettiva i gruppi di opposizione potranno naturalmente valutare quali siano gli aspetti sui quali ritengano di convergere con la posizione della maggioranza e quali siano, invece, i temi sui quali formulare proposte differenti.

Rileva, in ogni caso, come la conclusione dell'esame sul provvedimento dovrà aver luogo dopo aver svolto l'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Girolamo PISANO (M5S) considera importante che anche i gruppi di opposizione abbiano la possibilità di sviluppare un'interlocuzione con il Governo sulle questioni affrontate dal provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che l'esigenza posta dal deputato Pisano sia pienamente comprensibile, ma possa essere realizzata attraverso il confronto tra i gruppi sulla proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Marco CAUSI (PD) ribadisce come la presentazione della proposta di parere del relatore consentirà a tutti i gruppi di confrontarsi in termini puntuali sul merito delle diverse questioni in discussione, sia in termini formali, sia in modo informale.

Daniele PESCO (M5S), con specifico riferimento a talune disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo, osserva come l'articolo 29, il quale novella l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modifichi il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare aumentando al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detra-

zione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità. A tale proposito, chiede quale sia la *ratio* a sostegno di tale intervento normativo, che va esclusivamente a favore di un delimitato numero di società, tra le quali cita le case da gioco e le società calcistiche, le quali effettuano prestazioni di sponsorizzazione.

Passando ad altri articoli del provvedimento, dichiara che il suo gruppo ritiene condivisibili le disposizioni contenute negli articoli da 30 a 33.

Per quanto riguarda invece l'articolo 34, il quale dovrebbe rendere operativa la normativa introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE), evidenzia come esso stabilisca soltanto le modalità per la presentazione dell'attestato di prestazione energetica effettuata dopo il pagamento della sanzione per il caso di omessa dichiarazione o allegazione, mentre non specifica con quali modalità dovranno essere effettuati i controlli relativi alla presentazione dell'attestato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) con riferimento all'articolo 20 dello schema di decreto, rileva come esso modifichi la disciplina relativa alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle lettere di intento in materia di IVA, disciplinata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 746 del 1983.

Al riguardo rammenta che, secondo la disciplina vigente, per acquistare senza pagamento dell'IVA, i cosiddetti « esportatori abituali » devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d'intento, e i fornitori, a loro volta, comunicano i dati della dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

In tale contesto normativo osserva come, a suo avviso, la modifica introdotta dallo schema di decreto non raggiunga pienamente il suo obiettivo, attuando una

semplificazione solo parziale a favore dei soggetti fornitori, posto che viene eliminato l'obbligo, attualmente a loro carico, di comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, trasferendo tale adempimento in capo all'esportatore, ma si mantiene comunque l'obbligo di verificare per via telematica l'avvenuta effettuazione di tale comunicazione da parte dell'esportatore. Rileva inoltre come ciò comporti il rischio di vedere escluso dagli accertamenti tributari e dai conseguenti procedimenti giudiziari che sorgono, a carico degli esportatori, per il mancato versamento di IVA, i soggetti fornitori, con grave danno per l'accertamento dei suddetti reati.

Evidenzia quindi come, anziché una semplificazione fiscale, l'articolo 20 rischi di facilitare fenomeni di evasione dell'IVA.

Chiede inoltre quale sia la *ratio* dell'articolo 21 dello schema di decreto, il quale modifica la cadenza delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti *black list*, disponendo che tale comunicazione sia effettuata annualmente, nonché innalzando la soglia di valore delle operazioni da comunicare, portandola da 500 a 10.000 euro. Ritiene, infatti, incomprensibile il motivo per cui il Governo intenda favorire operazioni che hanno luogo nei confronti di società aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata.

Carla RUOCCO (M5S), con riferimento agli articoli da 1 a 7 del provvedimento, con i quali viene introdotta, in via sperimentale, a partire dall'anno 2015 per i redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate, esprime perplessità sugli effetti di tali previsioni.

Nel rilevare, infatti, come la tipologia di soggetti cui tale novità normativa si rivolge, tra i quali cita i pensionati, spesso non abbiano dimestichezza con gli strumenti informatici, osserva come tale nuova modalità per la presentazione della dichia-

razione dei redditi si potrebbe tradurre in un'ulteriore aggravio economico a loro carico, costringendoli a rivolgersi a dei professionisti del settore.

Più in generale, segnala come il complesso della disciplina introdotta sembri voler indurre impropriamente il contribuente ad accettare i dati indicati dall'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi precompilata, posto che l'articolo 5 esclude il controllo a carico del contribuente per i dati forniti dai sostituti d'imposta e per gli oneri detraibili comunicati dai soggetti terzi qualora la dichiarazione precompilata sia presentata dal contribuente senza modifiche.

Con riferimento all'articolo 6, il quale disciplina il caso in cui il modello 730 cui è stato apposto il visto di conformità risulti infedele, prevedendo che la richiesta di pagamento dell'imposta e delle sanzioni non sia effettuata nei confronti dei contribuenti ma sia indirizzata al CAF o al professionista che ha prestato l'assistenza fiscale, osserva che tale aumento di responsabilità comporterà un forte aumento delle tariffe per le assicurazioni professionali a carico dei predetti intermediari, e che, inevitabilmente, i soggetti che effettuano la consulenza fiscale scaricheranno tale onere sui contribuenti. Ritiene quindi si tratti di una misura che si tradurrà in un aggravio, anziché di una semplificazione a vantaggio dei cittadini.

Sottolinea quindi come tali inconvenienti potrebbero essere evitati prevedendo una più graduale introduzione del modello di dichiarazione precompilata, così da consentire ai contribuenti di acquisire dimestichezza con tale strumento, e prevedendo inoltre che, anche qualora essi apportino modifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate, non siano per ciò stesso passibili di controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

Girolamo PISANO (M5S), alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio sulla tematica nel pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ritiene opportuno affrontare specificamente in questa sede tale questione, richiamando

in proposito un emendamento a sua firma con il quale si prevedeva la possibilità, per le imprese interessate, di trasmettere l'elenco dei crediti da loro vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, infatti, che, l'introduzione, almeno per un anno, di tale possibilità, non costituirebbe un appesantimento per tali soggetti, ma rappresenterebbe, al contrario, uno strumento molto utile per controllare la veridicità e correttezza dell'elenco dei debiti della PA redatto dalle stesse pubbliche amministrazioni, al fine di riscontrare eventuali errori e inadempienze da parte delle amministrazioni stesse.

Con riferimento specifico all'articolo 16 dello schema di decreto, il quale prevede che le somme rimborsate ai contribuenti sulla base dei prospetti delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati, nonché i compensi corrisposti ai medesimi sostituiti d'imposta per la prestazione di assistenza fiscale, sono compensate dagli stessi sostituiti di imposta esclusivamente attraverso il modello F24, sopprimendo invece il meccanismo di compensazione interna delle ritenute attualmente previsto, rileva come tale modifica presenti diversi elementi di criticità. Infatti, il ricorso allo strumento del modello F24 potrebbe generare complicazioni burocratiche, oltre a determinare il rischio di applicazione di sanzioni, nel caso in cui non si rispettino i termini di scadenza previsti per i versamenti effettuati attraverso il modello F24. Ritiene pertanto opportuno valutare attentamente tali previsioni, al fine di evitare problemi applicativi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.

Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 23 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che nel parere della Commissione occorra segnalare al Governo l'esigenza di modificare le previsioni relative alla partecipazione nelle commissioni censuarie delle associazioni di categoria del settore immobiliare, in modo da rispettare i criteri di delega dettati in materia dalla legge n. 23 del 2014.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Causi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali, circa le modalità di esame degli schemi di decreto legislativo predisposti ai sensi della delega per la riforma del sistema fiscale, sottolinea come, anche per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo relativo alla composizione, alle attribuzioni e al funzionamento delle commissioni censuarie, la maggioranza ritenga necessario svolgere una fase di confronto con il Governo, prima di formalizzare una proposta di parere. In tale contesto sottolinea peraltro la piena disponibilità al confronto con tutte le forze politiche circa i contenuti della proposta di parere.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2541, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 »;

considerato preliminarmente che il disegno di legge deve essere valutato nel quadro della condizione di crisi economico finanziaria che interessa da alcuni anni le economie europee e l'economia nazionale, condizionando pesantemente gli equilibri di bilancio e le scelte di politica economica;

rilevato come, nonostante tale difficile contesto, la gestione di competenza del bilancio dello Stato registri nel 2013, rispetto alle previsioni definitive, un miglioramento dei saldi del bilancio, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie;

evidenziato altresì come i medesimi saldi denotino tutti un peggioramento rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2012, ad eccezione del ricorso al mercato;

segnalato come le ragioni del peggioramento dei saldi di bilancio appena evidenziato risiedano in un incremento consistente degli impegni di spesa, in particolare dovuto ai decreti-legge n. 35 e n. 102 del 2013, che hanno stanziato risorse per consentire lo sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori maturati al 31 dicembre 2012, operando in tal modo un'immissione di liquidità nel sistema economico tesa anche ad agevolare

la ripresa della crescita e ad accelerare i pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche, peggiorando tuttavia il saldo netto da finanziare per complessivi 17,7 miliardi di euro;

evidenziato come, anche per quanto concerne la gestione di cassa, si registri un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati dell'esercizio 2012, ad eccezione del saldo relativo al ricorso al mercato, che risulta in miglioramento, sebbene in questo caso tali saldi evidenzino un miglioramento rispetto alle previsioni 2013, sia iniziali sia definitive;

rilevato, sotto il profilo delle entrate, come la gestione di competenza evidenzi un incremento delle entrate finali (accertamenti), rispetto alle previsioni definitive, di 5 miliardi, raggiungendo un valore pari a circa 554 miliardi, mentre rispetto al consuntivo 2012 le entrate finali hanno registrato nel 2013 un aumento di 8,2 miliardi;

segnalato come il predetto aumento delle entrate finali di competenza sia dovuto, per 12,7 miliardi, a maggiori entrate correnti, per la gran parte riferibile a un incremento di 10,6 miliardi delle entrate extratributarie, legato a sua volta alla contabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate e delle spese del bilancio autonomo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS), conseguente all'incorporazione della stessa Amministrazione autonoma nell'Agenzia delle dogane, disposta ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012;

evidenziato, in merito alla gestione delle entrate di cassa, come rispetto all'esercizio 2012 gli incassi finali segnano nel 2013 un incremento di 11,9 miliardi, risultante dell'aumento di gettito sia delle entrate tributarie sia di quelle extratributarie, pur segnando una contrazione rispetto alle previsioni 2013;

rilevato, in tale contesto, come le entrate tributarie abbiano registrato un incremento di 1,8 miliardi di euro rispetto al 2012 (+0,4 per cento);

segnalato, nello specifico, come le entrate relative alle imposte indirette, quali risultanti dal conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, evidenzino una riduzione del 3,6 per cento nel 2013 rispetto al 2012, mentre si registra un aumento dello 0,6 per cento delle entrate relative alle imposte dirette;

rilevato altresì, in dettaglio, come in termini di competenza le imposte sul patrimonio e sul reddito segnano, nel confronto con il 2012, un incremento dell'1,6 per cento, determinato dalla riduzione dello 0,2 per cento delle imposte sul reddito persone fisiche, dall'aumento del 4,7 per cento delle imposte sul reddito delle società e dall'incremento del 27,3 per cento delle imposte sostitutive;

rilevata ulteriormente la generale riduzione delle entrate relative alle imposte indirette, la quale si riflette in una flessione dell'IVA pari all'1,5 per cento, in una riduzione delle accise sugli oli minerali del 2,8 per cento, in una decrescita delle accise sugli altri prodotti dell'1 per cento e in una contrazione delle imposte sui generi di monopolio del 5,9 per cento;

segnalato altresì come le entrate riferibili alle imposte di registro e di bollo segnano rispetto al 2012 un incremento del 13,1 per cento;

rilevato come la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2013, segnali, per quanto riguarda l'attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, a fronte della perdurante riduzione del numero dei controlli, un incremento delle

entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo dell'Agenzia delle entrate, per complessivi 13,1 miliardi, dovuto prevalentemente ai maggiori introiti derivanti dai controlli sostanziali e, in minor misura, da quelli da liquidazione automatizzata, segnale di una maggiore efficacia e qualità nell'attività di controllo stessa;

evidenziato altresì, a tale ultimo riguardo, come il carico netto dei ruoli da riscuotere affidato annualmente ad Equitalia nel 2013, pari a 76 miliardi di euro, risulti in lieve aumento rispetto al 2012, anno nel quale tale valore si era attestato a 74,2 miliardi, con una percentuale di riscossione totale a mezzo ruoli risulti pari mediamente, nel periodo 2000-2013, a circa l'11,5 per cento del carico affidato;

considerato, con particolare riferimento al settore dei Monopoli, che non è possibile effettuare una diretta comparazione tra il 2012 e il 2013 dei dati concernenti le entrate relative al settore dei giochi, in quanto nel 2012 figuravano all'entrata del bilancio soltanto le somme da versare all'erario a valere sui proventi delle attività dei vari giochi, mentre nel bilancio 2013 sono contabilizzate tutte le entrate relative ai giochi, con l'iscrizione tra le entrate tributarie di quelle da versare all'erario relative ai proventi di alcuni giochi, e tra quelle extratributarie ai proventi delle lotterie nazionali, delle lotterie istantanee e del bingo, le quali fino al 2012 erano invece contabilizzate tra le entrate tributarie;

rilevato comunque, in tale ambito, come i proventi di Lotto, lotterie e altri giochi, evidenzino una flessione del 15 per cento rispetto al 2012, risultante da un incremento del 6,1 per cento delle imposte sui giochi, da una riduzione delle entrate del Lotto del 2,1 per cento e da una flessione del 78,1 per cento delle entrate da lotterie e altri giochi;

evidenziato come nel 2013 si registri un incremento del 15,6 per cento (+11,6 miliardi) delle entrate extratributarie rispetto all'esercizio precedente, dovuto alla contabilizzazione nel bilancio dello Stato

delle entrate e delle spese del bilancio autonomo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS), conseguente alla sua incorporazione nell'Agenzia delle dogane;

rilevato, con riferimento alla gestione dei residui attivi, come nel corso della gestione 2013 si siano registrati 95,5 mi-

liardi di residui di nuova formazione, con un conseguente incremento della massa dei residui attivi, che è passata da un ammontare di 244,1 miliardi al 1° gennaio 2013 ad un ammontare di 261,1 miliardi al 31 dicembre 2013;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2542, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 »;

evidenziato innanzitutto come il provvedimento in esame evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio;

considerato che tale peggioramento del saldo netto da finanziare sia dovuto essenzialmente alla riduzione delle entrate a seguito delle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, che riguardano esclusivamente le entrate tributarie (-4.152 milioni), legate al peggioramento del quadro macroeconomico per l'anno in corso, nonché all'andamento del gettito effettivo, e al parallelo incremento delle spese, per la gran parte dovuto a variazioni per atto amministrativo (+5.365 milioni);

rilevato come circa 2.866 milioni di euro di maggiori spese derivino dall'applicazione del Meccanismo europeo di stabi-

lità, il quale è finanziato, in deroga ai limiti di saldo stabiliti dalla legge di stabilità 2014, mediante l'emissione di titoli del debito pubblico;

sottolineato, peraltro, come il disegno di legge di assestamento preveda una compressione delle spese finali, interamente ascrivibile alla riduzione delle spesa per interessi, la cui diminuzione rispetto alle previsioni iniziali, pari al -4,2 per cento, è da porre in relazione alla favorevole dinamica dei tassi di interesse registratasi nella prima parte del 2014;

evidenziato inoltre il miglioramento rispetto alla previsione iniziale del saldo relativo al risparmio pubblico, nonché del dato relativo al ricorso al mercato;

segnalato comunque come sia il valore del saldo netto da finanziare sia il valore del ricorso al mercato che si determinano sulla base delle previsioni di assestamento rientrino nel limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2014, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014, recante misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, e come le variazioni disposte con il disegno di legge di assestamento risultino coerenti con il rispetto dei

saldi di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2014;

rilevato, con specifico riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il disegno di legge proponga, in termini di competenza e al lordo delle regolazioni debitorie, una diminuzione di 15 miliardi delle entrate complessive, la quale è determinata sostanzialmente da maggiori entrate per 2,1 miliardi derivanti da entrate extratributarie, da una diminuzione di 4,1 miliardi delle entrate tributarie e da una riduzione dell'emissione di titoli di Stato di 13 miliardi;

sottolineato, in particolare, come nel comparto delle entrate tributarie si evidenzia una diminuzione delle entrate relative alle imposte sui redditi delle società (-2.936 milioni), all'IVA (-3.020 milioni), alle imposte sui generi di monopolio (-430 milioni), alle imposte di bollo e registro (-71 milioni) a quelle gravanti sui giochi (-241 milioni) e sulle lotterie (-128 milioni), mentre si rileva un aumento delle entrate relative alle imposte sostitutive (complessivamente, +2.697 milioni), all'IRPEF (+1.263 milioni), alle altre imposte dirette (+34 milioni) e all'accisa sui prodotti energetici (+280 milioni);

rilevato altresì come l'aumento delle entrate extra-tributarie sia in gran parte legato alla partecipazione agli utili dell'istituto di emissione;

evidenziato come le variazioni proposte dal provvedimento per quanto riguarda le entrate tributarie scontino l'adeguamento al quadro macro-economico per l'anno corrente, assunto a base nell'elaborazione delle stime contenute nel Documento di Economia e Finanza 2014, nonché l'andamento del gettito;

considerato altresì, sotto quest'ultimo profilo, come non sia al momento possibile effettuare una puntuale quantificazione del gettito dell'esercizio finanziario 2014, non essendo ancora disponibili i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (I rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 16 giugno 2014, senza maggiorazione, e successivamente a tale data, entro il 16 luglio 2014, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, mentre per i contribuenti le cui attività sono interessate da studi di settore, tali termini sono differiti, rispettivamente, al 7 luglio 2014 e al 20 agosto 2014;

rilevato, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2 allegata al disegno di legge), per quel che concerne gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, come il disegno di legge non apporti significative variazioni ai programmi di spesa afferenti ai centri di responsabilità « Dipartimento delle finanze » e « Guardia di finanza », tra i quali si segnalano, in particolare, per quanto riguarda il centro di responsabilità « Dipartimento delle finanze » i programmi: « Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità », « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali » e « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta », nonché, per quanto attiene al centro di responsabilità « Guardia di finanza » il programma « Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza »;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito.

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premessi che:

diversi studi dimostrano come un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, da un lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio di denaro, di *compliance* fiscale, favorendo quindi l'emersione di ricchezza sommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggio dell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che, secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filiera del trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5 per cento del PIL, il 49 per cento dei quali sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offerta dei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese;

alcune direttive europee e norme interne spingono in questa direzione, nella convinzione che tutto il sistema economico e finanziario tragga vantaggi da questa innovazione: al fine di dare un impulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici ed avvicinarlo così agli standard europei, nell'ultimo anno Governo e Parlamento hanno varato, accanto ad una serie di misure restrittive sull'uso del denaro contante e

dei mezzi di pagamento al portatore e di definizione dell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una norma per la quale, dal 30 giugno 2014, diviene operativo l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti di prodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto POS (*Point of Sale*);

inoltre, nell'ambito di una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici da armonizzare con quella più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, è stato emanato un decreto interministeriale recante il « Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento presso i gestori di carburante », che entrerà in vigore dal 29 luglio 2014 e che cancella la gratuità prevista, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento (quali bancomat o carte di credito) presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ponendo così fine ad una previsione equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei terminali POS;

invero, il suddetto regime di gratuità aveva un limite temporale, essendo vincolato all'applicazione dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto-legge Salva Ita-

lia), che affidava all'ABI, a Poste italiane, al consorzio bancomat, alle associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento ed alle imprese che gestiscono i circuiti di pagamento, la definizione, peraltro mai completata, delle regole per l'applicazione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza;

il ritorno all'applicazione delle commissioni sul rifornimento del carburante, disincentivando il pagamento a mezzo di moneta elettronica, riapre l'annosa questione di garantire la sicurezza ad una categoria, quella dei gestori di impianti di rifornimento, quotidianamente esposta al rischio di rapine, rischio che si eleva proporzionalmente in presenza di maggiore circolazione del contante;

d'altra parte, i costi di commissione e quelli di gestione, come il canone di noleggio, del cosiddetto POS, obbligatorio, come detto, dal 30 giugno 2014, che si aggiungono ai recenti rincari delle accise su benzina e gasolio, in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2014, riducendo in misura significativa il margine di guadagno degli stessi gestori, porterà questi ultimi a rifiutare, come già avvenuto in passato, tutte quelle transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici;

un'altra categoria che, al pari di quella dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, si oppone all'applicazione della commissione sulle transazioni è quella dei tabaccai, che, negli anni, accanto alla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo e alla rivendita di valori bollati e postali, si sono visti attribuire l'erogazione, attraverso i circuiti «Lottomatica» e «Sisal», di molti servizi di pubblica utilità, quali l'attività di certificazione e riscossione di tributi locali, tasse automobilistiche, o di pagamento di multe, canoni e bollette, e la funzione di raccolta di giochi come lotto, superenalotto e lot-

terie istantanee, il tutto a fronte di «aggi» fissi e predeterminati, in percentuale, rispetto ai volumi conseguiti;

tale evoluzione ha fatto sì che le tabaccherie assumessero sempre più un valore ad alto contenuto sociale ma, al contempo, gli incassi giornalieri ed i beni presenti all'interno dei locali, che costituiscono dei veri e propri valori (tabacchi, ricariche telefoniche, tagliandi delle lotterie, e altro), hanno reso le rivendite di generi di monopolio una delle categorie maggiormente esposte agli attacchi della criminalità: l'ultimo Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria segnala infatti una recrudescenza delle rapine in tabaccheria con un andamento annuo costante pari a +5,9 per cento;

a tale ultimo riguardo occorre evidenziare inoltre come oltre il 90 per cento del denaro che transita nelle tabaccherie deve essere riversato allo Stato o ai concessionari: per questo motivo il singolo rivenditore vittima delle attenzioni della criminalità paga in prima persona i danni subiti;

per le stesse ragioni, anche la suddetta categoria ha espresso il suo malcontento, poiché, in ragione di un obbligo ad esercitare una funzione pubblica impostole per legge, rischia di subire un danno derivante da un calo di redditività, soprattutto quando il margine di guadagno dell'operazione di pagamento è inferiore a quello del costo medio da sostenere per la transazione elettronica: in tale contesto la categoria minaccia soprattutto di uscire dal mercato, rifiutandosi di offrire, nello specifico, alcuni servizi di pagamento all'utenza;

sia gli impianti di distribuzione di carburanti sia le rivendite di generi di monopolio, come le tabaccherie, sono incaricati di un pubblico servizio, tant'è vero che sono anche disciplinati dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: infatti, ad esempio, la distribuzione di prodotti energetici per autotrazione è un'attività diretta alla prestazione di un servizio indispensabile e non può essere

intesa come fine a se stessa, ma finalizzata alla concreta realizzazione di un diritto costituzionale garantito, come quello alla mobilità, per la realizzazione del quale è necessario il ricorso a tali prodotti;

se, da una parte, l'uso di strumenti di pagamento elettronici consente di limitare, se non eliminare, la presenza di denaro contante nei suddetti esercizi, riducendone in misura significativa l'esposizione al rischio di rapine, dall'altro esso riduce ulteriormente quei già esigui margini di guadagno imposti per legge che, quasi sempre, non superano il 2 per cento del prezzo finale: basti pensare che nel caso del carburante le accise gravano per il 52 per cento sul prezzo complessivo per litro, mentre l'IVA grava su tale prezzo per il 16,67 per cento;

le società di *acquiring*, che svolgono le attività relative alla gestione dell'accettazione delle carte di pagamento ed alla negoziazione delle transazioni, hanno fino ad oggi aggirato la gratuità delle transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici, proponendo, anzi imponendo, ai gestori delle pompe di benzina una sorta di canone fisso calcolato sulla media delle operazioni, soluzione che ha comunque finito con il riversare gli effetti sull'utente finale, in termini di aumento del prezzo del carburante;

tra tutte le suddette società spicca in senso negativo il comportamento di Setefi, che detiene un abbondante 20 per cento del mercato, la quale, nel periodo di vigenza del regime di gratuità delle transazioni, ha comunicato l'interruzione del servizio ed il recesso dal contratto per sopraggiunta maggiore onerosità, proponendo nuovi contratti con costi assolutamente proibitivi per qualsiasi gestore, a partire dal pagamento di un canone mensile per l'uso del POS correlato al fatturato oscillante da un minimo di 500 euro, per

un fatturato annuo pari a 500.000 euro, ad un massimo di 11.000 euro, per un fatturato annuo oltre a 36.000.000 di euro;

in Italia i costi complessivi legati al mantenimento ed all'uso del POS sono più alti del 50 per cento rispetto alla media europea; la *interchange fee* rappresenta circa il 70-90 per cento dell'importo della commissione che viene applicata nel rapporto fra banca dell'esercente e banca del consumatore nel momento della transazione con carte di pagamento; in tale contesto nel luglio del 2013 la Commissione europea, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (PSD), ha presentato una proposta di limitazione dell'*interchange fee* che prevede un tetto dello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello 0,3 per cento della transazione per le carte di credito, tetto che per i primi 22 mesi sarà in vigore solo per le transazioni internazionali e successivamente entrerà in vigore anche per quelle nazionali: la stessa UE si aspetta che da questa riduzione derivi una parallela riduzione delle commissioni finali sugli acquisti,

impegna il Governo:

ad assicurare un abbattimento dei costi fissi del terminale POS, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta;

ad assumere iniziative per prevedere la completa gratuità, per ulteriori 12 mesi, delle transazioni effettuate presso impianti di distribuzione di carburante e presso le rivendite di tabacchi per servizi prestati dalle stesse, per conto dello Stato, all'utenza, in attesa della completa abrogazione della commissione applicata.

(8-00070) Paglia, Pagani, Montroni, Petitti, Sandra Savino, Fragomeli.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello 144

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 145

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, C. 2541, e Relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, C. 2542*) 145

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 148

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 150

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 luglio 2014.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo Francesca Barracchi e il sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Marco Di Lello ed è entrato a farne parte il deputato Pino Pisicchio.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014.

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, C. 2541, e Relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, C. 2542).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 2542.

Gianluca VACCA (M5S) ricorda come i due provvedimenti all'esame siano non solo tecnici, ma anche di alto valore politico, in quanto certificano quale sia la politica economica di questo Governo e dei due precedenti Esecutivi. Rileva quindi come il parere che il Movimento 5 Stelle esprimerà sugli stessi è legato al giudizio sulla politica economica generale del Governo. Rileva inoltre le diverse osservazioni espresse su tale politica da parte della Corte dei conti, la quale sembra sostituirsi al Governo nell'indicare quale sia l'indirizzo da seguire per realizzare eque e sostenibili politiche sociali, mentre l'Esecutivo sembra rimanere ancorato a criteri prettamente ragionieristici. Valuta negativamente poi l'aver previsto, nel disegno di legge di assestamento per il 2014, 3 miliardi di euro destinati all'European Stability Mechanism (ESM), invece di aver dirottato tali fondi a sostegno di altri settori maggiormente meritevoli. Preannuncia quindi il voto contrario da parte del suo gruppo sui provvedimenti all'ordine del giorno.

Simone VALENTE (M5S), ad integrazione di quanto testé affermato dal collega Vacca, interviene con particolare riferimento ai fondi destinati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ricorda quindi le recenti dichiarazioni del sottosegretario Barracciu, la quale ha affermato che il MIBACT è centrale nell'azione di Governo, riscontrando invece, alla luce dei bassissimi stanziamenti destinati allo stesso, una situazione ben diversa. Chiede quindi che si destinino al settore dei beni culturali e del turismo

maggiori risorse, da allocare in maniera ottimale. Ritene ciò necessario al fine di realizzare una netta inversione di tendenza.

Anna ASCANI (PD), *relatore*, rileva come sia eccessivo affermare che i tagli registrati dal rendiconto per il 2013 che interessano i settori d'interesse della VII Commissione siano da attribuire all'attuale Governo, avendo gli stessi origine in tempi ormai lontani. Osserva piuttosto come alcuni provvedimenti recentemente approvati, come il decreto legge n. 104 del 2013, cosiddetto « Istruzione », e il decreto-legge n. 83 del 2014, cosiddetto « Cultura », quest'ultimo approvato definitivamente dal Senato nella giornata di ieri, rechino diversi interventi a sostegno dei settori dell'istruzione e della cultura in genere, come peraltro osservato anche dalla Corte dei conti, con particolare riferimento all'edilizia scolastica. Ritene quindi che ciò costituisca una nuova linea politica del Governo nei confronti dei predetti settori strategici.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sottolinea quanto evidenziato dalla Corte dei conti nell'ultima relazione sul rendiconto generale dello Stato sull'esercizio finanziario 2013, sugli interventi a favore degli studenti universitari, con particolare riferimento alle borse di studio. Ricorda quindi come la Corte affermi che non sono stati ancora definiti i livelli essenziali delle prestazioni afferenti al diritto allo studio universitario (LEP) in conseguenza della mancata definizione dei costi e dei fabbisogni standard. Rileva altresì che, pur essendo stato predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di decreto ministeriale contenente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio, l'*iter* si sia interrotto a seguito della mancata acquisizione dell'intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni. Auspica quindi il perfezionamento di tale intesa, affinché sia pienamente garantito il

diritto allo studio in base alla nuova normativa. Ricorda infine come – sempre secondo quanto affermato dalla Corte nella sua relazione sul rendiconto – le Regioni non riescano a soddisfare neanche la metà degli aventi diritto alle borse di studio, richiamando in particolare, la situazione presente nella regione Piemonte che, mentre fino a qualche anno fa riusciva a soddisfare il 100 per cento delle esigenze, nell'ultimo esercizio è riuscita a riconoscere una borsa di studio solo al 30 per cento dei soggetti idonei.

Anna ASCANI (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2541 recante il rendiconto generale dell'Amministrazione generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (*vedi allegato 1*). Illustra quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2542, concernente le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (*vedi allegato 2*).

Gianluca VACCA (M5S) intervenendo su entrambi i provvedimenti in esame, annuncia il voto contrario del suo gruppo sugli stessi, ribadendo quanto precedentemente affermato.

Maria MARZANA (M5S) ad integrazione di quanto affermato dal collega Vacca, evidenzia come siano stati aumentati significativamente i fondi a sostegno dell'editoria, sia a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, sia a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rimanendo invece invariati gli stanziamenti a favore dell'istruzione e della ricerca.

Giorgio LAINATI (FI-PdL), pur apprezzando il pregevole lavoro svolto dalla relatrice, annuncia il voto contrario del suo gruppo su entrambi i provvedimenti in esame.

Milena SANTERINI (PI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla pro-

posta di riferire favorevolmente su entrambi i provvedimenti in esame formulata dalla relatrice.

Paolo TANCREDI (NCD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo su entrambi i provvedimenti, ricordando come l'European Stability Mechanism (ESM), richiamato dal collega Vacca, abbia permesso il contenimento del debito pubblico italiano.

Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per il prezioso lavoro svolto e aver ricordato che si registra un'inversione di tendenza nei settori dell'istruzione e della cultura, come dimostrano i recenti provvedimenti legislativi adottati dal Governo, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di deliberare favorevolmente su entrambi i provvedimenti illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 2541 recante il rendiconto generale dell'Amministrazione generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (*vedi allegato 1*). Approva successivamente, con distinta votazione, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2542, concernente le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (*vedi allegato 2*).

La Commissione nomina inoltre, per entrambi i provvedimenti, il deputato Ascani quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 2013 (C. 2541 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 2541, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 e le annesse Tabelle;

considerato che, con riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2012 al 2013 vi è stata una diminuzione delle risorse assegnate, con riduzione della spesa corrente e aumento della spesa in conto capitale;

considerato, inoltre, con riferimento al medesimo dicastero, che nell'ambito della Missione Istruzione Scolastica, il programma che assorbe più risorse è Istruzione secondaria di primo grado (33,8 per cento);

considerato altresì che, per quanto concerne la Missione Istruzione Universitaria, il principale problema riguarda i fondi statali alle università (FFO) e il completamento del quadro normativo sul diritto allo studio, in applicazione del decreto n. 68 del 2012;

osservato, a tal proposito, per quanto riguarda il fondo di finanziamento ordinario delle università, che l'impegno del Governo è nel senso di un aumento per il 2015 pari a quello dell'ultima legge di stabilità (150 milioni di euro);

preso atto che la Missione Ricerca e Innovazione registra una flessione eccessiva degli stanziamenti per ricerca scientifica e tecnologica applicata;

preso atto del fatto che la Corte dei conti sollecita la riorganizzazione degli organi collegiali di sistema per semplificare procedimenti e recuperare risorse umane e sollecita una coerente politica di immissione in ruolo per la corretta programmazione delle attività didattiche e organizzative;

preso atto altresì, con riferimento all'Edilizia scolastica, che l'anagrafe della stessa ha avviato un processo di semplificazione in linea con quanto richiesto dalla Corte dei conti;

riscontrata, sempre con riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una criticità legata alla situazione debitoria, nonostante una riduzione di eccedenze di spesa, che si riferisce a debiti contratti dalle scuole;

rilevato, inoltre, con riferimento al rendiconto riferito al Ministero dei beni e delle attività culturali (al quale sono state trasferite le risorse concernenti il turismo – tramite DPCM – nell'ottobre 2013, in seguito alla trasformazione, nel giugno del medesimo anno, del predetto dicastero in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) che l'incidenza percentuale delle risorse per beni e attività culturali risulta invariata rispetto al 2012 (0,3 per cento);

considerato che, con riferimento al predetto dicastero, la Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici assorbe il 93,8 per cento delle risorse e che comunque per ottimiz-

zare la gestione di tali risorse appare necessario procedere ad una riorganizzazione delle strutture, al fine di rendere possibile un'azione amministrativa diretta non solo ad affrontare le emergenze ma anche a realizzare i progetti necessari per consolidare le eccellenze (il tavolo *Creative Europe* va in questa direzione);

preso atto delle parti di rendiconto concernenti i settori dell'editoria e dello sport;

osservato, con riferimento ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, che sono stati assegnati, nel precedente esercizio finanziario, 10 milioni di euro in più rispetto alle previsioni per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (C. 2542 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 2542, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014;

considerato che, con riferimento alla tabella n. 7 concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vi è stata una razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per 6,3 milioni di euro nel 2014 e 9,4 milioni di euro nel 2015;

considerato altresì, con riferimento al predetto dicastero, che la Missione istru-

zione scolastica ha registrato un aumento di 492,7 milioni di euro, evidenziandosi variazioni positive su spese per personale e Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

preso atto, con riferimento al medesimo dicastero, che la Missione Ricerca e Innovazione registra un aumento di 671,1 milioni di euro e che la Missione Istruzione Universitaria registra un aumento di risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) *(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)* 151

ALLEGATO 1 (Proposta di relazione) 154

ALLEGATO 2 (Nota depositata dal Governo) 155

ALLEGATO 3 (Proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle) . 158

ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione) 160

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 10.40.

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emen-

damenti riferiti al disegno di legge n. 2542 e che quindi la Commissione procederà prima alla deliberazione di competenza sul disegno di legge C. 2541 e poi a quella sul disegno di legge C. 2542.

Giovanna SANNA, *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2013 (*vedi allegato 1*). Fa presente altresì di aver predisposto tre proposte di relazione favorevoli sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 con riferimento: alla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella 9 recante stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014; alla Tabella n. 10 recante stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Il sottosegretario Silvia VELO deposita una nota finalizzata a chiarire le criticità evidenziate nella relazione della Corte dei Conti e riprese nel dibattito in Commissione nella precedente seduta (*vedi allegato 2*). Rileva altresì che occorre svolgere, sulla base della relazione della Corte dei Conti e della nota depositata, una riflessione complessiva che permetta di migliorare le inefficienze registrate nel processo di spesa.

Enrico BORGHI (PD), nel premettere che l'esame dei documenti in questione consente di verificare le *performance* di efficienza della politica dei vari Ministeri e quindi il raggiungimento degli obiettivi politici, rileva che il documento depositato dal rappresentante del Governo denota la presenza di un movimento inerziale che è la somma di una molteplicità di endogene « falle del sistema ». Sottolinea in primo luogo l'esigenza di sottoporre all'attenzione del Governo l'incongruenza di un

sistema che vede i meccanismi di spesa accentrati in capo al Ministero dell'economia e delle finanze. In secondo luogo, rileva la necessità, già sottolineata dal Ministro dell'ambiente Galletti nella sua ultima audizione presso la Commissione, di pervenire ad un riordino dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, anche al fine di migliorare gli indici di spesa.

Richiama infine l'attenzione sull'importanza degli strumenti degli accordi di programma, le cui risorse dovrebbero poter essere utilizzate escludendole dal computo ai fini del patto di stabilità.

Filiberto ZARATTI (SEL), nell'esprimere condivisione sulle osservazioni del collega Borghi, stigmatizza la mancata emanazione di numerosi decreti attuativi da parte dei diversi Ministeri, che finisce per rappresentare un ulteriore ostacolo all'utilizzo effettivo di risorse finanziarie. Nel fare presente che non è chiaro quanto tale stato di cose sia dovuto alle inefficienze burocratiche dei Ministeri o a una scelta consapevole di mancata spesa di risorse essenziali per la ripresa dell'economia nazionale, chiede al Governo – considerato peraltro il preoccupante quadro macroeconomico – un'inversione di tendenza sull'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate.

Salvatore MICILLO (M5S), presenta una proposta di relazione alternativa sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 con riferimento alla Tabella 9 recante stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e alla Tabella n. 10 recante stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (*vedi allegato 3*), che illustra.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiede al relatore di modificare l'ultima premessa della proposta di relazione sul disegno di legge recante rendiconto generale dell'am-

ministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 in modo da evidenziare in modo più netto la necessità di migliorare nettamente le *performance* di spesa al fine di avviare quelle politiche necessarie al Paese e al fine di accelerare lo smaltimento dei residui, sia con riferimento alle spese infrastrutturali che a quelle relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Giovanna SANNA, *relatore*, riformula, sulla base del dibattito svoltosi e delle indicazioni formulate dal presidente, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2013 (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, come riformulata dal relatore, sul disegno di legge recante ren-

diconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2013; approva altresì, con distinte votazioni, le proposte di relazioni favorevoli sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 con riferimento alla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella 9 recante stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e alla Tabella n. 10 recante stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza), risultando così preclusa la proposta di relazione alternativa sul disegno di legge recante assestamento relativamente alla Tabella 9 e alla Tabella n. 10.

La seduta termina alle 11.15.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2013. C. 2541 Governo.**

PROPOSTA DI RELAZIONE

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2541, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013;

considerato che:

secondo quanto rilevato dalla relazione della Corte dei Conti, con riferimento ai dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel 2013 il totale della spesa in conto capitale del MIT, in termini di stanziamenti definitivi, ammonta a 6,5 miliardi, con un incremento dell'11,9 per cento rispetto al 2012;

per la missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » si registra un aumento degli stanziamenti definitivi di competenza pari a circa il 22,6 per cento rispetto al dato riscontrato nel 2012, passando da 3,8 a 4,7 miliardi, mentre gli impegni lordi si incrementano del 24,48 per cento rispetto al 2012;

relativamente al programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità), che assorbe da solo buona parte dello stanziamento del MIT per la missione (72 per cento), le risorse allocate sono prevalentemente nella spesa in conto capitale, con un aumento rispetto al dato iniziale di quasi 700 milioni per un consuntivo pari a 3,4 miliardi di euro e i trasferimenti in conto capitale costituiscono il 63 per cento

della spesa totale del programma, mentre gli investimenti fissi circa il 30 per cento;

con riguardo alla missione 19 (Casa e assetto urbanistico) si registra un'inversione della pregressa tendenza in decrescita in quanto tale missione aveva uno stanziamento definitivo di competenza di 227 milioni nel 2012 e, pertanto, rispetto all'anno precedente c'è un aumento di quasi il 30 per cento, pur con una lieve riduzione dei pagamenti totali dello 0,10 per cento;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avuto uno stanziamento definitivo per l'anno 2013 di 659,2 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al precedente esercizio finanziario, mentre rispetto agli anni precedenti si registrano nette diminuzioni (rispetto al 2011 la diminuzione è di circa 216 milioni di euro, -25 per cento in termini percentuali);

la percentuale dei residui finali di parte capitale del Ministero dell'ambiente, rapportati al totale delle spese in conto capitale, è pari all'87 per cento;

valutato che, in via generale, appare necessario migliorare le *performance* di spesa al fine di accelerare lo smaltimento dei residui, sia con riferimento alle spese infrastrutturali che a quelle relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

RENDICONTO ESERCIZIO 2013 E ASSESTAMENTO ESERCIZIO 2014

In riferimento alle criticità evidenziate dalla relazione della Corte dei Conti e riprese in sede di analisi del rendiconto relativo a questa Amministrazione per l'anno 2013, si rappresenta quanto per ciascuna di esse appresso argomentato.

1. ***"L'analisi del rendiconto relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM) per l'anno 2013 evidenzia - come sottolineato dalla Relazione della Corte dei conti- che il Ministero ha avuto uno stanziamento definitivo per l'anno 2013 di 659,2 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al precedente esercizio finanziario, mentre rispetto agli anni precedenti si registrano nette diminuzioni (rispetto al 2011 la diminuzione è di circa 216 milioni di euro, ossia -25% in termini percentuali). Lo stanziamento definitivo, se rapportato a quello iniziale, evidenzia invece un deciso incremento (+41%), confermando una tendenza in atto anche negli anni precedenti, che porta la Corte a sottolineare come ci si trovi di fronte ad una "programmazione che necessita di considerevoli modifiche in corso d'anno per poter adempiere ai compiti istituzionalmente assegnati".***

È anzitutto opportuno far rilevare che le principali voci dell'incremento degli stanziamenti qui evidenziato sono le seguenti:

ALTRE VOCI (RIPORTATE ANCHE LE RIDUZIONI)	2.861.522,00
RIDUZIONI (TAGLI)	-7.146.350,49
RIASSEGNAZIONE ENTRATE NON MINISTERO	3.283.742,00
STIPENDI	5.418.958,00
FINANZIAMENTO DEFICIT STRUTTURALE (CCTA – FUNZIONAMENTO MINISTERO)	6.387.747,49
CONVENZIONI INTERNAZIONALI	8.447.062,00
RIASSEGNAZIONE DANNO AMBIENTALE	20.015.842,00
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI	151.759.183,00
TOTALE COMPLESSIVO	191.027.706,00

Pertanto, pur convenendo con quanto affermato in ordine allo scostamento tra lo stanziamento iniziale e quello definitivo, dai dati sopra esposti emerge chiaramente come i maggiori stanziamenti, esulino dall'attività di programmazione.

Trattasi, infatti, di somme riferite al completamento di programmi già avviati, nel caso della reiscrizione dei residui passivi, di spese per il funzionamento per ciò che concerne gli stipendi ed il finanziamento del deficit, ovvero ancora, per quanto riguarda i fondi relativi alle "Riassegnazioni per il danno ambientale", di variazioni strutturali in corso d'anno in quanto legate in massima parte ai versamenti dei

sottoscrittori di accordi transattivi per la bonifica dei siti inquinati (trattasi anche in questi casi di programmi già avviati).

2. ***"..... gran parte dello stanziamento del Ministero è collocata nella missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente che assorbe circa l'81% dell'intero stanziamento del Ministero e il cui stanziamento definitivo di competenza è stabile rispetto al 2012. L'analisi delle spese secondo la classificazione economica evidenzia però che, a fronte di una diminuzione delle spese in conto capitale, si ha una variazione in senso opposto delle spese correnti".***

Come meglio esposto nella tabella che segue, a decorrere dal 2008 le spese correnti evidenziano un trend in costante diminuzione sino a tutto il 2012.

Spese in conto corrente (migliaia)	Esercizio Finanziario
€ 444.893	2008
€ 391.961	2009
€ 380.864	2010
€ 371.519	2011
€ 331.061	2012
€ 336.699	2013

L'aumento registrato nel 2013 è da attribuire essenzialmente all'incremento di ca 6 ml di euro sul capitolo 2011/PG 3 denominato "SPESE PER L'ESECUZIONE DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI".

Giova evidenziare sul punto che i fondi nel tempo stanziati annualmente per le medesime finalità risultavano originariamente di gran lunga maggiori rispetto al circa 21 mln di euro inizialmente stanziati nel 2003; si consideri che nel 2003, infatti, il capitolo 1572 (*..... partecipazione dell'Italia ai fondi internazionali successivi al protocollo di Kyoto.....*), poi confluito nell'attuale capitolo 2011/PG 3, presentava una dotazione pari a 68 mln di euro.

3. ***"..... Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente segnalo, inoltre, anche il programma 17.3 Ricerca ambientale, cui è attribuito poco meno del 14% dello stanziamento complessivo dello stato di previsione medesimo".***

La missione 17 presenta il solo programma 03, finalizzato alla ricerca in materia ambientale e cointestato a due Centri di responsabilità: la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale quanto al funzionamento dell'ISPRA (di fatto, per la quasi totalità dello stanziamento), ed in via del tutto residuale la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia.

Peraltro, la sostanziale assenza di stanziamenti di propria pertinenza per le attività inerenti a tale missione aveva già determinato la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia ad

avviare, attraverso l'attività del Nucleo di analisi e valutazione della spesa previsto dall'art.40 della L.196/2009, la procedura per l'accorpamento nella missione 18.5 degli stanziamenti a suo tempo ripartiti fra le missioni 18.5 e 17.3, finanche nella considerazione che i capitoli di riferimento hanno la medesima natura, classificazione e denominazione.

Paradossalmente, laddove il MEF dovesse accogliere l'anzidetta richiesta di accorpamento, il programma 17.3 avrebbe nel tempo stanziamenti ancora minori.

4. ***".....Nell'ambito della missione 18, lo stanziamento di competenza del programma 18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, che assorbe quasi la metà (41%) delle risorse della missione assegnate al Ministero dell'ambiente - a differenza di quello dell'intera missione, che rimane stabile - registra una diminuzione di quasi il 14% (circa 35 milioni di euro), nonostante il carattere prioritario che la gestione dei rifiuti e il tema delle bonifiche rivestono negli obiettivi strategici del Ministero. L'analisi di alcuni indicatori quali il rapporto tra i pagamenti totali e la massa spendibile (che si attesta al 45,6%) portano la Corte ad evidenziare, con riferimento a tale programma, la presenza di una "evidente difficoltà nell'impiego delle risorse assegnate".***

Considerato che le segnalazioni del punto in esame riguardano una materia di esclusiva competenza e gestione della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, si riportano di seguito i pertinenti elementi di risposta della stessa Direzione Generale.

È necessario premettere che delle somme dovute all'Amministrazione a titolo di risarcimento per danno ambientale (Cfr ASSEGNAZIONI PER DANNO AMBIENTALE punto 1), i decreti di riassegnazione del MEF, per un importo di oltre 20 milioni di euro, sono stati disposti solo a fine anno rendendo impossibile da parte della Direzione il trasferimento delle risorse, con conseguente economia di cassa.

Per quanto riguarda il materiale trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari, il mancato pagamento è imputabile ai ritardi nell'esecuzione degli interventi da parte dei soggetti attuatori individuati negli accordi di programma.

Si segnala, inoltre, che spesso i ritardi nell'attuazione degli impegni assunti con la stipula degli accordi di programma sono dovuti a specifiche situazioni amministrative locali, nei cui territori devono essere realizzati gli interventi finanziati dai programmi ministeriali.

Nell'esercizio 2013 si è provveduto all'impegno contabile degli stanziamenti per circa il 95% delle risorse definitivamente assegnate, dando integrale attuazione ai programmi e alle attività contenuti nelle direttive e negli atti di indirizzo strategico.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

La Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

esaminato il disegno di legge C.2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

premessi che:

l'assestamento di bilancio dello Stato è finalizzato all'aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, sulla base dell'andamento delle stime del gettito, di eventuali esigenze sopravvenute e dello stato dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente;

l'esame dell'assestamento per l'anno 2014 giunge in un periodo di evidente preoccupazione per l'andamento dell'economia e per la situazione economico-finanziaria internazionale, ma soprattutto italiana;

la settimana scorsa, anche la Banca d'Italia ha stimato per l'Italia una crescita del PIL di appena lo 0,2 per cento, contro il +0,8 per cento atteso dal governo nel DEF di marzo;

nelle settimane precedenti il Centro studi di Confindustria aveva effettuato una stima analoga, ipotizzando la crescita italiana dello 0,2 per cento, mentre per il Fondo Monetario Internazionale nella migliore delle ipotesi si potrebbe raggiungere lo 0,3 per cento;

la ripresa economica in Italia stenta a decollare e il PIL potrebbe risultare stagnante o in calo anche nel secondo trimestre del 2014; anche i consumi sono al di sotto delle aspettative e il bonus IRPEF sembra al momento di modesta efficacia;

nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha comunicato che il debito pubblico ha toccato a maggio i 2.166,3 miliardi di euro, in aumento di 20 miliardi dal dato di aprile; siamo di fronte ad un nuovo record assoluto; dall'inizio del 2014 il debito è cresciuto di 96 miliardi, facendo registrare un aumento del 4,7 per cento;

il provvedimento in esame registra un chiaro peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni di bilancio, con un valore pari a -41.582 milioni di euro, rispetto alla previsione iniziale di -38.308 milioni di euro; il valore negativo risultante ammonta pertanto a 3.274 milioni di euro;

secondo la relazione tecnica il peggioramento è imputabile in parte ad una riduzione delle entrate derivante dal peggioramento del quadro macroeconomico, sintomo dell'inefficacia delle misure fin qui adottate dal Governo Renzi, e in parte all'aumento delle spese, nonostante le misure di contenimento annunciate;

per quanto attiene i residui passivi – ovvero gli impegni assunti entro il 31 dicembre, per i quali non si è concluso il procedimento di spesa – alla fine dell'esercizio 2013 erano pari a 83,65 miliardi di euro di cui 25,5 miliardi provenienti dal 2012 e 58,12 miliardi di nuova formazione; il dato dimostra una preoccupante inversione di tendenza rispetto all'andamento a partire dal 2010;

in questo quadro macroeconomico non sembra un caso che l'articolo 2 del provvedimento aumenti il limite massimo di emissione di titoli pubblici stabilito dalla legge di bilancio, incrementandone il valore da 59 a 99 miliardi di euro; operazione per la quale non sono state riportate indicazioni e motivazioni da parte del Governo;

per quanto concerne la competenza della Commissione appare opportuno citare la Relazione della Corte dei Conti, la quale sottolinea che « il Ministero ha avuto uno stanziamento definitivo nel 2013 di 659 milioni, sostanzialmente stabile rispetto a quello del precedente esercizio finanziario, pari a 658 milioni, mentre rispetto al 2011 si registra una netta diminuzione (216 milioni) »; mentre, per quanto riguarda la missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » (che da sola assorbe l'81,25 per cento di tutto lo stanziamento del Ministero), « presenta stanziamenti definitivi per il 2013 stabili rispetto al 2012, mentre il programma 12 della missione 18, che riguarda proprio il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati, ha subito, nel triennio 2011-2013, costanti riduzioni, con uno stanziamento definitivo 2013, che diminuisce del 13,64 per cento rispetto a quello del 2012

e del 46,03 per cento rispetto a quello del 2011 »;

in sostanza, come ricorda la Corte dei Conti, « a fronte di funzioni e compiti propri dello Stato di grandissima attualità, con implicazioni di forte impatto sociale ed economico », il Ministero dell'ambiente dispone di una dotazione finanziaria decisamente insufficiente, che comporta, in fase di assestamento, degli aggiustamenti necessari per consentire lo svolgimento minimo delle proprie funzioni; in particolare si segnala la variazione del 3,3 per cento in termini di competenza della citata missione 18;

il provvedimento in esame registra inoltre il mancato adeguamento del Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, per le quali, già a settembre, potrebbe arrivare una seconda condanna da parte della Corte Europea di Giustizia a seguito dell'avvio di una procedura di infrazione su cui il governo, rispondendo all'interrogazione dell'on. Mannino, aveva riconosciuto l'insufficienza delle risorse stanziati per intervenire su tutte le discariche oggetto del ricorso della Commissione con il conseguente rischio di condanna;

per quanto concerne il Ministero delle infrastrutture si segnala la variazione, in termini di competenza, del 4,1 per cento per la missione 14 (infrastrutture pubbliche e logistica) e del 2,9 per cento per la missione 19 (casa e assetto urbanistico), in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche appare indifferibile una revisione del quadro delle opere pubbliche, tenendo conto delle effettive esigenze del Paese e delle valutazioni che tengano conto dell'«Anagrafe delle opere incompiute di interesse nazionale», di cui all'articolo 44 bis del DL n. 201 del 2011, con l'avvio del Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute (SIMOI), organizzato su base nazionale e regionale,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2541, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013;

considerato che:

secondo quanto rilevato dalla relazione della Corte dei Conti, con riferimento ai dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel 2013 il totale della spesa in conto capitale del MIT, in termini di stanziamenti definitivi, ammonta a 6,5 miliardi, con un incremento dell'11,9 per cento rispetto al 2012;

per la missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » si registra un aumento degli stanziamenti definitivi di competenza pari a circa il 22,6 per cento rispetto al dato riscontrato nel 2012, passando da 3,8 a 4,7 miliardi, mentre gli impegni lordi si incrementano del 24,48 per cento rispetto al 2012;

relativamente al programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità), che assorbe da solo buona parte dello stanziamento del MIT per la missione (72 per cento), le risorse allocate sono prevalentemente nella spesa in conto capitale, con un aumento rispetto al dato iniziale di quasi 700 milioni per un consuntivo pari a 3,4 miliardi di euro e i trasferimenti in conto capitale costituiscono il 63 per cento della spesa totale del programma, mentre gli investimenti fissi circa il 30 per cento;

con riguardo alla missione 19 (Casa e assetto urbanistico) si registra un'inversione della pregressa tendenza in decrescita in quanto tale missione aveva uno stanziamento definitivo di competenza di 227 milioni nel 2012 e, pertanto, rispetto all'anno precedente c'è un aumento di quasi il 30 per cento, pur con una lieve riduzione dei pagamenti totali dello 0,10 per cento;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avuto uno stanziamento definitivo per l'anno 2013 di 659,2 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al precedente esercizio finanziario, mentre rispetto agli anni precedenti si registrano nette diminuzioni (rispetto al 2011 la diminuzione è di circa 216 milioni di euro, -25 per cento in termini percentuali);

la percentuale dei residui finali di parte capitale del Ministero dell'ambiente, rapportati al totale delle spese in conto capitale, è pari all'87 per cento;

valutato che, in via generale, appare indispensabile migliorare nettamente le *performance* di spesa al fine di avviare quelle politiche necessarie al Paese al fine di accelerare lo smaltimento dei residui, sia con riferimento alle spese infrastrutturali che a quelle relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ritenendosi a tal fine opportuno che i Ministri di riferimento attivino, attraverso un confronto con il Parlamento le scelte necessarie per superare i limiti rivelati nel rendiconto,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di MTV Italia Srl (*Svolgimento e conclusione*) 161

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 162

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb. (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base*) 163

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 168

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.30.

Sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di MTV Italia Srl.
(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Andrea CASTELLARI, *Amministratore Delegato di Viacom International Media Networks Italia, Medio Oriente e Turchia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Paolo COPPOLA (PD), Lorenza BONACCORSI (PD) e Arianna SPESSOTTO (M5S).

Andrea CASTELLARI, *Amministratore Delegato di Viacom International Media Networks Italia, Medio Oriente e Turchia*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il dottor Castellari per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.

C. 2542 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, propone di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, per le parti di competenza della Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, per le parti di competenza della Commissione e nomina il deputato Minnucci quale relatore per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in oggetto.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.

C. 1512 Meta e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori lo scorso 24 luglio e ha predisposto un testo unificato. Come già ricordato in numerose occasioni, fa presente che il provvedimento in esame intende integrare il contenuto del progetto di legge delega di riforma del codice (testo unificato C. 731 e C. 1588), anch'esso all'esame della Commissione. Osserva che, laddove il progetto di legge delega coltiva l'ambizione di ridisegnare nel suo complesso la disciplina della mobilità, il provvedimento in esame mira ad individuare soluzioni per alcuni specifici problemi. Sottolinea che, in ogni caso, tra i due provvedimenti vi sono dei « punti di intersezione », dei quali darà conto nel corso della relazione.

Passando ad una breve disamina dei contenuti del testo predisposto dal Comitato ristretto, fa presente che esso interviene sostanzialmente in cinque ambiti principali: contrasto al fenomeno della « esterovestizione » delle auto (articoli 3 e 5); misure in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni del

codice della strada e di trasparenza sui relativi dati (articoli 6 e 10); disciplina della sosta delle biciclette e possibilità per i ciclisti, nelle zone in cui il limite di velocità non supera 30 km/h, di circolare anche in senso opposto a quello di marcia (articoli 7 e 8); contrasto del fenomeno dell'evasione dell'obbligo di assicurazione RC auto (articolo 9); sanzioni accessorie in caso di omicidio commesso alla guida del veicolo da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (articolo 11 e 12). Ulteriori specifiche questioni sono poi affrontate dagli articoli 1, 2 e 4.

Per quanto concerne il contrasto al fenomeno della « esterovestizione », osserva che l'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada. In particolare si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti (modifica al comma 1 dell'articolo 103 operata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4). Si prevede poi che in mancanza di tale documentazione, la comunicazione dell'esportazione risulti possibile solo presentando certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato, oppure previa presentazione di fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta ove non conforme al modello della direttiva 1999/37/UE. Non si può procedere alla definitiva esportazione quando sul veicolo sono iscritti vincoli o gravami (nuovo comma 2-ter dell'articolo 103); inoltre la tassa automobilistica continua ad essere dovuta

quando non sia avvenuta la comunicazione di definitiva esportazione secondo le modalità sopra descritte; è fatta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale (comma 2-*quater*); infine la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo (comma 2-*quinquies*).

Inoltre, l'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-*bis* nel codice della strada. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1). La sanzione per la mancanza di documentazione va da 84 a 335 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni. Del ritiro viene data notizia allo Stato di immatricolazione e la carta è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche. Durante il periodo del ritiro la circolazione è consentita solo attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione (comma 2).

In materia di disciplina dei proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada, l'articolo 6 prevede che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-*quater*) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno, in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato dati di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale.

Inoltre, l'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi spettanti allo Stato perché riscossi da organi dello Stato, attraverso due modifiche all'articolo 208 del codice. In particolare si prevede, al comma 1, lettera a), l'introduzione di una nuova finalizzazione nel riparto delle sanzioni, stabilendo che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada.

Al comma 1, lettera b) si stabilisce inoltre l'obbligo di trasmissione, entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte dei soggetti accertatori, sia nel caso di proventi di spettanza dello Stato, sia nel caso di proventi di spettanza degli enti locali, dei dati relativi alle sanzioni comminate nell'anno precedente. Si tratta in particolare dei dati sull'entità delle sanzioni per ciascuna tipologia. Anche in questo caso i dati devono essere resi disponibili in un'apposita sezione del Ministero dell'interno in un formato di tipo aperto in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e territoriali (con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale), nonché per tipologia di infrazione.

Gli articoli 6 e 10 intervengono in un ambito interessato anche da alcuni principi di delega del progetto di riforma complessiva del codice, ovvero l'articolo 2, comma 1, lettera h)-*bis* (fruibilità dei dati relativi alle infrazioni stradali in formato di tipo aperto) e lettera i), numero 9 (destinazione del 15 per cento dei proventi di spettanza statale all'intensificazione dei controlli su strada).

Con riferimento alla disciplina della sosta e del senso di circolazione delle biciclette, l'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-*bis*, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 8 introduce due modifiche dell'articolo 182 del codice della strada. In particolare, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-*bis* al fine di prevedere che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi. Al comma 9 dell'articolo 182 si specifica invece che l'obbligo per i velocipedi di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate ai velocipedi e non quando esse siano riservate, oltre che ai velocipedi, anche ad altre tipologie di utenza.

Per quanto riguarda il contrasto del fenomeno dell'evasione dell'obbligo di assicurazione RC auto, l'articolo 9 prevede che la violazione dell'obbligo possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo, con quelli contenuti nell'elenco dei veicoli non coperti da RC auto tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012. In particolare si abroga la disciplina attualmente vigente di cui al comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012 e si introduce una nuova disciplina in materia direttamente nel codice della strada, all'articolo 201. La disciplina introdotta direttamente nel codice della strada differisce da quella precedente in quanto le caratteristiche dei dispositivi e delle apparecchiature di rilevamento della violazione dell'obbligo di RC auto non devono più essere definite con decreto interministeriale (sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS e il Garante della *privacy*). In relazione ai dispositivi in questione si prevede infatti l'omologazione ovvero l'approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico, analogamente

a quanto già previsto dall'articolo 193, comma 4-*ter*, del codice della strada, con riferimento ai dispositivi e alle apparecchiature lì espressamente indicate. È precisato, inoltre che la violazione delle rilevazioni circa la mancata copertura assicurativa obbligatoria tramite i suddetti dispositivi non richiede la necessaria presenza degli organi di polizia stradale. Il comma 1-*quinquies* riproduce sostanzialmente quanto già disposto dai vigenti commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* dell'articolo 193 del codice della strada in ordine al fatto che, qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, emerga che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice.

In materia di sanzioni accessorie per il cosiddetto « omicidio stradale », l'articolo 11 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che, nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione. Il prefetto emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

L'intervento normativo previsto dagli articoli 11 e 12 rappresenta il massimo sforzo ipotizzabile, all'interno del processo di riforma del codice della strada, nell'ottica di un inasprimento delle sanzioni per l'«omicidio stradale». La previsione, infatti, di una specifica e nuova fattispecie di reato può essere introdotta soltanto attraverso una modifica del codice penale. Anche in questo caso, le disposizioni sono coerenti con quanto disposto dal progetto di legge delega all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis), il quale prevede che «nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» nell'attuazione della delega debbano essere definiti le condizioni del conducente stesso ovvero le tipologie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Tale previsione sarà introdotta nel decreto di attuazione della delega «anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale». Segnala altresì che la Commissione Giustizia del Senato ha inoltre avviato in sede referente, nella seduta del 17 giugno 2014, l'esame abbinato di alcune proposte di legge in materia di omicidio stradale.

Per quanto concerne, infine, le ulteriori specifiche disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada. Tale disposizione vieta infatti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di effettuare interventi, quali l'apertura di canali, fossi o l'effettuazione di qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade. La modifica introdotta prevede ora che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in

particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. In particolare si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto.

L'articolo 4, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110 del codice, sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo.

Avverte da ultimo che, in considerazione dei contenuti del testo unificato, il titolo dello stesso è stato modificato nei termini seguenti: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Più in generale ribadisce che la *ratio* del provvedimento è quella di affrontare alcune specifiche emergenze *a latere* del processo di riforma complessiva del codice della strada. Questo implica di per sé tempi rapidi di esame e di approvazione del provvedimento. In questa ottica auspica che in sede di Ufficio di presidenza si possa stabilire un termine ravvicinato di presentazione delle proposte emendative. Rileva inoltre l'opportunità, per la medesima esigenza di speditezza dei lavori, di limitare le proposte emendative alle materie già comprese nel testo, senza inserire, per quanto possibile, modifiche di ulteriori aspetti del codice.

In conclusione ricorda che il testo unificato è stato predisposto a seguito di un lungo e articolato lavoro in sede di Comitato ristretto, al quale hanno partecipato

tutti i Gruppi, invita la Commissione ad adottare tale testo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Vincenzo GAROFALO (NCD), rileva che nel testo unificato non sono presenti le disposizioni in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, oggetto della proposta di legge a propria firma C. 1177, abbinata al provvedimento in esame e chiede chiarimenti al riguardo.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, fa presente che in sede di Comitato ristretto la questione è stata approfondita anche alla presenza di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che sono emerse forti perplessità in ordine all'obbligo per i veicoli di essere muniti di dispositivi di sicurezza, dal momento che la disciplina relativa all'equipaggiamento dei veicoli è stabilita in sede di Unione europea.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) esprime, a nome del proprio gruppo, contrarietà rispetto alla disposizione che prevede in determinati casi l'impossibilità di conseguire una nuova patente e l'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Preannuncia quindi la propria astensione nella votazione di adozione del testo unificato come testo base.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, fa presente che in questa fase la Commissione si limita ad adottare il testo approvato dal Comitato ristretto come testo base e che successivamente potranno essere presentati emendamenti, anche di carattere soppressivo.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Decaro ed altri recante « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta » (C.

2305). Segnala, in proposito, che sulla medesima materia della mobilità ciclistica erano state assegnate alla Commissione e abbinata al provvedimento in esame le proposte di legge Realacci ed altri n. 73 (Introduzione del titolo V-bis del codice della strada recante disposizioni per la tutela e lo sviluppo della mobilità ciclistica) e Bratti ed altri n. 111 (Modifiche al codice della strada in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale). Osserva che, tenuto conto dell'intenzione della Commissione di esaminare in sede referente la proposta di legge Decaro ed altri n. 2305, risulta necessario procedere alla revoca dell'abbinamento al provvedimento in esame delle proposte di legge Realacci ed altri n. 73 e Bratti ed altri n. 111, per poterle successivamente abbinare alla proposta di legge Decaro ed altri n. 2305.

Cristian IANNUZZI (M5S) chiede chiarimenti in merito ai contenuti delle proposte di legge rispetto alle quali si vuole procedere alla revoca dell'abbinamento, nonché in relazione alla proposta di legge n. 1747 presentata dal collega Busto e da altri deputati appartenenti al proprio Gruppo. Annuncia altresì che è imminente la pubblicazione di un'ulteriore proposta di legge da parte del proprio Gruppo in materia di mobilità ciclistica.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti. In particolare, precisa che si tratta di un adempimento formale che consentirà alla Commissione di procedere all'esame in sede referente di tutte le proposte di legge assegnate alla Commissione stessa, vertenti sulla materia della mobilità ciclistica. Avverte altresì che la proposta di legge n. 1747 dell'onorevole Busto ed altri, avente per oggetto « Norme per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità dolce e per la riconversione delle linee ferroviarie dismesse » è stata assegnata in sede referente alla Commissione Ambiente. In ogni caso ulteriori proposte di legge sul tema della mobilità ciclistica

che saranno assegnate alla Commissione, saranno sicuramente abbinare alla proposta di legge Decaro n. 2305.

La Commissione delibera la revoca dell'abbinamento delle proposte di legge Realacci ed altri n. 73 e Bratti ed altri n. 111 alla proposta di legge Meta n. 1512, in esame.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di inter-

venire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. (C. 1512 Meta e abb.).**

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, o in particolari condizioni orografiche, anche in riguardo alle diverse tipologie di divieti ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone »;

b) al comma 4, le parole: « un'auto-vettura adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 103 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi).

1. All'articolo 103 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « restituendo » fino a: « carta di circolazione » sono sostituite dalle seguenti: « restituendo le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, oppure la relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 1, la comunicazione di definitiva esportazione è possibile solo presentando una certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesta tali circostanze e che contiene il numero di targa o di telaio del veicolo interessato. In alternativa, nel caso di reimmatricolazione, può essere presentata una fotocopia

non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta, ove non sia conforme al modello europeo di cui alla direttiva 1999/37/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.

2-ter. La definitiva esportazione non può essere registrata quando sul veicolo interessato sono iscritti vincoli o gravami in essere.

2-quater. La tassa automobilistica continua a essere dovuta in assenza della comunicazione di definitiva esportazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2-bis. Resta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale.

2-quinquies. La reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati e non targati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo ».

2. Entro sessanta giorni data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 264 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per disciplinare, ai fini di garanzia e di monitoraggio, la procedura di comunicazione di esportazione definitiva, prevista dall'articolo 103 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal presente articolo, anche con riferimento ai veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA).

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente i requisiti per l'immatricolazione di macchine agricole).

1. All'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-

cazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « a nome di colui che si dichiara proprietario »;

b) il comma 4 è abrogato.

ART. 5.

(Introduzione dell'articolo 132-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli immatricolati nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo).

1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 132-bis. – *(Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo).* – 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.

2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informa-

zione allo Stato di emissione, e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata la circolazione è consentita attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione.

3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di *leasing* o di locazione senza conducente in disponibilità a persona fisica residente anagraficamente in Italia, o a persona giuridica, anche di diritto estero, con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente per il luogo del ritiro per l'effettuazione dell'adempimento omissivo. Anche in tale caso è data notizia del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.

4. Con il regolamento possono essere, ove necessario, stabilite disposizioni di dettaglio, nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia ».

ART. 6.

(Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità).

1. Al comma 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi ».

ART. 8.

(Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi).

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, i ciclisti possono circolare anche in senso opposto a quello

di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia espressamente prevista con ordinanza e sia adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico, del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi »;

b) al comma 9, dopo la parola: « loro », è inserita la seguente: « esclusivamente ».

ART. 9.

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).

1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *g-ter*) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: « 1-*quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La

documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8 ».

2. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.

ART. 10.

(Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *d*) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per l'intensificazione dei controlli su strada »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-*ter*. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono in via telematica al Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni comminate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'interno

pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, i dati di cui al periodo precedente, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali, territoriali, con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale, e per tipologia di infrazione ».

ART. 11.

(Modifiche all'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).

1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova

patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla ».

ART. 12.

(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati).

1. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	174
Audizione di rappresentanti dell'ISFOL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174
<i>ERRATA CORRIGE</i>	175

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'ISFOL.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti dell'ISFOL hanno consegnato un

documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Pietro Antonio VARESI, *Presidente dell'ISFOL*, e Manuel MAROCCO, *Ricercatore dell'ISFOL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Irene TINAGLI (SCpI), Carlo DELL'ARINGA (PD), Gessica ROSTELLATO (M5S), Emanuele PRATAVIERA (LNA) e Alessia ROTTA (PD).

Manuel MAROCCO, *Ricercatore dell'ISFOL*, e Pietro Antonio VARESI, *Presidente dell'ISFOL*, replicando, rispondono ai quesiti posti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni finali, ringrazia i rappresentanti dell'ISFOL per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 278 del 24 luglio 2014, a pagina 157, prima colonna:

alla trentasettesima riga le parole:
« 14.35 » sono sostituite dalle seguenti
« 14.40 »;

alla quarantunesima riga le parole:
« 14.35 » sono sostituite dalle seguenti
« 14.40 ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03304 Binetti: Formazione di base e competenze specifiche del personale addetto all'assistenza dei soggetti autistici	177
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	183
5-03305 Lenzi: Criteri per l'utilizzo del farmaco per l'epatite C Sofosbuvir per uso compassionevole e dati sul numero dei pazienti sottoposti a tale trattamento	177
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	185
5-03306 Rondini: Controlli sanitari per tutelare la salute dei consumatori che acquistano il riso importato dall'estero	177
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	187
5-03307 Fucci: Ipotesi di un nuovo modello organizzativo del Servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia	178
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	188
5-03308 Silvia Giordano: Indagine epidemiologica per valutare il rapporto tra lo stato di salute della popolazione e l'inquinamento del Fiume Sarno	178
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	190
5-03309 Nicchi: Ispezione dei Nas presso la clinica milanese Matris dove è stata eseguita una tecnica di inseminazione eterologa	178
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	191

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).	
Audizione del direttore generale dell'AIFA, Luca Pani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative del Governo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 40 del 2004 sul divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	182
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.05.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03304 Binetti: Formazione di base e competenze specifiche del personale addetto all'assistenza dei soggetti autistici.

Paola BINETTI (PI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (PI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta e nello stesso tempo insoddisfatta della situazione di fatto che emerge nel Paese. Ritiene infatti che il disegno complessivo prospettato sarebbe di per sé soddisfacente ma purtroppo non sembra corrispondente alla realtà.

Rileva che non viene fornita alcuna risposta circa il caso specifico oggetto dell'interrogazione, pur osservando che esso è stato sollevato anche a titolo esemplificativo. Auspica che sia trasmessa alla Commissione la mappa dinamica delle strutture esistenti citata dal rappresentante del Governo nella sua risposta, per meglio verificare la situazione a livello nazionale.

Ricorda che le linee di indirizzo ministeriali relative ai soggetti autistici si rife-

riscono quasi esclusivamente ai primi anni dell'infanzia, sicuramente importanti dal punto di vista formativo, ma trascurano i successivi periodi della vita. Sottolinea in conclusione la necessità di una struttura di controllo per la verifica delle diverse situazioni sul territorio relative all'assistenza ai soggetti autistici.

5-03305 Lenzi: Criteri per l'utilizzo del farmaco per l'epatite C Sofosbuvir per uso compassionevole e dati sul numero dei pazienti sottoposti a tale trattamento.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo ricordando che in data odierna si ricorda la giornata mondiale per la lotta all'epatite. Sottolinea che le giornate mondiali dedicate a singole malattie sono in un numero esiguo e che pertanto ciò testimonia l'attenzione globale a questa patologia e la necessità di cure appropriate.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donata LENZI (PD), replicando, dichiara che la risposta, interessante e completa, conferma le preoccupazioni sul fatto che l'intervento al momento prospettato dall'AIFA si limita a fornire il farmaco solo ai soggetti in attesa di trapianto. Pur comprendendo le motivazioni di tale scelta, osserva che sarebbe preferibile una risposta non emergenziale, affinché il farmaco sia disponibile in tutto il territorio nazionale anche al fine di prevenire l'insorgenza di più gravi patologie in un numero più ampio di soggetti.

5-03306 Rondini: Controlli sanitari per tutelare la salute dei consumatori che acquistano il riso importato dall'estero.

Marco RONDINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, osserva che il Ministero della salute non sembra intenzionato ad intervenire al di fuori delle procedure di controllo previste a livello europeo. Invita ad una maggiore attenzione al fenomeno oggetto dell'interrogazione, sottolineando che in un periodo di crisi è più frequente l'acquisto di prodotti alimentari a basso costo con conseguente aumento dei rischi per la salute. Ritiene che un opportuno regime di dazi permetterebbe sia una prevenzione di tipo sanitario che una tutela dei livelli occupazionali nel settore della risicoltura.

5-03307 Fucci: Ipotesi di un nuovo modello organizzativo del Servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia.

Sandra SAVINO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sandra SAVINO (FI-PdL), replicando, si dichiara dispiaciuta ed insoddisfatta per i pochi elementi forniti con la risposta. Pur comprendendo le ragioni di una riforma del servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia, compresa la possibilità di realizzare una singola azienda territoriale ed una singola azienda sanitaria, si rammarica tuttavia che la risposta non fornisca elementi circa la necessità di modificare i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1999, presupposto a suo avviso doveroso per poter unificare i due tipi di aziende ed operare quella che appare non una modifica organizzativa ma istituzionale. Rileva che in ogni caso si tratta di un tema che riguarda l'insieme del Servizio sanitario nazionale.

5-03308 Silvia Giordano: Indagine epidemiologica per valutare il rapporto tra lo stato di salute della popolazione e l'inquinamento del Fiume Sarno.

Silvia GIORDANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta che conferma l'impostazione secondo cui alcuni gravi problemi sanitari che si verificano nella regione Campania non sarebbero correlati ad emergenze ambientali quali la Terra dei fuochi, le emissioni delle Fonderie Pisano di Salerno o l'inquinamento del fiume Sarno, ma connessi semplicemente agli stili di vita della popolazione residente in tali territori, come la scarsa attività fisica o le cattive abitudini alimentari.

Rileva che, come in altri casi, l'istituzione della figura del commissario non ha portato, in quasi vent'anni, ad alcun risultato concreto ma è stata solo un'occasione per favoritismi e clientele. Sottolinea quindi che il grave problema sanitario oggetto dell'interrogazione rappresenta un fatto concreto come confermato anche dalle indagini dell'ARPA e dai lavori della Commissione di inchiesta istituita nel 2003 dal Senato.

5-03309 Nicchi: Ispezione dei Nas presso la clinica milanese Matris dove è stata eseguita una tecnica di inseminazione eterologa.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, ricordando che il tema sarà affrontato in maniera più complessiva nell'imminente audizione del Ministro Lorenzin (*vedi allegato 6*).

Marisa NICCHI (SEL), replicando, ricorda che la sua interrogazione è stata presentata prima della calendarizzazione nella giornata odierna dell'audizione del Ministro Lorenzin sullo stesso tema e dichiara che la risposta ricevuta conferma le preoccupazioni circa le informazioni poco chiare che vengono fornite in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale, che esplicitamente esclude la presenza di un vuoto normativo. Sottolinea in proposito che la Conferenza Stato-regioni già nel 2012 ha regolato le procedure autorizzatorie e che nella giornata di ieri la regione Toscana ha deliberato sulla materia.

Nell'osservare che l'inseminazione eterologa rappresenta un tema delicato che coinvolge diversi soggetti, invita a trattarlo in modo non spettacolare e senza criminalizzazioni. Sottolinea poi che occorrono procedure che garantiscano salute e sicurezza, evitando una logica ideologica poco pragmatica che renda di difficile applicazione l'inseminazione eterologa.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA.

La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, sul nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb., recante « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », per il parere alla IX Commissione (Trasporti). Il provvedimento è calendarizzato in Aula per il mese di settembre e la Commissione di merito ha espresso l'auspicio di poter ricevere i pareri prima della pausa estiva.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, fa presente che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione.

La proposta origina da un identico testo giunto nella scorsa legislatura, dopo ampia istruttoria e indagine conoscitiva, all'approvazione da parte della IX Commissione della Camera.

L'esigenza che ha ispirato l'elaborazione del testo è stata quella di conferire al Governo una delega per operare un intervento di complessiva « manutenzione normativa » del Codice della Strada, anche alla luce dei numerosi interventi legislativi succedutisi, nel tempo, sulla materia, come ad esempio le numerose modifiche al Codice operate dalla legge n. 120 del 2010.

Osserva, poi, che gli interventi normativi sulla circolazione stradale hanno bisogno di monitoraggio e aggiornamento costante, come dimostrano i numeri e l'evoluzione del fenomeno.

Oggi l'Italia è attraversata da circa 37 milioni di autovetture (28 milioni nel '91), fra cui modelli gpl ed elettrici, 14 milioni di biciclette, quasi 7.000 km di rete autostradale, posteggi di *car* e bike sharing, piste ciclabili a sede protetta, zone a 30 km/h, sistemi altamente tecnologici per il controllo delle infrazioni. Insomma un mondo nuovo e in continuo sviluppo, che richiede una rivoluzione dei principi stessi che regolavano la mobilità fino ad oggi basata sulla separazione dei flussi di traffico: la parola chiave diventa oggi, al

contrario, l'europea « condivisione », sia di mezzi di trasporto che di spazi cittadini.

Fa presente, che in questo nuovo contesto i principi e criteri direttivi contenuti nella delega si fondano innanzitutto sul concetto della « garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli maggiormente vulnerabili » (articolo 2, comma 1), comprendendosi nel concetto di vulnerabilità le condizioni dell'utilizzo della rete oltre alle caratteristiche soggettive dell'utenza « debole » ed includendo tale concetto fra gli aspetti da tutelare con nuove e innovative misure di sicurezza.

La delega si basa poi sui concetti di « semplificazione delle procedure » e di « razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori », insistendo su metodi e tecniche e attori dell'accertamento dei comportamenti pericolosi e illegali, sulla elaborazione e la conservazione dei dati, sulla semplificazione dei ricorsi e dei contenziosi, sulla definizione delle caratteristiche dei veicoli in rapporto alle condizioni della circolazione. Basilare appare anche la definizione di un quadro sanzionatorio che si fondi su « principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione » (articolo 2, comma 1, lettera l)).

Fa presente, poi, che compare nel testo anche il principio della revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada, prevedendo: 1) misure per la tutela dell'utenza vulnerabile, idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle di-

verse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità; (articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1).

Tale criterio innovativo, che propone la necessità di superare la progettazione della viabilità misurata sulle necessità dei singoli diversi mezzi di trasporto, incontra la sensibilità più volte espressa dalla XII Commissione nel chiedere che in tutte le politiche pubbliche abbia spazio, non come problema, ma come risorsa ed opportunità, il punto di vista e la soggettività di tutte le persone, a partire dai più vulnerabili.

Osserva poi che questo principio è precisato al punto 6 dello stessa lettera d), che prevede l'introduzione di una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Paesi europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile, con particolare riferimento ai concetti di « spazio condiviso », « zona d'incontro » e « principio di prudenza », che assegnano la precedenza agli utenti vulnerabili e assicurano la convivenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità, prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici.

Fa presente che, in relazione a questa nuova impostazione, la delega si esprime sulla graduazione delle sanzioni, stabilendo al punto 3 della già citata lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 che: « l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, in ragione anche del loro grado di vulnerabilità, stimato sia distinguendo la categoria di utenza motorizzata da quella non motorizzata, sia con riferimento al livello di esposizione al rischio dei soggetti afferenti a ciascuna delle due categorie; ».

Il testo poi, al punto 2 *bis* della stessa lettera annuncia la necessità di una nuova definizione delle « condizioni del conducente... » « ...in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e

dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato» in caso di morte cagionata da violazioni del codice in coerenza con l'introduzione, tuttora eventuale, del reato di omicidio stradale nel codice penale. A questo proposito sarà importante analizzare i decreti legislativi per apprezzare le modifiche che riguardano i quadri di alterazione dovuti ad abuso di sostanze.

Sul tema della semplificazione, la proposta di legge delega incontra i temi oggetto di interesse per la XII Commissione all'articolo 2, comma 1, lettere *o*) e *p*) dove si stabilisce l'attribuzione al Ministero della salute del compito di adottare linee guida cogenti in relazione alle attività di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, con riferimento sia a quelle svolte dalle commissioni mediche locali, sia a quelle svolte dai medici monocratici e previsione, a fini di sicurezza, che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni abbia la durata di un anno e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi. Qualora il conducente con età superiore a ottanta anni non si sottoponga al rinnovo annuale, la patente è rinnovata ogni due anni e abilita alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri; si stabilisce inoltre la « revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza ».

Inoltre, alla lettera *s*) dello stesso comma si prevede l'adozione di una nuova disciplina generale delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi, con un inasprimento delle sanzioni conseguenti all'utilizzo improprio del contrassegno o all'occupazione impropria delle strutture volte ad agevolare la mobilità delle persone disabili. Necessità questa su cui è possibile esprimere un accordo, salvo poter valutare attentamente la declinazione concreta nei decreti al fine di assicurare la necessaria tutela delle esigenze personali relative alle condizioni

di disabilità e l'ampliamento delle possibilità di transito, sosta, accessibilità in sicurezza degli spazi urbani per tali utenze, particolarmente vulnerabili.

Infine, alla lettera *t*), il testo dispone di « regolare le specifiche condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale, anche nella condizione di servizio medico, con particolare riferimento all'esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali e alla possibilità di trasportare familiari della persona soccorsa ». Tale norma è particolarmente attesa dal volontariato socio sanitario, e chiuderebbe con chiarezza il contenzioso sull'interpretazione del concetto di soccorso, ad oggi esclusivo parametro per accedere alle facilitazioni tariffarie e interpretato assai riduttivamente dal concessionario autostradale, con effetto di penalizzazione insostenibile della gran parte del servizio sanitario con mezzo dedicato.

Infine, esprime il suo apprezzamento per i contenuti del testo della proposta di legge delega, per quanto di competenza della XII Commissione, riservandosi di formulare una proposta più compiuta di parere al termine del dibattito.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, dopo aver fatto presente che il concetto di vulnerabilità applicato all'utenza stradale appare riferito sia ai soggetti anziani, disabili e bambini, sia ai mezzi di trasporto, quali biciclette, ciclomotori o motocicli, auspica che tale aspetto possa essere approfondito nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).

Audizione del direttore generale dell'AIFA, Luca Pani.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Luca PANI, *direttore generale dell'AIFA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Silvia GIORDANO (M5S), Pierpaolo VARGIU, *presidente*, Eugenia ROCCELLA (NCD) ed Elena CARNEVALI (PD).

Il dottor Luca PANI, *direttore generale dell'AIFA*, interviene in replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il direttore generale dell'AIFA e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — In-

terviene il ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative del Governo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 40 del 2004 sul divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Pierpaolo VARGIU *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Beatrice LORENZIN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Pierpaolo VARGIU, *presidente*, e i deputati Donata LENZI (PD), Paola BINETTI (PI), Eugenia ROCCELLA (NCD), Michela MARZANO (PD), Marisa NICCHI (SEL) e Barbara POLLASTRINI (PD).

Il ministro Beatrice LORENZIN interviene in replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-03304 Binetti: Formazione di base e competenze specifiche del personale addetto all'assistenza dei soggetti autistici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute è consapevole della rilevanza e delicatezza del tema trattato che, come è noto, coinvolge non solo i pazienti che presentano disturbi dello spettro autistico ma anche le famiglie.

Sono necessari interventi mirati, già nel periodo dell'infanzia, per consentire di ridurre le oggettive difficoltà sia per i pazienti che per le famiglie e gli onerosi costi, diretti ed indiretti, dell'autismo.

In particolare, va sviluppata una rete di servizi sanitari specialistici, di diagnosi e trattamento, accessibili e omogeneamente diffusi in tutte le regioni, garantendo un approccio multi-professionale e interdisciplinare. È noto che alcune regioni italiane si sono attivate in questa direzione ma non vi è ancora uniformità di approccio alla gestione dei pazienti autistici: mancano nel territorio servizi dotati di tutte le figure professionali necessarie per la terapia e la presa in carico dei pazienti e dei loro familiari.

Ecco perché il Ministero della salute, già nel 2012, ha elaborato, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed in accordo con le regioni, un piano di azioni denominato «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro artistico».

Le principali criticità che il citato documento affronta riguardano: l'esigenza di diffondere capillarmente i processi diagnostici precoci; la conseguente necessità di costruire una rete di servizi sanitari com-

pleta; la necessità imprescindibile di una forte integrazione delle dimensioni sanitaria, sociale, scolastica ed educativa.

Per meglio supportare l'applicazione del piano, è stata anche avviata dall'ISS, con il supporto delle regioni, una «indagine conoscitiva per creare una mappa dinamica dell'esistente, da cui partire per una caratterizzazione epidemiologica del fenomeno e della risposta assistenziale».

Con specifico riguardo alla formazione del personale, viene evidenziata la necessità della costituzione di *équipe* specialistiche dedicate che svolgano attività di consulenza nelle varie aree della vita del soggetto.

Il tema dell'autismo è stato anche inserito tra le priorità da affrontare all'interno del «Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale» (PANSM), approvato in Conferenza unificata Stato-regioni il 24 gennaio 2013. Merita, poi, di essere ricordato anche l'Accordo Stato-regioni del 20 febbraio 2014 che prevede una specifica linea progettuale diretta alla definizione di modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da patologie croniche, tra le quali l'autismo.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei «Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali», i relativi requisiti sono delineati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

Compete alle regioni intraprendere le iniziative legislative volte a predisporre i più adeguati strumenti di controllo per evitare abusi di qualsiasi tipo, anche riguardo alla correttezza professionale.

È il caso di ricordare, infine, che le strutture sanitarie dedicate alla patologia in esame operano avvalendosi, oltre che dei medici chirurghi specialisti in discipline neuro-psichiatriche, anche degli operatori sanitari abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie di terapeuta della neuro, di terapeuta occupazionale, di tec-

nico della riabilitazione psichiatrica e di educatore professionale.

Dette figure professionali sono collocate nell'area delle professioni sanitarie riabilitative. I citati professionisti conseguono la relativa laurea abilitante a compimento di un corso universitario triennale.

ALLEGATO 2

5-03305 Lenzi: Criteri per l'utilizzo del farmaco per l'epatite C Sofosbuvir per uso compassionevole e dati sul numero dei pazienti sottoposti a tale trattamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli elementi acquisiti presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

L'AIFA, ancora prima di avviare l'iter negoziale con la Gilead (azienda titolare dell'AIC del medicinale in questione), consapevole dell'importanza di questa nuova terapia e di quelle attese nei prossimi mesi per la cura dell'epatite C, ha adottato, in accordo con il Ministro della salute, una serie di procedure straordinarie – riunendo le Commissioni in seduta unificata e in sedute dedicate, e costituendo un tavolo di confronto permanente con altre istituzioni, associazioni dei pazienti, società scientifiche ed enti di ricerca – con l'obiettivo di porre le basi per la realizzazione, nei prossimi anni, un piano strategico di eradicazione dell'epatite C.

Pertanto, in data 15 maggio 2014, in occasione dell'avvio della procedura di valutazione del farmaco Sofosbuvir, si è tenuta una riunione straordinaria e congiunta delle Commissioni AIFA CTS/CPR che ha previsto anche l'audizione di AISF e Gilead. In tale riunione, le Commissioni consultive di AIFA hanno previsto una strategia di accesso al trattamento per tutti i pazienti che, sulla base delle evidenze disponibili, possano trarne beneficio, pur in considerazione dell'arrivo, a breve, sul mercato di altri importanti farmaci antivirali per il medesimo trattamento.

Successivamente, in data 28 maggio 2014 si è svolta una seconda riunione.

In data 9 giugno 2014, si è tenuta una ulteriore riunione straordinaria del CPR, conclusasi, su richiesta dell'azienda, con la sospensione di 30 giorni della procedura di negoziazione del prezzo e di definizione del regime di rimborsabilità, al fine di consentire ulteriori approfondimenti circa l'ipotesi di prezzo da applicare al SSN. In tale occasione, l'AIFA, al fine di garantire che, durante tale periodo di sospensione, i pazienti con grave urgenza clinica fossero comunque trattati, ha concordato con l'azienda stessa un programma di accesso al trattamento con Sofosbuvir su base nominale.

Pertanto, indipendentemente dall'attività di negoziazione del prezzo del medicinale, è stato rapidamente attivato tale programma di fornitura gratuita del farmaco su base nominale, per rendere immediatamente disponibile il medicinale ai pazienti affetti da epatite C nei casi più urgenti, tenuto conto dei pareri del Comitato per i medicinali (CHMP) dell'EMA.

I criteri di accesso al programma di fornitura gratuita rispondono ai due principali obiettivi in termini di beneficio clinico per i pazienti HCV positivi ovvero:

risolvere lo scompenso a carico del fegato al punto da consentire di rimuovere i pazienti dalla lista di attesa per trapianto, poiché clinicamente migliorati;

ridurre e potenzialmente annullare la recidiva dell'infezione da HCV dopo il trapianto.

Tenuto conto che dalle analisi disponibili i pazienti con recidiva severa di epatite dopo trapianto di fegato ed i pazienti con cirrosi scompensata in lista per trapianto epatico risultavano essere circa 1.200, il CPR ha richiesto il trat-

tamento immediato e gratuito per tali categorie di pazienti.

Alla data del 17 luglio 2014 – ultimo aggiornamento fornito dall’azienda – risulta un numero di richieste di trattamento per 647 pazienti.

ALLEGATO 3

5-03306 Rondini: Controlli sanitari per tutelare la salute dei consumatori che acquistano il riso importato dall'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta con l'atto ispettivo in esame, per gli aspetti di competenza del Ministero della salute, si comunica che, nell'ambito del sistema di allerta rapido europeo (cosiddetto RA-SFF), le notifiche concernenti il riso, ed i prodotti derivati, di provenienza asiatica, sono state, dal mese di gennaio ad oggi, 24.

Di queste notifiche, 10 hanno riguardato l'assenza delle prescritte certificazioni sanitarie, 11 la presenza di residui di pesticidi in quantità superiore ai limiti consentiti dalla normativa comunitaria – e fra esse 8 sono state attivate dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, a riprova della costante attenzione dedicata alle problematiche in argomento – in 2 è stata rilevata la presenza di organismi genericamente modificati, 1 ha fatto seguito al riscontro della presenza di insetti.

Si sottolinea che, ad oggi, non risultano pubblicate nel citato sistema di allerta comunitario segnalazioni relative ad analoghi prodotti di origine cambogiana.

Si comunica, inoltre, che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute hanno effettuato, nel primo semestre 2014, controlli su 1.380 partite di riso, e prodotti derivati, di provenienza asiatica e ne sono state campionate 106. I controlli hanno determinato il respingimento di 13 partite di cui 9 (7 da India, 2 da Pakistan) per presenza di residui di pesticidi, 1 per presenza di aflatossine (Pakistan) e 3 per non conformità della merce riscontrata a seguito di ispezione (Bangladesh).

Dalle informazioni rese emerge, con ogni evidenza, che il sistema di allerta comunitario garantisce quelle esigenze di sicurezza alimentare al quale hanno fatto giustamente riferimento gli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 4

5-03307 Fucci: Ipotesi di un nuovo modello organizzativo del Servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione su una tematica di indiscusso interesse.

Inizio comunicando che la regione Friuli Venezia Giulia, già con note del 15 aprile e 30 maggio 2014, ha comunicato al Ministero della salute l'intenzione di avviare un nuovo modello organizzativo del sistema sanitario regionale, prevedendo la possibilità di costituire un unico ente sanitario che coniughi le esigenze del territorio, della rete ospedaliera e del contributo al servizio sanitario apportato dalle aziende ospedaliero-universitarie di Trieste e di Udine.

Tale progetto richiede una sperimentazione gestionale di durata quinquennale e comporta la cessazione degli organi attuali delle citate aziende ospedaliero-universitarie, sostituite dagli organi di nuova nomina.

Le norme vigenti per le aziende sanitarie locali e per le suddette aziende ospedaliero-universitarie troverebbero, comunque, applicazione, così come i protocolli di intesa, per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca.

Nello specifico, l'iniziativa in esame prevede che le aziende ospedaliero-universitarie « oltre a svolgere le proprie funzioni di assistenza, didattica e ricerca così come disciplinate dalla legislazione vigente, assicurano lo svolgimento unitario e coordinato, sia in sede ospedaliera che territoriale, anche delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione, in modo da migliorare il servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica, nonché

valorizzare in modo paritario le funzioni e le attività del personale ospedaliero, del territorio e del personale universitario ».

Il nuovo ente per l'assistenza sanitaria subentrerebbe nell'intero patrimonio dell'azienda per i servizi sanitari; il personale trasferito verrebbe collocato in una pianta organica « *a latere* » e conserverebbe, fino alla ridefinizione dell'atto aziendale, la stessa articolazione organizzativa esistente alla data della soppressione dell'azienda per i servizi sanitari.

Al riguardo, questo Ministero osserva che, sotto il profilo della titolarità delle competenze per la costituzione di nuovi enti di organizzazione dei servizi sanitari regionali, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dispone che alle regioni spetta la competenza a definire, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, « le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie ».

È noto che, nel vigente assetto normativo (articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992) « la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie) quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari

regionali e delle altre funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale... ».

Fatte salve le valutazioni rese, ritengo, comunque, opportuno segnalare che la regione Friuli Venezia Giulia ha correttamente informato, per tempo e in più occasioni, il Ministero della salute circa l'iniziativa che intende avviare.

Per i profili di competenza, il Ministero ha avviato da settimane un approfondi-

mento tecnico per ponderare gli indiscussi elementi di innovatività connessi al progetto regionale – che potrebbero costituire anche oggettive soluzioni di razionalizzazione del sistema – al sistema organizzativo territoriale del SSN, anche alla luce dei contenuti del nuovo patto per la salute siglato nel corrente mese.

Tali approfondimenti, considerata la portata innovativa del progetto, sono ancora in corso; mi riservo di informare gli onorevoli interroganti circa gli esiti del predetto approfondimento.

ALLEGATO 5

5-03308 Silvia Giordano: Indagine epidemiologica per valutare il rapporto tra lo stato di salute della popolazione e l'inquinamento del Fiume Sarno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1995, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno con la nomina del relativo commissario delegato per l'attuazione degli interventi di risanamento dell'area.

Il Commissario delegato si è dotato di strutture tecniche di supporto per la programmazione delle azioni e degli interventi, per la definizione dei provvedimenti da adottarsi, per la realizzazione stessa degli interventi, per il monitoraggio della situazione ambientale e delle possibili correlazioni con aspetti di carattere igienico-sanitario, per l'analisi dei dati acquisiti e per la proposta di azioni correttive.

Nel sub-comprensorio Alto Sarno, nel cui territorio sono ricompresi i comuni oggetto dell'interrogazione parlamentare, le opere strutturali hanno riguardato l'adeguamento dell'impianto di depurazione dei reflui industriali prodotti nel polo conciario di Solofra e la realizzazione dell'impianto di depurazione di Mercato San Severino con i relativi collettori comprensoriali. L'intero sistema, così rimodulato ed unificato, insieme al completamento ed adeguamento delle infrastrutture accessorie dell'intera area, costituisce il sistema di depurazione dell'Alto Sarno che prevede, anche, la relativa gestione unitaria degli impianti.

Nel merito del quesito posto, il Centro nazionale di epidemiologia sorveglianza e promozione della salute – Ufficio di statistica – dell'Istituto superiore di sanità ha analizzato i dati di mortalità più recenti rilasciati dall'ISTAT, confrontando la mor-

talità dell'insieme di comuni in esame con quelli dell'intera regione Campania: l'unico eccesso significativo riguarda la mortalità per tumore delle vie biliari tra gli uomini.

A questo proposito, devo, comunque, evidenziare che tali patologie, come è noto, sono neoplasie a eziologia multifattoriale, alla quale possono concorrere fattori ormonali, dietetici, infezioni, esposizioni professionali come pure esposizione a distruttori endocrini.

Un ruolo eziologico della contaminazione delle acque non è, allo stato attuale, in alcun modo valutabile sulla base di questi dati.

Dallo studio emerge, inoltre, che dal confronto della mortalità dell'insieme dei comuni in esame con quelli dell'intera provincia di Salerno (alla quale appartengono i comuni in questione) risulta che l'unico eccesso significativo (peraltro al limite della significatività) riguarda la mortalità per tumori polmonari tra gli uomini.

Da ultimo, osservo che il Ministero dell'ambiente ha comunicato che con il decreto ministeriale ambiente dell'11 gennaio 2013, recante « Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 », il Bacino del fiume Sarno è stato escluso dall'elenco dei siti di interesse nazionale.

Il predetto Ministero ha, comunque, confermato la disponibilità a fornire il proprio supporto, per gli aspetti di competenza, sia al Ministero della salute che alla regione Campania.

ALLEGATO 6

5-03309 Nicchi: Ispezione dei Nas presso la clinica milanese Matris dove è stata eseguita una tecnica di inseminazione eterologa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, e prima di entrare nello specifico della questione posta dagli interroganti, voglio ribadire che la condizione delle coppie affette da infertilità e sterilità costituisce una assoluta priorità per il Ministero della salute; come ha già avuto modo di riferire il Ministro, nella seduta dell'Aula del 2 luglio 2014, è intenzione dell'amministrazione pervenire, nei tempi più brevi possibili, ad una completa attuazione della nota sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale.

Tale percorso attuativo deve, peraltro, garantire che i trattamenti sanitari in questione vengano praticati senza esporre a qualsivoglia rischio la salute di tutti i soggetti coinvolti.

A questo proposito, evidenzio che la fecondazione eterologa non costituisce una semplice variante della fecondazione omologa; rispetto a quest'ultima è, infatti, necessario l'uso di gameti di un donatore terzo; è, pertanto, richiesta da parte dei centri di procreazione medicalmente assistita una nuova e diversa attività: la selezione del donatore. I criteri per effettuare tale selezione, secondo canoni di sicurezza dal punto di vista sanitario, sono contenuti nell'allegato III, punti 3 e 4, della direttiva europea 2006/17. La parte dell'allegato, riferita alla « donazione da persone diverse dal *partner* » non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento in ragione del fatto che la fecondazione eterologa era, fino all'intervento della Consulta, vietata in Italia.

A ciò va aggiunto che il decreto legislativo n. 191 del 2007 prevede, all'articolo 6, che gli istituti di tessuti e cellule, che comprendono anche i centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), devono essere autorizzati dalle regioni e

dalle province autonome ai fini dello svolgimento delle attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo; al comma 4 del predetto articolo è, altresì, previsto che « L'istituto dei tessuti non apporta modifiche sostanziali alle proprie attività senza il rilascio della preventiva autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma interessata ». All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo sopra citato sono, poi, previste sanzioni per chi opera senza autorizzazione.

Ciò posto, non risulta a questo Ministero che siano state avviate pratiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo ma, nell'ipotesi in cui dette attività fossero state avviate, senza la prescritta autorizzazione, le stesse dovrebbero essere considerate svolte in violazione di legge.

Venendo allo specifico della questione posta dagli interroganti, ricordo che il Comando carabinieri per la tutela della salute, svolge, per il tramite dei dipendenti Nuclei antisofisticazione e sanità (NAS), non solo funzioni di polizia giudiziaria ma anche attività di vigilanza sanitaria; ed è proprio nell'esercizio di questa specifica competenza che i NAS, in considerazione delle recenti notizie di stampa circa l'avvio di pratiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, hanno proceduto alla verifica della fondatezza delle predette notizie.

Da ultimo, si evidenzia che la competente direzione del Ministero, ha adottato, su richiesta del Comando carabinieri per la tutela della salute, uno specifico provvedimento finalizzato ad autorizzare i NAS alla acquisizione delle cartelle cliniche.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	192
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole su C. 2541 – Relazione favorevole con osservazione su C. 2542</i>)	192
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione)	198
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore)	200
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione del deputato Faenzi e altri)	201
ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione)	202
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	197
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	197

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole su C. 2541 – Relazione favorevole con osservazione su C. 2542).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, rinviato nella seduta del 24 luglio.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 luglio scorso il relatore Cova ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il relatore ha presentato le sue proposte di relazione sul disegno di legge relativo al rendiconto (*vedi allegato 1*) e sul disegno di legge di assestamento (*vedi allegato 2*).

Avverte altresì che i deputati Faenzi e altri hanno presentato una proposta di relazione con osservazione sul disegno di legge di assestamento (*vedi allegato 3*).

Paolo COVA (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della sua proposta di relazione sul disegno di legge di assestamento, al fine di recepire, con una limitata riformulazione, l'osservazione proposta dalla collega Faenzi (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla proposta del relatore relativa al rendiconto e su quella da ultimo riformulata relativa all'assestamento.

Luca SANI (PD), *presidente*, comunica che si procederà prima alla deliberazione sulla proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 2541, relativo al rendiconto generale dello Stato per il 2013, e successivamente alla deliberazione sulle proposte di relazione concernenti il disegno di legge C. 2542, per l'assestamento di bilancio per il 2014.

Prende atto che il deputato Catanoso ha partecipato alla seduta odierna, pur non avendo potuto registrare la propria presenza.

Loredana LUPO (M5S), fa presente che il suo gruppo si asterrà nella votazione di entrambe le proposte.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 2541, relativo al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva altresì la proposta del relatore di riferire favorevolmente, con un'osservazione, sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 2014, con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nominando il deputato Cova quale relatore presso la Commissione Bilancio (*vedi allegato 4*). Risulta assorbita la proposta di relazione dei deputati Faenzi e altri.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, nell'illustrare i contenuti del provvedimento, osserva che lo stesso ha visto il suo contenuto arricchirsi con numerose e rilevanti disposizioni nel corso dell'esame presso

l'altro ramo del Parlamento, anche per la parte di interesse del comparto agricolo.

Nel merito, rinviando per una descrizione analitica alla documentazione predisposta dagli uffici, desidera rilevare come il provvedimento contenga numerose misure già esaminate e sostenute dalla Commissione in diverse occasioni e, in particolare, nell'esprimere parere su altri provvedimenti.

Fa quindi presente che l'articolo 1, ai commi 1-2, reca semplificazioni dei controlli sulle imprese agricole e l'istituzione del registro unico dei controlli, ai commi 3-4 reca l'applicazione dell'istituto della diffida a tutte le infrazioni in materia agroalimentare punite con sanzione amministrativa pecuniaria e, ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, norme per il coordinamento delle attività di vigilanza sulla pesca e le informazioni sul traffico marittimo.

L'articolo 1-*bis* reca numerose disposizioni per la semplificazione di una pluralità di adempimenti e procedure amministrative.

L'articolo 1-*ter* istituisce un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura, in relazione a quanto previsto dalla recente riforma della Politica agricola comune (PAC).

L'articolo 1-*quater* reca l'istituzione, presso il sistema delle camere di commercio, di un Servizio telematico integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela.

L'articolo 2 prevede semplificazioni per il settore vitivinicolo, attraverso la modifica della legge 20 febbraio 2006, n. 82, che contiene disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 6, istituisce due crediti di imposta in favore delle imprese agricole, agroalimentari e della pesca e dell'acquacoltura, finalizzati a sostenere nuovi investimenti per infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico di pro-

dotti agroalimentari e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

I commi 7-9 dell'articolo 3 contengono norme volte a rendere applicabile la normativa nazionale in materia di etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari.

Il comma 10 dello stesso articolo 3 include, tra le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, quella di garantire l'efficientamento della filiera della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari.

Il provvedimento reca poi all'articolo 4, ai commi 1-7, nuove norme sulla produzione di mozzarella di bufala campana DOP, e sulla tracciabilità del latte bufalino e dei prodotti trasformati.

Al comma 8 dell'articolo 4, si introduce il delitto, punito con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro, di violazione dei divieti di coltivazione previsti dal Regolamento (UE) n. 178/2002, in materia di sicurezza alimentare, allo scopo di rendere effettivi i divieti ed i limiti imposti per la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio nazionale.

All'articolo 5, ai commi da 1 a 12, è introdotta una misura sperimentale di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre ai commi 13 e 14 sono introdotte apposite deduzioni ai fini dell'IRAP, per ridurre il costo del lavoro in agricoltura.

All'articolo 6, si prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole in possesso di determinati requisiti di regolarità, stabilendo il principio che l'attività di vigilanza, nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete

L'articolo 6-*bis* reca disposizioni finanziarie in favore delle imprese agricole, agroalimentari e forestali che partecipano ai contratti di rete.

All'articolo 7, commi 1 e 2, sono previste detrazioni fiscali per l'affitto di ter-

reni agricoli da parte di giovani agricoltori e ai commi 3 e 4 ulteriori misure di fiscalità agricola, relative ai redditi dominicale e agrario.

L'articolo 7-*bis* introduce misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, riformando la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 185 del 2000.

All'articolo 7-*ter*, sono modificati il codice penale e il codice di procedura penale per inasprire la repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, previsto dall'articolo 517-*quater* del codice penale.

L'articolo 7-*quater* opera uno snellimento degli adempimenti burocratici in capo agli operatori dell'agricoltura biologica, disponendo l'istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è preposto a gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.

L'articolo 7-*quinqüies*, estende alle società cooperative che hanno almeno la metà degli amministratori e dei soci coltivatori diretti il diritto di prelazione per l'acquisto del fondo goduto a titolo di locazione.

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria di alcuni degli interventi previsti dal decreto-legge.

All'articolo 10, comma 7-*bis*, è stata inserita la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra di 1.000 metri di altitudine per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità.

Al comma 12 dello stesso articolo, sono introdotte modifiche al decreto legge n. 136 del 2013, relativo all'emergenza ambientale nella cosiddetta « Terra dei fuochi », al fine di ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura e attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in

infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano misure volte rispettivamente a: promuovere intese e accordi per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione; provvedere agli oneri di funzionamento della Commissione scientifica CITES; prevedere la responsabilità del proprietario del carico, in caso di dolo o colpa, in relazione a eventi che determinano danni all'ambiente marino. I commi 12 e 12-*bis* recano norme concernenti il controllo delle specie alloctone e l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate dalla legge n. 157 del 1992.

All'articolo 14, comma 8, lettere *b*) e *b-bis*), sono contenute norme sulla combustione di materiale vegetale effettuata nell'ambito dell'attività agricole e sulla gestione dei rifiuti derivanti da eventi atmosferici o meteorici.

L'articolo 16 contiene interventi di adeguamento dell'ordinamento a rilievi mossi a livello europeo alla normativa interna relativa alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (legge n. 157 del 1992) e all'infrastruttura per l'informazione ambientale georeferenziata (cosiddetta informazione territoriale) (decreto legislativo n. 32 del 2010).

L'articolo 18 attribuisce un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. Viene inoltre modificata la disciplina dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cosiddetta « nuova legge Sabatini »), apportando anche semplificazioni per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 25 modifica le modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE Spa).

L'articolo 26 reca interventi per generare risparmi sull'incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 200 kW) e per consentire ai beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione

di energia elettrica da fonti rinnovabili di cedere una quota fino all'80 per cento degli incentivi per le fonti rinnovabili a operatori finanziari internazionali.

L'articolo 30 introduce semplificazioni amministrative riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microgenerazione; disposizioni specifiche sono dettate per i regimi di autorizzazione per la produzione di biometano, da impianti nuovi o riconvertiti.

L'articolo 30-ter prevede che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale; essi rientrano nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse.

L'articolo 30-sexies riguarda i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile.

L'articolo 34-bis reca una norma di interpretazione autentica, prevedendo che l'esenzione dell'accisa sulla benzina si applica anche per l'esercizio della pesca professionale in acque interne e lagunari.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede al relatore alcuni chiarimenti.

In primo luogo, chiede di conoscere se gli organismi privati di controllo di cui si fa riferimento all'articolo 1, comma 2, siano organismi già esistenti o si debbano ancora istituire.

Inoltre, con riferimento alla riduzione dei termini per l'adozione da parte della pubblica amministrazione del provvedimento relativo alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui all'articolo 1-bis, comma 4, chiede se il riferimento esclusivo ai CAA dipenda dal fatto che tali organismi sono gli unici ad operare in materia;

se così non fosse, la riduzione dei termini dovrebbe operare anche per le domande presentate tramite altri soggetti.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) manifesta rammarico per il fatto che il decreto-legge sembra non modificabile alla Camera, con la conseguenza che la Commissione si limiterà di fatto ad una presa d'atto. Ritiene pertanto utile conoscere gli orientamenti della Commissione. Auspica ad ogni modo che così non sia e che il provvedimento non venga sottoposto a voto di fiducia.

Loredana LUPU (M5S), ringraziando il collega Zaccagnini per aver sollevato il tema, sottolinea che se il decreto è « blindato » sarà del tutto inutile il lavoro della Commissione. Auspica pertanto che la maggioranza voglia rendersi disponibile ad un confronto nel merito. Manifesta quindi rammarico per l'anomala assegnazione del provvedimento che, pur presentando contenuti di carattere eminentemente agricolo, non è stato assegnato alla Commissione Agricoltura in sede referente.

Chiede infine al relatore di chiarire le ragioni per le quali l'articolo 7-quater parli di « istituzione » del Sistema informativo per il biologico (SIB), che è invece già stato istituito.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ritiene opportuno che la Commissione decida come organizzare la discussione sul provvedimento, indipendentemente dalla possibilità che venga modificato alla Camera. Ritiene infatti che vi siano numerose questioni meritevoli di approfondimento, anche perché in contraddizione rispetto ad altre scelte già operate dal legislatore.

Si riferisce, in primo luogo, al « pacchetto energia », che rende evidente che il Governo non è in grado di corrispondere gli incentivi pattuiti per le fonti rinnovabili, tanto che si prevede la loro dilazione nel tempo o addirittura la possibilità di cederne una quota a operatori finanziari internazionali. Si tratta di una misura che ritiene discutibile e contraddittoria con le critiche rivolte alla « finanziarizzazione » dell'economia.

Considera altresì discutibile la scelta di assegnare nuovi compiti alle camere di commercio, ricordando la lunga discussione che sul futuro di tali organismi si è svolta in relazione al decreto-legge n. 90 del 2014.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che il decreto-legge, nel corso dell'esame al Senato e grazie al lavoro encomiabile dei colleghi senatori, si è arricchito di numerose disposizioni di rilievo per il settore agricolo, che lo rendono un punto di svolta nelle politiche agricole. A questo punto, al fine di meglio ponderare le decisioni di competenza della Commissione, riterrebbe utile verificare se il provvedimento sia suscettibile di ulteriori miglioramenti.

Franco BORDO (SEL) osserva che effettivamente il provvedimento è uscito dall'esame presso il Senato con numerose e rilevanti modifiche, sul cui contenuto di merito per ora non si pronuncia. In ogni caso, per valutare l'atteggiamento da tenere, ritiene opportuno essere ancora più espliciti del collega Oliverio e chiedere al Governo quali prospettive vi siano sull'ulteriore *iter* e se vi sia la disponibilità ad un confronto di merito, fermo restando il rispetto dei termini di conversione del decreto-legge.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, replicando al deputato Gallinella, fa presente che l'articolo 1, comma 2, fa riferimento ad organismi già esistenti e autorizzati allo svolgimento di compiti di vigilanza e controllo, come gli organismi di certificazione, che sono quindi parimenti obbligati a rendere disponibili i dati sui controlli effettuati.

Quanto all'istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB), rileva che le disposizioni contenute nel decreto-legge recano una complessiva riscrittura della normativa vigente, razionalizzandola e semplificandola, anche con l'abrogazione dei diversi provvedimenti che si erano stratificati nel tempo, dando origine a contraddizioni.

Luca SANI (PD), *presidente*, ritiene che l'esame del disegno di legge possa proseguire nella giornata di domani, salvo verificare l'andamento dei lavori dell'Assemblea, e concludersi domani o giovedì, tenuto conto che l'esame in Assemblea è previsto a partire dalla prossima settimana.

Filippo GALLINELLA (M5S) riterrebbe utile, nel caso in cui non dovesse essere possibile riunire la Commissione, procedere almeno ad una riunione informale tra i gruppi.

Franco BORDO (SEL) non riterrebbe corretto tale modo di procedere.

Luca SANI (PD), *presidente*, osserva che, ove in Assemblea venga posta la questione di fiducia, le Commissioni potrebbero essere comunque autorizzate a riunirsi per l'esame di provvedimenti da esaminare successivamente in Assemblea.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 luglio 2014.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

Interventi per il settore ittico.

C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (C. 2541 Governo).

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 », per le parti di competenza (C.2541 Governo),

considerato che:

nell'ambito del più generale processo di revisione della spesa pubblica avviato dal 2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto ad una revisione degli assetti organizzativi, con il nuovo regolamento di organizzazione che ha rideterminato la dotazione organica, portando ad una riduzione dei posti di funzione dirigenziale e del personale non dirigenziale, nonostante l'assorbimento nel 2012 del contingente di personale proveniente dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI); risultano altresì in diminuzione rispetto al 2012 le spese per il personale, al netto delle imposte;

il processo di riordino, volto a razionalizzare le funzioni e ad evitare duplicazioni degli enti strumentali e delle società partecipate o vigilate dal Ministero, ha comportato nel 2013 la riduzione del numero degli enti vigilati che da 9 sono passati a 6, di cui uno in liquidazione (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania);

per quanto riguarda altri aspetti gestionali, la Corte dei conti ha riscontrato notevoli criticità nella gestione degli interventi per il recupero del prelievo supplementare dovuto dagli allevatori nell'ambito del regime delle quote latte (nello specifico referto di cui alla deliberazione n. 11/2013/G deliberazione n. 11/2013/G), individuando altresì le cause dei ritardi e le responsabilità dei molteplici soggetti istituzionali operanti nel settore, attribuite alla confusione della normativa, delle procedure, delle competenze e delle responsabilità dei soggetti investiti e alla incertezza sui dati di produzione;

al riguardo, la Corte dei conti ha segnalato anche che il mancato recupero comporta una probabile traslazione dell'onere finanziario dagli allevatori inadempienti alla generalità dei contribuenti e che questo modo di procedere consente di mantenere sommerso un debito a carico del bilancio statale; infatti, poiché il complesso del debito è stato detratto dalla Commissione europea dagli anticipi mensili assegnati all'Italia in attuazione della Politica agricola comune, si è fatto ricorso a corrispondenti anticipazioni da parte della Tesoreria statale per far fronte ai pagamenti degli aiuti europei in favore degli agricoltori;

la Commissione europea, il 20 giugno 2013, ha disposto l'avvio di una procedura di infrazione per i mancati recuperi, se-

guita il successivo 10 luglio dall'emissione di un parere motivato;

auspicando che nei prossimi anni il debito a carico del bilancio statale – segnalato dalla Corte dei conti – sia contabilizzato in modo più trasparente e

che siano più chiaramente identificate anche le somme trattenute agli allevatori dai contributi PAC a compensazione dei prelievi supplementari dovuti,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (C. 2542 Governo).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 », con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (C. 2542 Governo),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (C. 2542 Governo).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL DEPUTATO FAENZI E ALTRI

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 », con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (C. 2542 Governo),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si sottolinea la necessità che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preveda una specifica ricognizione del quadro generale economico e finanziario del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), partecipato per il 51 per cento dall'AGEA, nonché della medesima Agenzia, in considerazione della valenza che l'istituto svolge in ambito europeo, per la gestione e l'erogazione dei fondi per il settore agricolo.

Faenzi, Catanoso.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014 (C. 2542 Governo).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2542 Governo, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si sottolinea l'opportunità che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero, preveda una specifica ricognizione del quadro generale economico e finanziario del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), partecipato per il 51 per cento dall'AGEA, nonché della medesima Agenzia, in considerazione della valenza che l'istituto svolge in ambito europeo, per la gestione e l'erogazione dei fondi per il settore agricolo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	203
5-03162 Colonnese ed altri: Sullo stato delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia	203

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	206
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	209

INTERROGAZIONI

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo TANCREDI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Cosimo PETRAROLI mentre cessa di farne parte la deputata Vega COLONNESE, ed esprime rammarico per l'uscita della collega dalla Commissione.

Segnala altresì che il deputato Stefano VIGNAROLI assume le funzioni di rap-

presentante del gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione.

5-03162 Colonnese ed altri: Sullo stato delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Il sottosegretario Sandro GOZI rivolge – in qualità di ex componente della Commissione e rappresentante del Governo – un saluto alla deputata Colonnese per il contributo attivo svolto nei lavori della XIV Commissione.

La ringrazia inoltre per l'interrogazione, che consente di fare il punto della situazione delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia all'avvio del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Osserva preliminarmente come il Governo si sia fortemente impegnato, negli ultimi mesi, nella lotta contro le procedure

di infrazione, che personalmente ritiene una lotta di legalità, almeno con riferimento alle procedure che appaiono fondate. Ricorda infatti che le procedure di infrazione sono dei contenziosi, delle contestazioni mosse all'Italia dalla Commissione europea, che non sempre appaiono condivisibili e che non in tutti i casi conducono ad una condanna.

L'azione di contrasto alle procedure appare invece particolarmente importante quando si ha a che fare con contestazioni della Commissione europea che derivano da un mancato recepimento delle direttive. In questi casi, infatti, si tratta di atti alla cui formazione l'Italia ha partecipato ma che non vengono poi tradotti nell'ordinamento interno. Si tratta di una tipologia di infrazioni che non dovrebbe esistere, soprattutto laddove è legata ad una inerzia amministrativa. Ritiene che occorra, sul punto, impegnarsi al massimo ed invita la XIV Commissione a monitorare soprattutto questa tipologia di infrazioni.

Per quanto riguarda l'attuale situazione ricorda che le attuali procedure di infrazione sono 101, di cui 80 per violazione del diritto dell'Unione europea e 21 per mancato recepimento di direttive. Si tratta di una diminuzione considerevole rispetto alla situazione esistente nel momento in cui il Governo Renzi è entrato in carica: non più tardi dello scorso febbraio, infatti, il numero complessivo di infrazioni si collocava sopra le 120, ed appariva in crescita.

Questo *trend* positivo è frutto di un intenso sforzo del Governo, anche nell'utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge n. 234 del 2012.

Evidenzia infatti che l'aumento del numero di infrazioni che si era registrato nel 2013 era attribuibile principalmente alla mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012. Già a seguito dell'approvazione della legge di delegazione 2013 il numero delle procedure di infrazione per mancato recepimento è sceso da 38, nel gennaio 2014, a 21, nel luglio del 2014. Peraltro per 13 di esse sono stati già notificati alla Commissione europea i relativi provvedimenti di at-

tuazione e tali procedure sono dunque in via di archiviazione; sul punto ha già avuto modo di segnalare l'opportunità che, da parte della Commissione europea, ci sia uno sforzo di velocità nell'archiviazione delle procedure, che altrimenti risultano ancora a carico del Paese, benché sostanzialmente risolte.

L'approvazione definitiva della legge di delegazione 2013 – secondo semestre – e il prossimo avvio dell'*iter* parlamentare della legge di delegazione 2014 dovrebbero portare ad un ulteriore diminuzione delle procedure per mancata trasposizione di direttive. È anche in corso di approvazione la legge europea 2013-*bis*, con la quale verranno chiuse altre 15 procedure di infrazione e 14 caso *eu-pilot* in materia di libera circolazione di persone, beni e servizi, fiscalità, concorrenza, lavoro e politiche sociali e appalti. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera, è in discussione al Senato; non si può nascondere tuttavia che l'*iter* è stato meno rapido di quanto non sarebbe stato auspicabile, ma il Governo non può che prendere atto dei prolungati tempi di esame richiesti dal Parlamento.

Accanto agli strumenti normativi il Governo – sempre sulla base della legge n. 234 del 2012 – ha convocato la prima riunione del Comitato interministeriale per gli Affari europei, che si riunirà nuovamente a settembre proprio per fare il punto, tra l'altro, sull'*iter* legislativo dei disegni di legge all'esame del Parlamento. L'attivazione del Comitato costituisce un ulteriore strumento al servizio di una maggiore efficacia del sistema di adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto dell'Unione.

Vi è poi il tentativo di restituire centralità all'azione di coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie poiché, è evidente che, per consentire alle amministrazioni di rispondere al meglio alle procedure di infrazione, e di interfacciarsi correttamente con gli organismi europei, occorre un forte centro di coordinamento e impulso. Questa azione va di pari passo con un forte raccordo fra il

Dipartimento per le politiche europee e la rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE.

Sempre in ossequio alla legge 234 ricorda che sono stati creati presso tutti i Ministeri i nuclei di valutazione europea, ciò che consentirà un migliore collegamento con le amministrazioni nazionali.

Ricorda altresì che il Governo ha per la prima volta esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla legge 234 nei confronti di una Regione inadempiente nei confronti del diritto europeo, la Sicilia, con ciò evitando una assai probabile condanna da parte della Corte di giustizia.

Quanto alle 80 procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea, evidenzia come vi siano degli ambiti, quale quello ambientale, che registrano un elevato e complesso contenzioso. Ricorda in proposito che il decreto-legge n. 91 del 2014, che è stato appena approvato dal Senato, consentirà di chiudere sei procedure in materia.

Ritiene poi che le iniziative legislative che saranno portate a compimento e che saranno avviate nel corso del semestre consentiranno di ridurre ulteriormente il contenzioso, anche al fine di offrire una dimostrazione della serietà e della credibilità del nostro Paese quale membro dell'Unione europea.

Vega COLONNESE (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta. Il Sottosegretario ha infatti evidenziato la tendenza in calo delle procedure di infrazione ma è vero che, se diverse procedure si chiudono, nel frattempo se ne aprono di nuove e la situazione resta ancora molto grave, soprattutto in ambito ambientale.

Condivide quanto rilevato in ordine al fatto che non tutte le procedure di infrazione possono essere imputate ad una responsabilità dell'Italia, ma alcune di queste debbono essere piuttosto ricondotte ad una difficoltà di applicazione della normativa europea alla situazione nazionale. Molte procedure tuttavia sono

riconducibili ad una interpretazione errata del legislatore nazionale, che si pone peraltro in contrasto con l'interesse collettivo.

Auspica, in conclusione, che quello di oggi sia solo il primo appuntamento di una serie di incontri che consentano al Parlamento, ed in particolare alla XIV Commissione, di conoscere ed anche svolgere una funzione di controllo e di garanzia rispetto al recepimento della normativa dell'Unione europea.

Paolo TANCREDI, *presidente*, sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante, richiamando la competenza delle Commissioni di merito circa la valutazione in ordine al recepimento delle direttive di settore.

Il sottosegretario Sandro GOZI conferma la piena disponibilità del Governo a riferire regolarmente in Commissione sia sulla fase ascendente, di formazione della normativa europea, che sullo stato delle procedure di infrazione, come anche sulla gestione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Stefano VIGNAROLI (M5S) sottolinea come la XIV Commissione abbia bisogno di un dialogo costante con il Governo su questi temi e ritiene opportuno acquisire maggiori informazioni, in particolare sui casi *EU-pilot* che costituiscono il primo campanello di allarme rispetto all'avvio delle procedure. Auspica inoltre che il Governo possa fornire informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla scarica di Malagrotta.

Paolo TANCREDI, *presidente*, richiama i deputati all'oggetto della seduta odierna e dichiara quindi concluso lo svolgimento della interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI, *presidente e relatore*, in relazione alla normativa europea ricorda, prima di procedere alla illustrazione del contenuto del provvedimento, che l'Unione europea è intervenuta da ultimo in tema di sicurezza stradale con il Piano d'azione stradale del 2010 e con il Libro bianco sui trasporti del 2011, che hanno posto tra gli obiettivi dell'azione dell'Unione in questo settore il dimezzamento del numero delle vittime degli incidenti entro il 2020, il miglioramento dell'educazione e della formazione, il rafforzamento del controllo, il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e dei veicoli. Oggetto di armonizzazione a livello di Unione europea è inoltre la disciplina delle patenti di guida, su cui è intervenuta da ultimo la direttiva 2006/126/CE, recepita con il decreto legislativo n. 59/2011), nonché quella in materia di omologazione dei veicoli.

L'articolo 1 prevede una delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).

L'articolo 2, comma 1, contiene i principi e criteri direttivi della delega, riguardanti principalmente la mobilità sosteni-

bile e l'attenzione all'utenza vulnerabile, nonché la revisione dell'apparato sanzionatorio. In particolare, i principi e criteri direttivi recano:

riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme sulla competenza delle regioni e degli enti locali (lettera a);

delegificazione della disciplina riguardante l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea (lettera b);

semplificazione del testo del codice della strada, circoscrivendone il contenuto a: I) disciplina comportamenti utenti della strada; II) conseguenti previsioni sanzionatorie; III) regolazione dello spazio stradale (lettera c);

revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, attraverso: I) misure di tutela dell'utenza vulnerabile, soprattutto nelle aree urbane, con prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, regole di progettazione stradale e riduzione dei limiti di velocità; II) obbligo di revisione da parte degli enti proprietari dei limiti di velocità delle strade extraurbane, finalizzati alle esigenze di sicurezza della circolazione; III) pianificazione della viabilità per incentivare la mobilità ciclistica e pedonale; IV) incentivazione del trasporto pubblico e della sua interconnessione con altre modalità di trasporto; V) promozione della sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore a 14 anni; VI) incentivazione della sicurezza dell'utenza vulnerabile attraverso la convivenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità anche con riferimento ai concetti, introdotti in altri Paesi europei,

di « spazio condiviso », « zona d'incontro » e « principio di prudenza »; VII) introduzione nella classificazione dei veicoli delle biciclette e dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; VIII) individuazione di criteri e modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di apposito numero di telaio e annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti del Ministero; IX) introduzione di disposizioni per la classificazione delle motoslitte anche attraverso la previsione di un apposito contrassegno informativo e disciplina della loro circolazione su strada; X) aggiornamento delle disposizioni sulla circolazione su autostrade e strade extraurbane principali consentendo l'accesso ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc, se guidati da maggiorenni (lettera *d*);

aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso: I) riassetto della disciplina sulla classificazione delle strade; II) limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali (supporti della segnaletica commerciale e delle barriere di sicurezza); III) linee di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani; IV) riduzione dell'uso della segnaletica stradale e aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e organicità (lettera *e*);

previsione di un unico strumento, per ciascun livello territoriale di pianificazione della mobilità e coordinamento tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli (lettera *f*);

riordino dei compiti della polizia stradale, anche attraverso la specializzazione delle funzioni dei diversi corpi, e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali e delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connesse all'attività dei servizi ausiliari medesimi; creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali (lettera *g*);

rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica nonché introduzione di disposizioni per rafforzare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico (porti, aeroporti, università, ospedali, cimiteri, mercati) (lettere *g-bis* e *g-ter*);

promozione della diffusione di sistemi telematici per la rilevazione dell'inosservanza delle norme di circolazione, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli (lettera *h*) e introduzione di disposizioni per favorire ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici, in formato di tipo aperto dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali, all'incidentalità, fermo restando il rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati personali;

revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, con particolare riferimento: I) alla graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento (anche con meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi e misure riduttive delle sanzioni per i pagamenti in tempi brevi); II) la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie; III) nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di « omicidio stradale », delle tipologie di violazione e delle condizioni del conducente che comportino la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato IV) inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada; V) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria,

prevedendo inoltre che la decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo e limitando i casi in cui la decurtazione dei punti può essere sostituita dal pagamento di una sanzione; VI) misure per rafforzare l'efficacia delle sanzioni per violazioni dell'obbligo di RC auto; VII) revisione sistema accertamento illeciti amministrativi, anche con riferimento ai nuovi strumenti di controllo a distanza; VIII) coordinamento della durata delle misure cautelari amministrative con pendenza procedimenti penali su medesime fattispecie; IX) previsione, per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della destinazione dei relativi proventi, fino al 15 per cento a un fondo istituito presso il Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada e, fino al 20 per cento, a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per finanziare il piano nazionale sicurezza stradale; X) introduzione dell'obbligo di rendicontazione da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari delle strade e sanzioni per enti inadempienti (lettera *i*);

revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche individuando eventualmente ambiti di competenza diversi (lettera *l*) e semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto (lettera *m*);

espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni (lettera *n*);

revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida al fine di verificare puntualmente sia le cognizioni teoriche sia le capacità pratiche (lettera *n-bis*);

predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida cogenti per garantire uniformità nell'operato delle commissioni mediche locali e dei medici monocratici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e previsione che il rinnovo della patente per gli ul-

traottantenni abbia la durata di un anno; in alternativa gli ultraottantenni possono rinnovare la loro patente ogni due anni, con trasformazione però della stessa in patente AM per la guida dei ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri (lettera *o*);

revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in pensione (lettera *p*);

modifica dell'ambito di applicazione delle disposizione che esclude dalla guida dei veicoli superiori a determinati limiti di potenza i soggetti neopatentati; in particolare, la disposizione non si dovrebbe applicare quando il neopatentato guidi con a fianco una persona di età non superiore a 65 anni con patente conseguita da almeno dieci anni e, in ogni caso, quando, trascorso un periodo di sei mesi, il neopatentato non abbia commesso infrazioni passibili di decurtazione di punteggio; la disposizione si dovrebbe invece sempre applicare ai conducenti di età superiore a ottanta anni, fatta salva la possibilità di un rinnovo specifico dei requisiti di idoneità psicofisica (lettera *q*);

definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico (lettera *r*);

disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi (lettera *s*);

regolazione delle condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale (lettera *t*);

coordinamento delle prescrizioni adottate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità (lettera *u*).

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge n. 400/1988) nelle seguenti materie: caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità (lettera *a*); disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti (lettera *b*); caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, con particolare attenzione a specifiche esigenze (riconoscibilità passaggi a livello; sicurezza gallerie; parità di genere nella segnaletica) (lettera *c*); disciplina della manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici (lettera *d*); classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore (lettera *e*); semplificazione delle procedure di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale (lettera *f*); classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole ed operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limiti di massa (lettera *g*); procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore (lettera *h*); disciplina dell'uso di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive (lettera *i*); istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili (lettera *l*).

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 2 con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che il governo modifichi il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall'articolo 1.

Il comma 5 dell'articolo 2 prevede che con decreti dirigenziali del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti siano stabilite istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice. Le istruzioni dovranno essere finalizzate alla semplificazione e alla dematerializzazione delle procedure anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata nel caso in cui abbiano per oggetto provvedimenti di competenza di regioni ed enti locali. Sugli schemi di decreto dirigenziale è sentita la Conferenza unificata nel caso in cui siano coinvolte le competenze di regioni ed enti locali.

L'articolo 3, infine, prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (commi 2 e 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, ricorda che il decreto-legge in esame è stato emanato, e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, lo scorso 24 giugno 2014 e che, pertanto, la scadenza è fissata al 23 agosto 2014. Il testo originario

del provvedimento si compone di 35 articoli, contenenti disposizioni di natura eterogenea che incidono su materie e ambiti diversi; in particolare, vengono introdotte norme in materia ambientale, agricola, nonché riguardanti il settore delle attività produttive. Numerose sono le disposizioni volte ad adeguare la normativa nazionale alla disciplina europea, nonché a definire procedure di contenzioso a carico dell'Italia.

In questa sede, si limiterà ad illustrare le parti del provvedimento relative agli adempimenti derivanti dalla normativa europea, mentre per la descrizione dettagliata ed analitica del contenuto, invita i colleghi ad esaminare la documentazione predisposta dagli Uffici (dossier n. 209 del Servizio Studi), avente ad oggetto i singoli articoli del disegno di legge di conversione C. 2568, nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato.

Innanzitutto, intende segnalare i documenti attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione europea che riguardano le materie oggetto di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

L'articolo 4, comma 8 prevede sanzioni penali per violazione di divieti di coltivazione; più precisamente, la disposizione prevede specifiche sanzioni per chiunque violi i divieti di coltivazione di OGM sul territorio previsti dagli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. Su questo tema, segnala che è attualmente all'esame delle Istituzioni dell'UE una proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2010)375). Sulla proposta, che permetterà agli Stati membri di decidere se coltivare o meno organismi geneticamente modificati sul proprio territorio, il 23 luglio 2014 il Consiglio Affari generali ha adottato la sua posizione in prima lettura.

L'articolo 6 istituisce una Rete del lavoro agricolo, finalizzata alla prevenzione del lavoro agricolo sommerso. Anche a tale proposito, segnala che è attualmente all'esame delle Istituzioni dell'UE una pro-

posta di decisione (COM(2014)221) relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione per la prevenzione e la lotta al lavoro sommerso.

L'articolo 9 contiene disposizioni volte ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici pubblici. Ricordo che, lo scorso 2 luglio, la Commissione ha presentato una comunicazione « Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia » (COM(2014)445) che reca una serie di proposte per ridurre l'impatto ambientale degli edifici ristrutturati e di nuova costruzione, migliorando l'efficienza delle risorse e aumentando le informazioni disponibili circa le prestazioni ambientali degli edifici. Inoltre, lo scorso 23 luglio, la Commissione ha presentato una Comunicazione sull'efficienza energetica (COM(2014)520) che, nel quadro energia/clima al 2030 (COM(2014)15), fissa al 30 per cento l'obiettivo di risparmio energetico nel 2030 e, nel contempo, fornisce gli elementi necessari a valutare lo stato di avvicinamento ai *target* 2020.

Sull'articolo 11, commi 1 e 2 (protezione degli animali in via di estinzione), segnala che è all'esame delle istituzioni europee la proposta di decisione (COM(2013)867) sull'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Con riferimento al comma 12, che reca disposizioni per il contrasto delle specie alloctone invasive, ricorda che lo scorso aprile il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta di regolamento COM(2013)620, che prevede l'istituzione di un quadro d'azione unionale per prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo a limitare i danni sociali ed economici.

Con riferimento all'articolo 13, riguardante la bonifica dei siti contaminati, ricorda che l'accordo di partenariato relativo ai fondi strutturali e di investimento dell'UE per il periodo 2014-2020, tra-

smesso dal Governo alla Commissione europea il 22 aprile, contempla nell'ambito dell'Obiettivo tematico 6 «Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse» specifici stanziamenti per interventi di bonifica di aree inquinate. In particolare, si prevede la destinazione di complessivi 293 milioni di euro del FESR per la «restituzione all'uso produttivo di aree inquinate».

In materia di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 14, segnala che, lo scorso 2 luglio, la Commissione europea ha presentato, nell'ambito di un pacchetto di misure specificamente dedicato all'economia verde, una Comunicazione sull'economia circolare – che prevede, tra gli altri interventi, la modernizzazione della politica in materia di rifiuti e dei suoi obiettivi, trasformandoli in una risorsa – e una proposta di direttiva per la revisione delle direttive vigenti sui rifiuti al fine di porle in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'impiego efficiente delle risorse e con quelli del settimo programma d'azione per l'ambiente.

In relazione alle disposizioni del decreto-legge che intervengono sulla determinazione dei costi dell'energia, di cui all'articolo 23, la Commissione europea ha presentato lo scorso gennaio una comunicazione dedicata ai costi e ai prezzi dell'energia in Europa (COM(2014)21), che fa parte del pacchetto clima energia al 2030.

Come già anticipato, il provvedimento contiene altresì misure per consentire il superamento delle contestazioni mosse nell'ambito di procedure di contenzioso aperte nei confronti dell'Italia, che il decreto-legge mira a risolvere. Di seguito, darà conto sinteticamente delle disposizioni del provvedimento interessate dal contenzioso, e anche in questo caso, per una descrizione dettagliata delle procedure e dei rilievi emersi, rinvia alla citata documentazione predisposta dagli uffici.

Riguardo all'articolo 9, recante interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, ricorda che è attualmente in corso la procedura di infrazione n. 2012/

368, promossa dalla Commissione europea per il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia (parere motivato ex articolo 258 del TFUE).

Con riferimento alle disposizioni in materia requisiti acustici passivi degli edifici (articolo 12-bis), il 25 aprile 2013 la Commissione ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2013/2022 per la non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (mappe acustiche strategiche).

Con riferimento all'articolo 14, comma 1, riguardante i poteri contingibili ed urgenti che gli enti locali e territoriali possono esercitare per affrontare situazioni di crisi in tema di rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti solidi urbani, ricorda che, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021 – avviata nel maggio 2012 per la non conformità alla normativa europea sulle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE, in combinato disposto con la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) della discarica di Malagrotta e di altre discariche laziali – il 13 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia nei confronti dell'Italia (C-323/13). Con riferimento ai commi 4, 5, 6 e 7 in materia di gestione di rifiuti in Campania, segnala che, come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge, le disposizioni sono volte ad accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010, pronunciata nella causa C 297/08 (in esito alla procedura di infrazione n. 2007/2195). La sentenza ha statuito che l'Italia ha violato gli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania, in particolare per la mancanza di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione. Dal momento che, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il Programma attuativo per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza, predisposto e approvato

dalla regione Campania, non è stato rispettato, il 10 dicembre 2013, la Commissione europea ha nuovamente deferito lo Stato italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della medesima sentenza (causa C-323/13).

In materia di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 15, il 28 marzo 2014 la Commissione ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato in relazione alla procedura di infrazione n. 2009/2086, avviata nei confronti dell'Italia per la non conformità della normativa italiana alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/UE, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 – come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

Le disposizioni contenute all'articolo 16 sono volte a definire numerose procedure di contenzioso. Più precisamente, il comma 1, contiene disposizioni che modificano la legge n. 157/1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio. Segnala al riguardo che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (n. 2014/2006), inviando in data 20 febbraio 2014, una lettera di messa in mora ex articolo 258 TFUE per la violazione della direttiva n. 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli). La procedura di infrazione segue una fase precontenziosa, che si è concretizzata nella procedura Eu Pilot (1611/10/ENVI). Il comma 2 – come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge – reca disposizioni volte al superamento della procedura precontenziosa EU-Pilot 4634/13/ENVI. In particolare, la norma italiana (articolo 13 della legge n. 157/1992) prevede che il limite di due cartucce nel caricatore, oltre al colpo in canna, è applicabile solo ai fucili con canna ad anima liscia e non anche, come previsto dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), alle carabine (fucili da

caccia con canna ad anima rigata). Inoltre, l'Allegato VI della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) stabilisce il divieto di impiego di armi semiautomatiche con caricatore contenente più di due cartucce. Con riferimento al comma 3, segnala che, in relazione all'applicazione della direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli), la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia un procedimento di precontenzioso (Eu-Pilot 5391/13/ENVI), motivato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana che, diversamente da come deliberato in casi simili dalla Corte di Giustizia UE (Causa C-202/94), non riconoscono che alle specie di passeri di provenienza tunisina (*Passer hispaniolensis*, *Passer Italiae*, *Passer domesticus*), catturati e uccisi al di fuori dell'UE, ma commercializzati all'interno dell'UE, debba applicarsi il divieto di vendita, di detenzione per la vendita nonché di offerta in vendita disposto dalla direttiva uccelli. Il comma 4 contiene disposizioni riguardanti l'attuazione della direttiva 2007/2/CE (che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE). Con la procedura EU Pilot 4467/13/ENVI, la Commissione europea ha richiesto chiarimenti all'autorità italiana in merito al mancato recepimento di alcune disposizioni della direttiva e l'incompleto o non corretto recepimento di altre. Il successivo 28 marzo 2013, le autorità italiane hanno fornito elementi di risposta. L'articolo in esame recepisce le modifiche proposte e segnalate dalle autorità italiane alla Commissione europea. Infine, il comma 5-bis, contenente disposizioni riguardanti la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale sono volte alla risoluzione della procedura Eu Pilot 1484/10/ENVI, con la quale la Commissione europea ha richiesto alle autorità italiane chiarimenti in merito al recepimento della direttiva 2003/35/CE relativa alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.

L'articolo 17 è volto a definire due procedure di contenzioso in materia am-

bientale. In particolare, con riferimento alle misure contenute nel comma 1, ricordo che lo scorso 23 gennaio 2014, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 del TFUE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/2390. La procedura è stata avviata per la non corretta trasposizione della direttiva n. 2008/56/CE (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – direttiva MSFD), recepita dal decreto legislativo n. 190/2010. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di acque, di cui al comma 2, ricordo che lo scorso 27 gennaio 2014, la Commissione europea ha emesso un parere motivato complementare ex articolo 258 del TFUE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, avviata nei confronti dell'Italia per la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Con riferimento all'articolo 22, relativo alla restituzione di somme a Poste italiane S.p.A., segnala che il comma 7-bis autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane Spa, per dare attuazione ad una sentenza del Tribunale dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Si tratta della sentenza del 13 settembre 2013 (pubblicata il 26 ottobre 2013) nella Causa T-525/08 tra

Poste italiane e la Commissione europea, nella quale è stata annullata la precedente decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, che aveva considerato come aiuto di Stato da parte dell'Italia la remunerazione eccessiva dei conti correnti di Poste Italiane S.p.A. presso la Tesoreria dello Stato. La sentenza ha condannato anche la Commissione europea alle spese.

Infine, l'articolo 22-*quinquies* riproduce le disposizioni contenute nel decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, contenenti misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Richiama, in particolare, le disposizioni di attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Ricorda che la Commissione europea ha avviato il 26 settembre 2013 una procedura di infrazione (n. 2177/2013) nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della normativa europea in materia di emissioni industriali e in materia di responsabilità ambientale. In relazione a tale procedura, la Commissione europea ha dichiarato la messa in mora complementare, in data 16 aprile 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	214
Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile.	
Audizione del Direttore della Fondazione Zancan, Tiziano Vecchiato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214

Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile.

Audizione del Direttore della Fondazione Zancan, Tiziano Vecchiato.

(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Tiziano VECCHIATO, *Direttore della Fondazione Zancan*, e Marzia SICA, *Rappresentante della Compagnia di San Paolo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Annalisa SILVESTRO (PD) e Donella MATTESINI (PD), la deputata Vanna IORI (PD) e, a più riprese, Sandra ZAMPA, *presidente*.

Tiziano VECCHIATO, *Direttore della Fondazione Zancan*, e Marzia SICA, *Rappresentante della Compagnia di San Paolo*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)**RISOLUZIONI:**

7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia (*Seguito della discussione e rinvio*) 4*ALLEGATO (Proposta di testo unificato)* 39**SEDE REFERENTE:**D.L. 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 38

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Emendamenti C. 559-A Bolognesi (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 45**COMITATO DEI NOVE:**

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Emendamenti C. 2486-A Governo 46

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>) .	46
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	56
SEDE REFERENTE:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-A Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	50
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti</i>)	57
ERRATA CORRIGE	53

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012 C. 1923 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012. C. 2086 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	72
COMITATO DEI NOVE:	
Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale. Esame emendamenti C. 559/A	70
AVVERTENZA	70

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Comunità palestinese di Roma e del Lazio	73
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 11 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 74

RISOLUZIONI:

7-00365 Duranti: Sull'attuazione del Piano Brin (*Discussione e rinvio*) 79

ALLEGATO (Nota depositata dal Sottosegretario Gioacchino Alfano) 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 86

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5^a Commissione permanente del Senato e C. 2343 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 105

ALLEGATO (*Emendamenti del relatore*) 124

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 105

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 105

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. C. 2419 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 126

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 130

ALLEGATO 1 (*Proposta di relazione del relatore*) 136

ALLEGATO 2 (*Proposta di relazione del relatore*) 139

RISOLUZIONI:

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00070</i>)	130
<i>ALLEGATO 3 (Testo approvato della risoluzione)</i>	141

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	131
Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	135

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello	144
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	145
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2014.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, C. 2541, e Relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, C. 2542</i>)	145
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	148
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	150

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014.	

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione</i>)	154
ALLEGATO 2 (<i>Nota depositata dal Governo</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle</i>) .	158
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	160

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di MTV Italia Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 (limitatamente alle parti di competenza) (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	162
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo unificato come testo base</i>)	163
--	-----

ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	169
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori	174
-----------------------------------	-----

Audizione di rappresentanti dell'ISFOL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	174
---	-----

ERRATA CORRIGE	175
----------------------	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03304 Binetti: Formazione di base e competenze specifiche del personale addetto all'assistenza dei soggetti autistici	177
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	183
--	-----

5-03305 Lenzi: Criteri per l'utilizzo del farmaco per l'epatite C Sofosbuvir per uso compassionevole e dati sul numero dei pazienti sottoposti a tale trattamento	177
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	185
--	-----

5-03306 Rondini: Controlli sanitari per tutelare la salute dei consumatori che acquistano il riso importato dall'estero	177
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	187
5-03307 Fucci: Ipotesi di un nuovo modello organizzativo del Servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia	178
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	188
5-03308 Silvia Giordano: Indagine epidemiologica per valutare il rapporto tra lo stato di salute della popolazione e l'inquinamento del Fiume Sarno	178
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	190
5-03309 Nicchi: Ispezione dei Nas presso la clinica milanese Matris dove è stata eseguita una tecnica di inseminazione eterologa	178
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	191
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).	
Audizione del direttore generale dell'AIFA, Luca Pani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative del Governo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 40 del 2004 sul divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	182
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	192
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. C. 2541 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. C. 2542 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole su C. 2541 – Relazione favorevole con osservazione su C. 2542</i>)	192
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione)</i>	198
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore)</i>	200
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di relazione del deputato Faenzi e altri)</i>	201
<i>ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione)</i>	202
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	197
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon	197

XIV Politiche dell'Unione europea**INTERROGAZIONI:**

Variazione nella composizione della Commissione	203
5-03162 Colonnese ed altri: Sullo stato delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia	203

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	206
DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	209

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	214
Indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile.	
Audizione del Direttore della Fondazione Zancan, Tiziano Vecchiato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,00



17SMC0002810